

**21/04/2026 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI - Magistrato – Social network – Commenti e critiche a personaggi pubblici e istituzioni – Libertà di manifestazione del pensiero – Limiti – Prestigio e immagine dell’ordine giudiziario – Doveri di riserbo – Tipicità dell’illecito – Esclusione.**

Sebbene il magistrato sia tenuto a osservare i doveri di riserbo, equilibrio e discrezione per preservare il prestigio e l’immagine di imparzialità della magistratura (ex artt. 21, 101 e 104 Cost.), la condotta di colui che pubblici sui social network (nella specie, Facebook) commenti e riflessioni su temi di attualità, politica o religione, con critiche anche aspre, ove esse non trascendano in un’offesa gratuita e di portata oggettivamente diffamatoria alla dignità della persona, ma si limitino a valutazioni negative di carattere culturale o politico, non configura un illecito disciplinare, non rientrando tra quelli previsti dal d.lgs. n. 109/2006 e dovendosi bilanciare il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero garantito a ogni cittadino, con quello della tipicità delle condotte sanzionabili.

**20/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Presidente di sezione fallimentare – Dichiarazione di fallimento – Ipotizzata collusione con professionisti – Archiviazione in sede penale – Discrezionalità giudiziaria – Incompatibilità parentale – Esclusione.**

La condotta del Presidente della sezione fallimentare che, nell’esercizio delle proprie funzioni, abbia dichiarato il fallimento di una società e disposto una C.T.U. per la stima del patrimonio, laddove gli accertamenti svolti in sede penale abbiano escluso legami di natura economica, professionale o amicale tra il magistrato e i professionisti coinvolti, non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) e m), del d.lgs. n. 109/2006, rientrando il merito dei provvedimenti giudiziali, se non viziato da atti abnormi o da un’aperta violazione di legge, nell’ambito della discrezionalità intrinseca alla funzione giurisdizionale.

**19/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Giudice civile – Ordinanza istruttoria – Consulenza tecnica d’ufficio su profili fiscali e tributari – Questioni di fatto e presupposti tecnici – Difetto di giurisdizione – Esclusione – Grave violazione di legge o errore macroscopico – Insussistenza.**

Non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), l), m) e ff) del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del giudice civile che, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, disponga una C.T.U. volta ad accertare la correttezza della fatturazione e i potenziali rischi di natura tributaria o penale connessi al pagamento del credito professionale, trattandosi di attività meramente incidentale (ai sensi dell’art. 34 c.p.c.) e finalizzata alla risoluzione di questioni di fatto concernenti l’entità del rischio e le prassi dell’amministrazione finanziaria che, non essendo frutto di scarsa ponderazione o di inescusabile negligenza, rientra in quella di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e delle prove non sindacabile in sede disciplinare in forza della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. citato.

**17/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Giudice civile – Provvedimento cautelare – Rigetto – Motivazione – Espressioni ritenute offensive (“falsità”, “capovolgimento dei fatti”) – Funzionalità alla decisione – Condanna per lite temeraria – Grave scorrettezza – Esclusione.**

La condotta del giudice civile che, in un’ordinanza di rigetto di un’istanza cautelare possessoria, utilizzi espressioni quali “falsità” della prospettazione o “capovolgimento dei fatti” in riferimento alle tesi sostenute dai difensori, non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), g), h), l) e m) del d.lgs. n. 109/2006, in quanto detto linguaggio, pur se aspro, non configura una grave scorrettezza allorquando strettamente funzionale alla motivazione della decisione volta a fondare la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a fronte di ricostruzioni fattuali ritenute oggettivamente contraddittorie rispetto a quanto dichiarato in altri uffici giudiziari, l’uso di termini critici non esorbitando dai doveri di equilibrio e correttezza allorquando non scada in una gratuita denigrazione della dignità professionale, ma rimanga ancorato a dati oggettivi emergenti dagli atti.

**16/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Procedimento minorile – Custodia cautelare in I.P.M. – Aggravamento della misura – Scadenza termini di fase – Omissione della richiesta di scarcerazione – Interpretazione della legge – Decreto Caivano – Esclusione.**

Non integra gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) e h) del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del Pubblico Ministero che, in un procedimento a carico di un minore, ometta di richiedere la declaratoria di cessazione della misura custodiale in I.P.M. (disposta a titolo di aggravamento per violazione delle prescrizioni), nonostante l'avvenuta scadenza dei termini di fase, in quanto la scelta del magistrato è coperta dalla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. cit., derivando da un'attività interpretativa volta a coordinare il regime generale dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. con le novità introdotte dal cd. "Decreto Caivano" (d.l. n. 123/2023), che ha eliminato il termine massimo di durata originariamente previsto per tale tipologia di aggravamento.

**29/01/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Responsabilità civile dei magistrati (L. n. 117/1988) – Azione disciplinare – Rapporto di autonomia – Pregiudizialità necessaria – Esclusione – Diversità di presupposti – Oggetto del sindacato.**

L'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) ed h) del d.lgs. n. 109/2006 non è configurabile sulla base della semplice pendenza, o dall'accertata fondatezza, della pretesa di cui all'azione civile di risarcimento del danno ai sensi della legge n. 117/1988, in quanto la normativa vigente e il consolidato indirizzo giurisprudenziale escludono che il mero esperimento dell'iniziativa risarcitoria comporti l'indefettibile esercizio dell'azione disciplinare, atteso che gli elementi costitutivi dell'illecito civile e di quello disciplinare non coincidono, mirando il primo a sanzionare il danno derivante dal provvedimento e non avendo il secondo ad oggetto il risultato dell'attività giurisdizionale - che trova nel processo e nelle impugnazioni la sua fisiologica soluzione - bensì il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle funzioni.

**29/01/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Indagini preliminari – Duplice omicidio – Allegata superficialità e omissione di approfondimenti – Archiviazione in sede penale – Discrezionalità valutativa – Merito delle decisioni – Esclusione.**

Non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del Pubblico Ministero che, nella conduzione delle indagini relative a un grave fatto di sangue, sia accusato di non aver tenuto conto di pregressi contrasti familiari connessi a procedure immobiliari, qualora gli accertamenti svolti nei suoi confronti - anche in sede penale per l'ipotesi di abuso d'ufficio - abbiano confermato la completezza e la linearità dell'attività investigativa, escludendo omissioni di condotte doverose, non essendo censurabili in sede disciplinare, in forza della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. citato, valutazioni di fatto e di merito insite nella funzione giurisdizionale, in assenza di un errore macroscopico, di una negligenza inescusabile o di un'aperta violazione di legge.

**28/01/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Corte d'Appello – Conferma della dichiarazione di fallimento – Valutazione della documentazione contabile – Responsabilità disciplinare – Esclusione – Condizioni.**

La condotta dei componenti di un collegio di Corte d'Appello che, nel confermare una sentenza dichiarativa di fallimento, abbiano ritenuto inattendibile o insufficiente la documentazione contabile prodotta dalla società ai fini della prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l. fall., quando non sia frutto di un errore macroscopico o di una negligenza inescusabile, non integra gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) e ff) del d.lgs. n. 109/2006 ed è coperta dalla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. cit. per l'attività di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e delle prove, senza che rilevino il successivo annullamento da parte della Corte di Cassazione e la revoca del provvedimento in sede di rinvio a seguito di una C.T.U., non potendo la sede disciplinare essere utilizzata per rimediare a interpretazioni opinabili o a errori valutativi che trovano la loro fisiologica correzione negli ordinari mezzi di impugnazione.

**30.12.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** – Giudice di merito - Richiesta al PG della Cassazione di emanare direttive interpretative - Mancanza di comunicazione al capo ufficio ed ai colleghi – Responsabilità disciplinare – Esclusione.

La condotta del giudice di merito che, senza avvisare il dirigente ed i colleghi del proprio ufficio, si rivolga direttamente al Procuratore generale della Cassazione chiedendo l’emanazione di direttive ai pubblici ministeri per interpretare una norma di nuovo conio nel senso da lui auspicato, non integra gli illeciti disciplinari previsti dal d.lgs. n. 109/2006 all’art. 2, comma 1, alle lettere n) e d), non risultando violata alcuna norma regolamentare e non essendo configurabile una grave scorrettezza nei confronti del dirigente e dei colleghi.

**30.12.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI** – Ricezione da parte di conoscente di atti di procedimento penale – Formulazione di giudizi e di consigli, compresa l’indicazione dell’avvocato da nominare

Il magistrato che riceva da un conoscente copia degli atti di un procedimento penale in cui questi è indagato, esprima dei pareri sui medesimi e formuli dei consigli, generici e privi di un reale peso giuridico, suggerendo anche l’avvocato a cui rivolgersi, non commette né l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 109/2006, non avendo posto in essere alcuna forma di interferenza nell’attività di altro magistrato, né quello di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), che sanziona l’attività consulenziale del magistrato solo se essa dia vita ad una vera e propria attività professionale e perciò non sia sporadica, ma costante e tale da fornire un possibile tornaconto sul piano economico.

**9.12.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** – Incompatibilità parentale – Esclusione da parte del CSM - Omissione della comunicazione – Rilevanza disciplinare – Esclusione.

Non commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 109/2006 il magistrato che ometta di comunicare una possibile incompatibilità parentale ex art. 18 O.G., per la relazione con un avvocato, quando il CSM l’abbia esclusa avendo accertato sia la mancanza del requisito della convivenza, sia lo svolgimento da parte del professionista di attività negli uffici giudiziari di appartenenza del magistrato.

**9.12.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** – Querela nei confronti del magistrato - Obbligo di astensione – Insussistenza.

Non commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 109/2006, il magistrato che non si astiene dal trattare un giudizio penale in cui risulti parte offesa un soggetto già autore di querela nei suoi confronti, in quanto la “grave inimicizia” di cui all’art. 51 n. 3 c.p.c. deve essere reciproca e non si configura nel caso di mera presentazione nei confronti del magistrato di una denuncia o comunque di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale.

**25.10.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Dichiarazioni pubbliche – Riferimento ad una vicenda processuale - Violazione del dovere di riserbo – Insussistenza – Condizioni – Fattispecie.

Non integra violazione del dovere di riserbo, ed in particolare degli illeciti di cui all’art. 2, co. 1, lett. u), v) ed aa) del d.lgs. n. 109/2006, il comportamento del magistrato che pubblicamente esprime critiche di carattere generale nei confronti del funzionamento della giustizia penale, senza imputare ad alcun magistrato la violazione di norme processuali, limitandosi ad esprimere partecipazione emotiva alla vicenda di soggetto prima arrestato e condannato, poi prosciolto per prescrizione dei reati, già destinatario di querela per diffamazione da parte di altro magistrato, di cui però egli non era a conoscenza

**25.10.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - PM – Sospensione della procedura esecutiva ex l. n. 44/1999 – Successivo provvedimento di specificazione - Abnormità per invasione delle competenze del GE– Esclusione - Condizioni.

Non integra gli estremi dell'illecito disciplinare, ed in particolare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del p.m. che., dopo avere concesso la “sospensione dei termini” di una procedura esecutiva a carico di soggetto che ha richiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44/1999, emette a chiarimenti un ulteriore provvedimento che ne chiarisce l'estensione soggettiva e le ricadute oggettive, senza impingere nelle competenze esclusive riservate al giudice civile dell'esecuzione.

**18.10.2025 ILLECITI CONSEGUENTI A REATO** - Archiviazione disposta dal gip – mancata segnalazione alla Soprintendenza di alienazione di immobile di particolare interesse culturale – vincolo non trascritto nei registri immobiliari – esclusione dell'elemento soggettivo. Non comporta responsabilità disciplinare, ed in particolare l'illecito di cui all'art. 4 lett. d) del d.lgs. n. 109/2006, il comportamento del magistrato che ha ceduto un immobile di sua proprietà, già riconosciuto di particolare interesse culturale, senza denunciare alla Soprintendenza l'alienazione, ritenuto dal giudice penale privo di rilevanza penale in quanto valutata come plausibile l'assenza di consapevolezza dell'esistenza del vincolo culturale

**18.10.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Richiesta di misura cautelare – Successiva ordinanza – Riferimenti a persona non indagata - Grave scorrettezza – Esclusione - Condizioni.

Non integra gli estremi dell'illecito disciplinare per grave scorrettezza la condotta del pubblico ministero e del gip che, rispettivamente nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza concessiva, menzionano un terzo soggetto che, pur non indagato risulta inequivocabilmente legato alla persona dell'indagato fornendo così riscontro sicuro alla sua identificazione.

**19.7.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Magistrato di sorveglianza – Lavoro all'esterno in favore di detenuto poi autore di omicidio – Responsabilità disciplinare – Esclusione Condizioni.

Non integra illecito disciplinare il comportamento del magistrato che, sulla scorta degli approfonditi accertamenti dell'Amministrazione penitenziaria, tutti significativi in ordine alla formulazione di una prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del detenuto, ne autorizza il lavoro all'esterno, in occasione del quale questi commette un delitto.

**19.7.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - Violazione dei criteri dell'art. 283 c.p.c. come novellato dall'art. 3 co. 22 lett. a) d.lgs. n. 149/2022 – Condizioni.

Non integra illecito disciplinare il comportamento dei giudici d'appello che con ordinanza dispongono la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con riferimento alle spese di lite, quando la pur succinta motivazione non consente di presumere che siano stati obliterati i criteri previsti dal primo comma dell'art. 283 c.p.c. come novellato dall'art. 3, comma 22, lett. a) del d.lgs. n. 149/2022.

**19.7.2025 ILLECITI CONSEGUENTI A REATO** - Dirigente dell'ufficio – Segnalazione di comportamenti di un magistrato che potrebbero integrare responsabilità disciplinare o profili di incompatibilità ambientale – Valutazioni espresse – Carattere diffamatorio – Esclusione. Non comporta responsabilità disciplinare, ed in particolare l'illecito di cui all'art. 4, lettera d) del

d.lgs. n. 109/2006, con riferimento al reato di diffamazione, il comportamento del dirigente dell'ufficio che, adempiendo ad un proprio compito specifico, riporta agli organi competenti, in particolare al Procuratore generale della Cassazione ed al CSM, fatti riferibili ad un magistrato del suo ufficio che potrebbero integrare responsabilità disciplinare o profili di incompatibilità ambientale, con valutazioni circa la mancanza di equilibrio e l'abnormità di suoi provvedimenti, laddove si esprima con frasi del tutto pertinenti a quanto oggettivamente riportato.

**23.6.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Negazione del diritto di accesso agli atti di gestione del sinistro stradale – Applicazione della giurisprudenza di legittimità - Violazione di legge – Insussistenza.

Non integra gli estremi dell'illecito disciplinare per grave violazione di legge la decisione del giudice civile di negare alla parte che si assume danneggiata dal sinistro stradale il diritto di accesso agli atti relativi alla gestione del sinistro medesimo di cui agli articoli 146 del codice delle assicurazioni e 2 del d.m. n. 191 del 2008, quando il provvedimento faccia applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12605/2025), rientrando lo stesso nel perimetro di insindacabilità in ambito disciplinare.

**23.6.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Tribunale del riesame – Rigetto dell'appello cautelare – Critica della linea difensiva dell'indagato - Responsabilità disciplinare – Esclusione - Ragioni.

Non costituisce illecito disciplinare la condotta dei giudici del Tribunale del riesame che, nel rigettare l'appello contro l'ordinanza del Gip reiettiva dell'istanza di revoca degli arresti domiciliari, ripercorrono in motivazione la linea difensiva dell'indagato per negare che nelle ammissioni delle condotte ascritte, oggettivamente dimostrate, possa ravvisarsi una sincera resipiscenza, quando l'interessato neghi la portata penale delle condotte ammesse, poiché in tal caso non viene formulato alcun indebito giudizio personale.

**23.6.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Richiesta di archiviazione - Utilizzo di affermazioni relative al modus operandi dell'indagato – Responsabilità disciplinare – Esclusione - Condizioni.

Non integra illecito disciplinare l'utilizzo da parte del Pubblico Ministero in una richiesta di archiviazione di espressioni fortemente significative in ordine alla condotta tenuta dall'indagato, pur a seguito della sentenza n. 41 del 2024 della Corte costituzionale, quando le stesse siano giustificate dalla necessità, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, di ricostruire i fatti e valutare la condotta istituzionale del soggetto interessato.

**23.5.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Denuncia nei confronti del magistrato - Obbligo di astensione –Insussistenza.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 396/1999 e n. 22540/2018) non sussiste l'illecito disciplinare in capo al magistrato che non si astiene dal giudizio in cui è parte il soggetto che l'ha denunciato penalmente.

**19.4.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Carattere circostanziato della notizia di illecito disciplinare – Requisiti

L'esposto disciplinare non ha il carattere circostanziato prescritto dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 quando, nel segnalare gravi violazioni di legge, contenga deduzioni meramente allusive e generiche e non indichi in modo specifico gli ipotetici errori da parte del magistrato.

**14.4.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Sentenza di rigetto dell'apertura della liquidazione giudiziale – Omessa considerazione di debito nei confronti di soggetto terzo – Responsabilità disciplinare – Esclusione.

Non integra l'illecito disciplinare consistente nella grave violazione di legge, l'omessa considerazione di un debito in capo a società nella sentenza che rigetti l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, quando risulti che l'inesattezza tecnico – giuridica del provvedimento giurisdizionale non sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero indice di un comportamento del tutto arbitrario.

**8.4.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Assunzione del giuramento decisorio da parte del consigliere relatore della causa in appello in presenza di delega da parte del collegio – Violazione di legge - Insussistenza

Non sussiste alcuna violazione di legge in caso di assunzione del giuramento decisorio da parte del solo consigliere relatore della causa in appello, stante la facoltà attribuita al presidente del collegio di delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti.

**8.4.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Istanza di astensione – Obbligo di provvedere né di procedere alla sospensione del procedimento - Insussistenza

Sulla cd. istanza di astensione non vi è da parte del Giudice civile alcun obbligo di provvedere, né vi sono effetti sospensivi sul processo, essendo questi previsti per la sola ricusazione dall'art. 51 c.p.c., con la conseguenza che non sussiste illecito disciplinare in capo al magistrato che prosegue nella attività istruttoria pur in presenza di tale istanza.

**8.4.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile di appello – Partecipazione al collegio che aveva rigettato l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado – Obbligo di astensione – Insussistenza.

Non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato che non si astiene dalla trattazione della causa di cui aveva già conosciuto ai limitati fini del giudizio sull'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, dal momento che l'aver trattato la controversia in sede di procedimento cautelare proposto "ante causam" non costituisce un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.

**23.3.2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Utilizzo a fini probatori di copie cartacee di screenshot – Responsabilità disciplinare – Esclusione.

Non sussiste illecito disciplinare del giudice per le indagini preliminari che attribuisce valenza probatoria alle copie cartacee delle fotografie istantanee dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale compaiono messaggi di testo (cd. screenshot), il cui ingresso nel materiale probatorio è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità

**17/3/2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Decreto di archiviazione - Applicazione di orientamento giurisprudenziale opposto a quello valorizzato in un precedente provvedimento di archiviazione per risolvere la medesima questione – Responsabilità disciplinare – Esclusione - Condizioni.

Non integra illecito disciplinare la condotta del giudice per le indagini preliminari che accolga la richiesta di archiviazione e rigetti l'opposizione della parte offesa, applicando un orientamento giurisprudenziale opposto a quello valorizzato in un precedente provvedimento di archiviazione per risolvere la medesima questione, quando tale orientamento si sia consolidato solo in epoca successiva alla prima archiviazione.

**05/11/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Provvedimento di liquidazione delle spese - Utilizzo di espressioni riferite all'attività del difensore – Assenza di portata denigratoria o offensiva – Esclusiva finalità di supporto all'impianto argomentativo – Grave scorrettezza – Insussistenza.

Non integra l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 109/2006 l'utilizzo in un provvedimento di liquidazione delle spese di espressioni riferite all'attività del difensore che, lette nel contesto argomentativo della motivazione, non abbiano portata denigratoria od offensiva, ma siano finalizzate a supportare l'impianto motivazionale del provvedimento, oltre che pertinenti con l'oggetto della causa.

**23/10/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Perquisizione nei confronti di avvocato non difensore dell'indagato in assenza delle garanzie dell'art. 103 c.p.p. – Applicazione di una delle possibili interpretazioni della norma – Grave violazione di legge – Insussistenza.

Nel caso in cui il pubblico ministero disponga la perquisizione dello studio professionale di un avvocato sottoposto ad indagini, che non sia difensore dell'indagato, escludendo l'applicazione delle garanzie di cui all'articolo 103 c.p.p., non si configura l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 109/2006, avendo egli pur sempre adottato una delle possibili interpretazioni della norma processuale e non risultando tale condotta frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge da parte del magistrato, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto di un livello che deve essere considerato irrinunciabile.

**16/10/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Deposito di sentenza mancante della seconda di tre pagine - Successivo deposito della pagina con l'esclusiva finalità di documentare l'originaria completezza della sentenza nel formato informatico – Illeciti disciplinari funzionali – Esclusione.

Non si configura alcun illecito disciplinare funzionale nella condotta del magistrato che, depositata una sentenza mancante della seconda di tre pagine, senza l'adozione di un provvedimento di correzione, provveda al deposito postumo della pagina mancante al solo fine di documentare l'originaria completezza della sentenza nel formato informatico e, dunque, senza alcuna intenzione di intervenire sul documento originario.

**15/10/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Rapporto informativo del Presidente del Tribunale favorevole alla positiva valutazione di professionalità – Segnalazione dell'abnormità di alcuni provvedimenti poi risultata esclusa - Grave scorrettezza – Insussistenza – Condizioni.

La condotta del Presidente del Tribunale che nel rapporto informativo, pur concludendo favorevolmente per la positiva valutazione di professionalità del magistrato, segnali l'adozione di provvedimenti abnormi, di cui in seguito si accerti la regolarità formale, non costituisce grave scorrettezza qualora non risulti una volontà di screditamento.

**01/10/2024 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Procuratore della Repubblica - Comunicato stampa a tutela di un sostituto accusato di uso indebito delle intercettazioni – Interferenza sulle indagini svolte nei confronti del magistrato – Esclusione – Condizioni.

Il Procuratore della Repubblica che emani un comunicato stampa con cui respinge l'accusa rivolta ad un sostituto di aver utilizzato le intercettazioni in casi non consentiti, non condiziona l'attività d'indagine su tale condotta da parte della diversa Procura competente, se rispetti i parametri di verità, rilevanza e continenza delle espressioni usate.

**01/10/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Intercettazioni nei confronti di avvocato nominato in procedimento amministrativo – Loro utilizzo in altro procedimento penale e rilascio di copie – Violazione degli artt. 103, 269, 270 e 116 c.p.p. - Illecito disciplinare – Configurabilità – Condizioni.

Non costituisce grave violazione degli articoli 103, 269, 270 e 116 c.p.p., ma è il frutto di insindacabile attività interpretativa, la condotta del sostituto Procuratore che disponga una intercettazione dell'utenza telefonica intestata ad un avvocato sull'erroneo presupposto che l'articolo 103 c.p.p. non trovi applicazione nei confronti dei difensori nominati in procedimento amministrativo e poi utilizzi le trascrizioni in altro procedimento penale. Né viola l'articolo 116 c.p.p. il magistrato subentrato nella titolarità del procedimento che autorizzi il rilascio di copie delle intercettazioni dopo che queste abbiano avuto completa discovery nel procedimento in cui furono disposte.

**25/9/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Coassegnazione di procedimento penale - Iscrizione di nuovo procedimento da parte di un coassegnatario senza informativa all'altro – Mancata previsione della fattispecie del documento organizzativo - Gravità della scorrettezza – Esclusione.

La condotta del pubblico ministero che proceda ad iscrizione di autonomo procedimento penale e a successivi attività istruttorie in relazione a notizie di reato emerse in un procedimento di cui è coassegnatario con altro pubblico ministero, senza darne informazione al collega, integra una scorrettezza non grave qualora il documento organizzativo dell'ufficio di appartenenza non disponga alcunché per l'ipotesi specifica.

**24/9/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Motivazione del provvedimento redatta tramite l'uso della tecnica del “copia – incolla” – Irrilevanza ai fini disciplinari – Condizioni.

Non integra illecito disciplinare la redazione della motivazione del provvedimento tramite il ricorso alla tecnica del “copia – incolla” da un blog trovato su internet, qualora la decisione si sia fatta carico della questione di diritto oggetto di causa e il giudice abbia comunque inteso aderire alla giurisprudenza in materia, richiamata nell'articolo pubblicato sul sito.

**19/9/2024 ILLECITI CONSEGUENTI A REATO** - Comunicazione della richiesta di archiviazione di procedimento penale nei confronti di magistrato - Archiviazione predisdisciplinare allo stato degli atti – Possibilità – Condizioni.

La comunicazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale iscritto a carico di magistrato che dia conto, con motivazione congrua, dell'insussistenza dei reati ipotizzati all'atto dell'iscrizione del procedimento e non segnali fatti qualificabili come illecito disciplinare diverso ed ulteriore rispetto a quello dell'art. 4 d.lgs. n. 109 del 2006, consente al Procuratore generale presso la Cassazione l'archiviazione predisdisciplinare allo stato degli atti, con possibilità di riapertura del procedimento ove sopravvengano elementi rilevanti ai fini della valutazione deontologica.

**22/07/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Magistrato di sorveglianza – Rigetto dell'istanza di misure alternative alla detenzione in carcere nei confronti di detenuto affetto da gravi patologie, poi deceduto - Rilevanza disciplinare – Condizioni.

Non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato di sorveglianza che rigetta ripetutamente le istanze difensive per la concessione di misure alternative al carcere nei confronti di detenuto affetto da gravi patologie, poi deceduto, a fronte dell'assenza di idoneo luogo in cui disporre la detenzione domiciliare, nel caso in cui le istanze siano state tempestivamente esaminate e il detenuto sia stato sottoposto alle idonee terapie in sede ospedaliera

**16/07/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Azione di responsabilità civile verso lo Stato ex art. 2 l. n. 117/1988 – Autonomia rispetto al procedimento disciplinare nei confronti del magistrato.

La domanda di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato italiano non comporta automaticamente l'esercizio dell'azione disciplinare, stante l'autonomia di tale procedimento rispetto all'azione civile di cui alla legge n. 117/1988 e la necessità, per darvi corso, dell'individuazione in capo al magistrato di uno degli illeciti normativamente tipizzati.

**10/07/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Esiguità della durata della camera di consiglio prodromica alla pubblicazione di corposa decisione - Responsabilità disciplinare – Insussistenza.

La predisposizione di una bozza di sentenza a seguito dello studio del fascicolo, e prima della discussione e della camera di consiglio, tale da accorciare notevolmente i tempi di decisione, non viola il diritto di difesa, sotto il profilo della intangibilità del contraddittorio e di imparzialità della decisione, e dunque non costituisce illecito disciplinare, rappresentando la bozza una mera ipotesi di decisione sempre modificabile prima del deposito.

**10/07/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Interessamento presso il P.M. su indagini per un reato in danno di conoscenti - Assenza di forme di pressione o di tentativi di condizionamento – Ingiustificata interferenza – Insussistenza.

Non commette l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 109/2006 il magistrato che discuta con il pubblico ministero titolare delle indagini per un grave reato commesso a danno di suoi conoscenti, astenendosi dall'esercitare qualsivoglia forma di pressione o tentativi di condizionamento, escludendosi in tal caso anche solo il pericolo di incidenza sullo svolgimento delle indagini.

**02/07/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva – Accoglimento del reclamo - Responsabilità disciplinare – Insussistenza.

Il giudice civile che, a seguito di reclamo della debitrice esecutata, accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, non risponde in sede disciplinare per violazione dell'art. 2, lett. g), h) ed m) d.lgs. n. 109/2006, in particolare se le doglianze proposte consistono in mere critiche ad un provvedimento giurisdizionale, peraltro conforme ad un indirizzo giurisprudenziale di legittimità e nemmeno sottoposto agli ordinari mezzi di impugnazione, che non è stato condiviso perché contrario alle richieste dell'esponente

**26/06/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti connotati dalla mancanza di rispetto delle regole di buona educazione – Grave scorrettezza – Configurabilità – Condizioni

Non integrano la grave scorrettezza sanzionabile disciplinarmente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 109/2006 i comportamenti che, pur connotati dalla mancanza di rispetto delle regole dell'educazione, non trasmodino in mancanza di rispetto per la dignità della persona o non finiscano per incidere sul buon svolgimento del servizio, essenzialmente in ragione della loro abitudine.

**24/06/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Dovere di astensione – Violazione inconsapevole - Insussistenza dell'illecito

Non sussiste l'illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 2, lettera c, del d.lgs. n. 109/2006, qualora si accerti che il magistrato incompatibile ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.p. e, quindi, obbligato ad astenersi secondo l'art. 36, comma 1, lettera g, c.p.p., per essere stato il GUP che aveva emesso il decreto di rinvio a giudizio e poi, dopo oltre tre anni, il Presidente del collegio d'appello ed estensore della sentenza, sia incorso nella mera dimenticanza di avere già trattato il caso, in ragione del tempo trascorso, della complessità della vicenda processuale, della gravosità dell'impegno lavorativo e dello stesso silenzio mantenuto in udienza dall'imputato e dal suo difensore, difettando nella specie l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

**24/06/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione di legge disciplinarmente rilevante – Condizioni – Rapporto con l'eventuale proposizione del giudizio di impugnazione

L'inesattezza tecnico – giuridica del provvedimento non integra di per sé sola l'illecito disciplinare della violazione di legge di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), a meno che sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, con la conseguenza che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra l'accertamento in sede disciplinare e la proposizione del giudizio di impugnazione, stante la diversità dei piani in relazione ai quali rileva l'eventuale errore.

**13/06/2024 ILLECITI CONSEGUENTI A REATO** - Valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di investigazione – Esclusiva titolarità in capo al PM – Responsabilità disciplinare – Configurabilità solo in caso di macroscopiche omissioni

La valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di investigazione è rimessa al solo pubblico ministero e nessuna prassi o protocollo organizzativo prescrive il compimento di tutti gli atti teoricamente ipotizzabili, ma solo di quelli necessari ed utili, con la conseguenza che il mancato svolgimento di attività di indagine può essere sanzionato in sede disciplinare solo in caso di macroscopiche omissioni da valutarsi necessariamente con un giudizio ex ante.

**06/6/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto – Successiva revoca dell'ordinanza e

concessione della provvisoria esecutorietà – Responsabilità disciplinare – Esclusione

Il giudice civile che, dopo aver disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, revochi l'ordinanza e conceda la provvisoria esecutorietà, non risponde in sede disciplinare né per violazione del dovere di imparzialità, se questa sia solo genericamente invocata dall'esponente, né per violazione dell'art. 2, lett. g), h) ed m) d.lgs. n. 109/2006, che sussiste solo quando l'eventuale inesattezza tecnico – giuridica della decisione sia frutto di scarso impegno, approssimazione, scarsa diligenza, o addirittura di una scelta del tutto arbitraria e il comportamento sia tale da evidenziare un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario.

**16/5/2024 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Pubblicazione di commenti a sfondo sessuale e di contenuto sessista su account social personale aperto al pubblico – Configurabilità di uno degli illeciti extra-funzionali previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 109/2006 - Esclusione.

La pubblicazione di commenti a sfondo sessuale e di contenuto sessista sul proprio account social aperto al pubblico - nel quale il magistrato indichi nel profilo la qualifica e la specifica funzione ricoperta, corredando i dati con la propria immagine fotografica in toga - non rientra in alcuno degli illeciti extra-funzionali previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 109/2006, neppure in quello di cui alla lettera a), non essendo tale comportamento caratterizzato dalla finalità ivi richiesta di ottenere benefici o ingiusti vantaggi per sé o per altri.

**15/5/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Adozione di provvedimenti in materia legata a temi di rilevanza sociale – Pregressa partecipazione a manifestazione pubblica di protesta civica – Rilevanza disciplinare – Esclusione - Condizioni.

Non rientra nelle fattispecie di illecito disciplinare funzionale previste dalle lettere c), d), u) e v) dell'art. 2 del d.lgs. n. 109/2006 e, in generale, non integra violazione del dovere di imparzialità, l'adozione di provvedimenti in una materia legata a temi di rilevanza sociale, in relazione ai quali il magistrato abbia, in passato, partecipato ad una manifestazione di protesta civica, qualora ciò sia avvenuto nell'ambito e nei limiti di un civile dibattito, con modalità lecite, nell'osservanza dei limiti imposti dalle funzioni, senza compromissione di affidabilità, credibilità ed l'immagine di imparzialità della magistratura, ed in mancanza di ogni collegamento diretto dell'oggetto della protesta con procedimenti trattati dal magistrato, trattandosi di condotta espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

**14/5/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI** - Partecipazione a manifestazione pubblica – Invito all'esercizio del diritto di voto quale strumento idoneo anche a combattere la sottocultura mafiosa in presenza del Sindaco uscente ricandidatosi - Rilevanza disciplinare – Esclusione.

Non integra un illecito disciplinare, né funzionale, ai sensi dell'art. 2, lettere u), v) ed aa) del d.lgs. n. 109/2006, che sanzionano specifiche violazioni del dovere di riserbo incidenti sull'attività processuale in corso, né extra-funzionale, ai sensi dell'art. 3, la condotta del magistrato che, nel corso di una manifestazione pubblica di commemorazione delle vittime di strage di mafia, in presenza del

Sindaco del Comune ricandidatosi alle prossime elezioni, senza fare alcun riferimento a questi, si limiti ad esternare le ragioni dell'importanza democratica del diritto di voto, quale strumento idoneo anche a combattere la sottocultura mafiosa.

**7/5/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Provvedimento in senso contrario all'orientamento dello stesso Tribunale sulla medesima questione giuridica – Motivazione puntuale - Attività interpretativa non sindacabile disciplinarmente – Configurabilità

L'adozione di un provvedimento in senso contrario all'orientamento dello stesso Tribunale sulla medesima questione giuridica, se adeguatamente motivato con il puntuale confronto con la giurisprudenza di riferimento, costituisce attività di interpretazione di norme di diritto, non punibile ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 109/2006.

**29/4/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Esposto avverso provvedimento motivato con riferimenti giurisprudenziali tratti da un blog di avvocati – Mancanza di ulteriori deduzioni e di evidenze circa un disimpegno del magistrato - Notizia circostanziata di illecito disciplinare – Esclusione.

L'esperto con cui si deduca genericamente l'erroneità di un provvedimento giurisdizionale per essere motivato, sulla base di un presunto "copia-incolla", con riferimenti giurisprudenziali tratti da un blog di avvocati, in assenza di ulteriori specifiche deduzioni e di evidenze circa un disimpegno del magistrato estensore, non costituisce denuncia circostanziata riconducibile al paradigma dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006 e non, quindi, può giustificare l'iniziativa disciplinare per gli illeciti previsti dall'art. 2, lett. a) ed e).

**18/04/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Archiviazione per prescrizione prima del d.lgs. n. 188/2021 – Apprezamenti sull'attendibilità delle fonti di prova– Mancata espressa affermazione di colpevolezza – Gravità della violazione di legge – Esclusione.

L'emissione di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato che contenga apprezzamenti circa l'attendibilità e la completezza delle fonti di prova a carico dell'indagato, ritenendole riscontrate, contrastando con il principio della presunzione di innocenza, come anche affermato dalla sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale, configura una violazione di legge che, però, non è connotata dalla gravità richiesta dall'art. 2, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006 se il provvedimento sia anteriore al d.lgs. n.188/2021, attuativo della direttiva UE 343/2016, e non si esprima in termini espressi per la colpevolezza o la sicura responsabilità penale dell'indagato.

**4/04/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Adesione consapevole a provvedimenti giurisdizionali di altro magistrato – Responsabilità disciplinare - Esclusione.

La consapevole adesione ad una tesi giurisprudenziale sviluppata in altro provvedimento giurisdizionale ritualmente depositato da altro magistrato nelle fasi anteriori e/o collegate al giudizio non integra l'indebita interferenza di quest'ultimo sull'agire del primo, né configura alcuna responsabilità disciplinare di questi, per avere egli utilizzato i provvedimenti precedentemente emessi, trattandosi di una legittima modalità di esercizio dell'attività giurisdizionale che tende a

valorizzare il precedente giurisprudenziale ed a considerarlo nella sua corretta valenza giuridica di ausilio alla risoluzione della controversia.

**13/03/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico ministero – Requisitorie - Uso di argomentazioni criticabili dal punto di vista logico – giuridico - Responsabilità disciplinare – Configurabilità - Condizioni.

Non sussiste la responsabilità disciplinare del pubblico ministero che nelle sue requisitorie utilizzi argomentazioni fortemente criticabili dal punto di vista logico – giuridico, quando ricostruisca correttamente la fattispecie nella sua analisi complessiva e valuti, con la discrezionalità che connota la funzione, tutti gli elementi costitutivi del reato, dovendosi in tal caso fare applicazione della clausola di salvaguardia imposta dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006.

**27/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice per le esecuzioni civili – Omesso rilievo della nullità della fideiussione per violazione della normativa a tutela del consumatore – Fattispecie anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 9479/2023 –Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006

Il mancato rilievo, da parte del giudice per le esecuzioni civili, della nullità della fideiussione per violazione della normativa europea in tema di tutela dei consumatori, in epoca precedente alla pubblicazione della Sentenza n. 9579/2023 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione che viceversa ne ha sancito l'operatività, non costituisce grave violazione di legge od altro illecito disciplinare, essendo frutto di una valutazione in sede giurisdizionale rientrante nell'ambito di operatività della clausola di copertura di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006.

**20/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Provvedimento motivato con la tecnica del “copia incolla” – Responsabilità disciplinare – Condizioni

Il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell'accorciamento dei tempi di redazione, sempre che la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico- giuridico propri del giudice.

**05/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Magistrato di sorveglianza – Ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni – Rilevanza disciplinare – Condizioni.

Il mero dato oggettivo del superamento del termine processuale di deposito dei provvedimenti non determina l'automatica rilevanza disciplinare della condotta, posto che tale ritardo deve risultare qualificato in quanto reiterato, grave ed ingiustificato, ferma la presunzione relativa di non gravità indicata nella seconda parte della disposizione.

**05/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Magistrato di sorveglianza – Ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni – Scriminante prevista dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006 - Configurabilità – Condizioni.

In caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti, ricorre l'esimente dell'art. 3 bis quando la fattispecie sia realizzata nel suo aspetto tipico ma il fatto non risulti in concreto, per le circostanze che lo connotano, capace di menomare il bene giuridico protetto, che è quello della tempestività della pronuncia di giustizia sotto il profilo della ragionevolezza del tempo delle decisioni, sicché a tal fine occorre che i ritardi, pur gravi e reiterati, per un verso non abbiano fatto venir meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi, e per altro non abbiano compromesso, in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione, l'immagine del magistrato nell'ambiente in cui egli opera.

**31/01/2024 ILLECITI EXTRAFUNZIONALI** - Partecipazione di magistrato ad un convegno organizzato da partito politico concernente riforme in tema di giustizia - Libera manifestazione del pensiero – Configurabilità.

Il mero svolgimento di relazione di carattere tecnico a convegno organizzato da partito politico, avente ad oggetto le riforme della giustizia, non costituisce illecito extrafunzionale e deve essere fatto rientrare nelle forme consentite di manifestazione del pensiero.

**24/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti (art. 2, co.1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006) – Configurabilità – Condizioni.

Perché sia integrato l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) i comportamenti devono comunque riferirsi ai rapporti personali tra colleghi all'interno dello stesso ufficio, e investire le relazioni di tipo personale che intercorrono con soggetti che tali relazioni hanno intessuto con il magistrato per il ruolo che questi svolge, dal momento che il bene giuridico specifico tutelato dalla richiamata norma consiste essenzialmente in quello del buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua stessa unitarietà funzionale.

**24/01/2024 ILLECITI CONSEGUENTI A REATO** - Interviste con critiche all'operato di componenti di altro ordine giudiziario – Natura diffamatoria – Esclusione – Condizioni.

Non comportano la responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 4 lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 le critiche rivolte dal magistrato nel corso di interviste a giornali ed a trasmissioni televisive all'operato di altri magistrati appartenenti ad altro ordine giudiziario, che, pur contrassegnate da taluni accenti aspri, e sconvenienti, non superino il limite valido ad integrare il reato di diffamazione, mantenendo complessivamente il rispetto della dovuta continenza.

**24/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Intervista su vicende personali anche di carattere giudiziario – Insinuazioni e sospetti di gravi irregolarità a suo danno entro il limite della continenza - Responsabilità disciplinare – Esclusione.

Non sussiste illecito disciplinare nel caso di affermazioni rilasciate da magistrato nel corso di un'intervista in relazione a proprie vicende personali, in cui pur esprimendo dietrologie, insinuazioni o sospetti di gravi irregolarità sul conto di altri magistrati, l'autore non travalichi il limite della continenza, sicché non vengano integrati gli estremi del reato di diffamazione, costituendo le dichiarazioni esplicitazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e in particolare del diritto di critica

**23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti – Scriminante di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 – Configurabilità – Condizioni.

Nel caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti, pur gravi e reiterati, il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza e comportare l’applicazione della scriminante di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, quando gli stessi non abbiano fatto venire meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi e, per altro, non abbiano compromesso l’immagine del magistrato nell’ambiente giudiziario in cui egli opera in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione.

**23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti – Scusabilità - Indici di valutazione.

Per valutare la scusabilità del ritardo nel deposito dei provvedimenti deve tenersi conto di una serie di indici di valutazione, quali laboriosità e operosità del magistrato, gravosità degli impegni da assolvere, qualità professionali, eventuali valutazioni positive di professionalità, plurime funzioni esercitate, carico di lavoro su di esso pendente, complessità dei procedimenti da trattare, lacune nell’organico dell’ufficio presso cui si presta servizio, esistenza di apprezzabili impedimenti di tipo familiare o di salute.

**23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti - Piano di rientro – Implicito riconoscimento del rilievo disciplinare - Esclusione.

L’adozione di un piano di rientro non costituisce, in sé, un indice della gravità e della natura ingiustificata del ritardo nel deposito dei provvedimenti, trattandosi di soluzione organizzativa finalizzata a garantire il recupero dell’efficienza dell’ufficio, con la conseguenza che, anche in caso di sua predisposizione, occorre verificare l’idoneità dei ritardi ad integrare l’illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q, del d.lgs. n. 109 del 2006.

**22/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra avvocato ed imputato – Trascrizione nei brogliacci da parte della polizia giudiziaria – Mancata indicazione nelle informative e nelle richieste di proroga - Responsabilità del P.M. – Condizioni.

Non è punibile disciplinarmente, per violazione dell’art. 103 c.p.p., il pubblico ministero che non ha controllato i brogliacci delle intercettazioni trasmesse dalla polizia giudiziaria contenenti trascrizioni sommarie delle conversazioni tra imputato ed avvocato, quando manchino elementi di sospetto circa irregolarità da parte della P.G. e tali conversazioni non siano riportate nelle informative e nelle richieste di proroga, né siano utilizzate nel giudizio, non essendo esigibile la lettura di tutti i brogliacci informatici e sussistendo il legittimo affidamento nella correttezza dell’attività della polizia giudiziaria.

**18/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Espressioni o valutazioni contenute nei provvedimenti giudiziari – Violazione del dovere di correttezza – Condizioni.

L'uso di espressioni o valutazioni contenute nei provvedimenti giudiziari può costituire una grave scorrettezza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 109 del 2006 qualora esso sia diventato l'occasione, utilizzata in modo strumentale dal magistrato, per raggiungere un proprio fine individuale diverso da quello di giustizia, situazione da escludersi nel caso di adozione di espressione oggettivamente "forti", ma non estranee al thema decidendum.

**15/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico ministero – Ritardo nell'esercizio dell'azione penale – Rilievo disciplinare – Condizioni.

Nel caso di ritardo nell'esercizio da parte del pubblico ministero i parametri legislativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 109 del 2006, corrispondenti a reiterazione, gravità ed ingiustificatezza, non possono prescindere dalla valutazione altresì dei tempi fisiologici della riflessione del pubblico ministero, ossia di quello spatium deliberandi a questi indispensabile per la ponderata formazione, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del proprio convincimento e delle proprie determinazioni tra istanza di archiviazione e richiesta di rinvio a giudizio.

**04/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice per le indagini preliminari – Valutazioni poco lusinghiere nei confronti dell'indagato nel provvedimento di archiviazione - Rilevanza disciplinare – Condizioni.

L'utilizzo, da parte del giudice per le indagini preliminari, di valutazioni poco lusinghiere nei confronti dell'indagato nel provvedimento di archiviazione - salvo che siano configurabili illeciti disciplinari relativamente alla definizione del procedimento, per violazione dei doveri di cui agli art. 1 e 2 del D.lgs. n. 109 del 2006 - non integra responsabilità disciplinare quando la motivazione non esorbiti dal perimetro di competenza del giudice od esprima considerazioni negative sul conto dell'indagato prive del requisito della pertinenza rispetto al thema decidendum.

**03/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico ministero – Iscrizione nel registro degli indagati del difensore dell'indagato - Sindacabilità in sede disciplinare – Condizioni.

L'opzione investigativa del Pubblico Ministero di procedere all'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nominativo del difensore dell'indagato, costituisce un'attività di valutazione del fatto che può essere apprezzata dal giudice disciplinare quando costituisce conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno, insufficiente ponderazione e limitata diligenza, ovvero sia il risultato di un comportamento del tutto arbitrario, in quanto determinato da dolo o colpa grave.

**03/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico ministero – Audizione di terzo quale persona informata sui fatti e non come imputato di reato connesso – Sindacabilità in sede disciplinare – Condizioni.

La scelta del pubblico ministero di escutere in qualità di persona informata sui fatti un soggetto indagato in procedimento connesso ha rilievo disciplinare solo quando abbia carattere manifestamente irragionevole o abnorme, ossia tale da porsi al di fuori di ogni schema giuridico, adottata in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, tale da mettere in rilievo non il risultato interpretativo dell'attività giurisdizionale, bensì il comportamento deontologicamente deviante del magistrato.

**03/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile - Provvedimenti adottati in procedimento di divisione – Inesattezza tecnico-giuridica - Sindacabilità in sede disciplinare – Condizioni.

L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude che la loro inesattezza tecnico giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del magistrato, a meno che sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario.

**05/12/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nell'emissione di provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis Dlgs. n. 109 del 2006 -Configurabilità- Condizioni.

È riconducibile alla fattispecie di scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del D.lgs. n. 109 del 2006 il ritardo nell'emissione del provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel caso in cui il ritardo medesimo sia di pochi giorni e si tratti di un episodio isolato nell'ambito di un eccellente percorso professionale del magistrato, a condizione che la vicenda non abbia determinato alcun discredito per l'ordine giudiziario.

**29/11/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Contenuto della dichiarazione di astensione del giudice – Riferimento a fatti oggetto di altro procedimento - Integrazione di illecito disciplinare- Esclusione.

Non integra alcuna ipotesi di illecito disciplinare, la condotta del magistrato che, al fine di spiegare le ragioni della sua astensione, faccia riferimento a specifici atti del processo da cui intendere essere sollevato, ove tale riferimento sia pertinente alla richiesta di astensione; né tale condotta può ritenersi una forma di condizionamento del futuro giudizio, in quanto il procedimento incidentale di astensione è destinato ad esaurire i suoi effetti con la sostituzione del giudice.

**21/11/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Intervento su ristretto gruppo su social media su un affare trattato in passato dal magistrato - Violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o definiti (art. 2, comma 1, lett. u) - Condizioni.

Non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. u) del D.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del magistrato che intervenga nell'ambito di una conversazione su un ristretto gruppo social, avente ad oggetto un affare trattato in passato dal magistrato ma ormai definito, ove detto intervento non violi la riservatezza dell'affare medesimo e non leda in alcun modo diritti altrui.

**21/11/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Omissione, non dolosa, della comunicazione delle situazioni di incompatibilità, art. 2, comma 1, lettera b) - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis del D.lgs. n. 109 del 2006-Configurabilità- Condizioni.

Al di fuori delle ipotesi di deliberata volontà di sottrarre la valutazione sulla situazione di incompatibilità al vaglio del CSM, la tardiva comunicazione ex art. 19 R.D. n. 12 del 1941 è riconducibile alla fattispecie di scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del D.lgs. n. 109 del 2006, ove la condotta manchi, in concreto, di offensività ed in particolare quando l'oggettiva alterità delle funzioni svolte dai coniugi magistrati - assegnati a settori totalmente diversi anche in ragione della struttura complessa dell'ufficio - abbia impedito qualsiasi interferenza nello svolgimento dell'attività

giudiziaria, con esclusione di ricadute negative, sia in punto di concreta amministrazione della giustizia, sia in punto di immagine e prestigio dell'ordine giudiziario.

**15/11/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 109 del 2006 - Criteri di valutazione.

Non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 109 del 2006- o, quantomeno, rientra fattispecie di scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis – il ritardo infra-annuale nel deposito di provvedimenti riguardante un numero ristretto di casi nell'ambito di un contesto statistico di elevata produttività del magistrato e, comunque, non ingiustificati, in considerazione di un oggettivo aggravio della posizione lavorativa, rilevabile anche dalla promiscuità delle funzioni svolte dal magistrato medesimo.

**14/11/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inserimento accidentale di una espressione sconveniente in un provvedimento giudiziario a seguito di utilizzazione di sistema di dettatura vocale - Configurabilità di illecito disciplinare- Esclusione.

L'inserimento accidentale nel testo di un provvedimento giudiziario, non incidente sul suo contenuto e frutto di un'errata traduzione da parte del sistema di dettatura vocale, non integra l'illecito disciplinare di cui di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 109 del 2006, trattandosi di disagio non intenzionale e non riferibile ad un superficiale approccio lavorativo da parte del magistrato, proprio in considerazione della peculiarità del funzionamento e dell'insidiosità del mezzo tecnico.

**29/10/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Attività interpretativa e valutativa — Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n.109/2006 – Applicabilità alla requisitoria orale del Pubblico Ministero - Condizioni.

La clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.109/2006, si applica anche alla requisitoria orale del Pubblico Ministero, in quanto i suoi contenuti sono esercizio dell'attività giurisdizionale ed esorbitano dalla valutazione disciplinare quando siano pertinenti all'attività di indagine e di valutazione delle prove e non siano palesemente esuberanti.

**23/10/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudizio civile - Parte - Pregressa collaborazione col giudice - Assenza di frequentazione personale - Obbligo di astensione - Insussistenza.

Non è configurabile l'illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione (articolo 2, lettera c, d.lgs. n. 109 del 2006) nel caso di trattazione da parte del giudice di una controversia civile in cui sia parte un appartenente al personale amministrativo di un diverso ufficio giudiziario presso il quale, in epoca risalente, abbia collaborato in modo non continuativo con il magistrato, quando non sia insorto un rapporto di amicizia o di frequentazione.

**03/10/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) – Relazioni personali del magistrato - Condizioni

L'obbligo di astensione ha carattere formale ed è riferibile a qualsiasi atto che ingeneri, se non il rischio, quanto meno il sospetto di parzialità di chi lo compie e, quanto alle relazioni personali del magistrato, sorge solo in presenza di situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli dell'istituto, come il conseguimento ed il soddisfacimento di interessi personali.

**02/10/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (art. 2, c. 1, lett. q, d.lgs. n. 109/2006) – Grave malattia e dimostrazione di laboriosità nel periodo considerato – Configurabilità dell'illecito

Qualora siano imputabili al magistrato plurimi ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti (nella specie relativi a misure di prevenzione), non si configura l'illecito disciplinare del reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 109/2006) quando tali ritardi siano conseguenza esclusiva della malattia che ha colpito il magistrato e delle sue assenze giustificate, costituendo ulteriore causa giustificativa il fatto che, nell'arco di tempo considerato, egli abbia definito un rilevante numero di procedimenti, pur con un carico di lavoro più gravoso rispetto a quello dei colleghi a causa del maggior numero di nuove assegnazioni, ed abbia dimostrato un recupero di tempestività.

**21/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Assunzione di incarichi extragiudiziari senza autorizzazione del C.S.M. (art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) - Procedura semplificata – Svolgimento dell'incarico prima del decorso dei termini previsti – Possibilità - Condizioni.

Non commette l'illecito disciplinare di assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del C.S.M. (art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) il magistrato che, quando l'incarico sia autorizzabile con procedura semplificata di silenzio assenso, abbia, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e succ. mod., iniziato l'attività prima del decorso dei termini previsti, assumendosene la responsabilità, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere l'autorizzazione e sempre che non gli sia stato comunicato il parere contrario all'espletamento dell'incarico da parte del dirigente dell'ufficio di appartenenza.

**12/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico Ministero – Espressioni utilizzate in un atto redatto a sostegno delle proprie determinazioni processuali – Violazione del dovere di correttezza - Condizioni.

Le espressioni utilizzate dal Pubblico Ministero in un atto redatto a sostegno delle proprie determinazioni processuali, possono assumere rilevanza disciplinare soltanto se si risolvano in mere intemperanze verbali del tutto estranee alla finalità della decisione o siano rivelatrici del perseguimento di uno scopo diverso da quello di giustizia.

**05/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) - Giudice civile di appello – Trattazione del procedimento cautelare in primo grado - Insussistenza.

Non risponde dell'illecito disciplinare della consapevole violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109/2006, il componente del collegio civile di appello che abbia, in primo grado, conosciuto e trattato la controversia in veste di giudice relatore nell'ambito del relativo procedimento cautelare.

**05/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) - Giudice civile – Trattazione di controversie analoghe - Insussistenza.

Non può costituire motivo di astensione del Giudice e conseguente inosservanza del relativo obbligo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109/2006, il fatto che lo stesso abbia, in precedenza, giudicato su controversie analoghe.

**26/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Ottenimento di prestiti o agevolazioni (art. 3, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 109/2006) - Presupposti.

Non si configura l'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n.109/2006, quando i prestiti o le agevolazioni non siano in alcun modo ricollegabili all'esercizio delle funzioni, ma siano riconducibili ad un rapporto esclusivamente personale e provengano da un soggetto incensurato all'epoca dei fatti che non abbia procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario del magistrato, ovvero presso altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello.

**25/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici (art. 2, comma 1, lett. n, d.lgs. n. 109/2006) – Compilazione delle schede cautelari post dibattimentali.

Non configura l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109/2006, la condotta del giudice penale il quale - a fronte di un provvedimento organizzativo del Presidente di Sezione che chiedeva ai magistrati di compilare “personalmente” le schede cautelari post dibattimentali ai sensi dell'art.165 bis disp. att. cod. proc. pen. “evitando di delegare l'adempimento ai tirocinanti o ai funzionari addetti all'ufficio del processo” - pur non avendo vergato di suo pugno alcuni dati compilativi della scheda, l'abbia sottoscritta, perché in tal modo attesta il personale controllo del suo contenuto, attribuendosi l'esclusiva responsabilità della redazione della stessa, in conformità con lo spirito e la finalità della disposizione organizzativa.

**11/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Obbligo di astensione – Giudice penale e difensore figli di cugini – Prossimo congiunto – Esclusione – Gravi ragioni di convenienza – Condizioni

L'obbligo di astensione per essere il difensore un prossimo congiunto, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. f, c.p.p., va osservato con riferimento ai soggetti indicati con tale qualità dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che non si configura quando il giudice penale ed il difensore sono figli di cugini, fermo restando che, nel caso di intensità di rapporti e di frequentazioni con il difensore, detto obbligo sussiste per ragioni di grave convenienza (art. 36, lett. h, c.p.p.).

**04/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Manifestazione del pensiero del magistrato su temi generali di carattere politico o culturale – Rilevanza disciplinare – Riferibilità ai soli illeciti tipizzati.

La manifestazione del pensiero, da parte del Magistrato, su temi generali di carattere politico o culturale, può ritenersi disciplinarmente rilevante, per il principio di tipicità degli illeciti disciplinari, solo quando sia diffamatoria (art. 4, lett. d, del d.lgs. n. 109 del 2006), o costituisca violazione del dovere di correttezza e di riserbo prevista da una delle fattispecie tipizzate dagli artt. 2 e 3, non potendo invocarsi la generica violazione del generale dovere di riserbo previsto dall'art. 1 (Fattispecie relativa alla pubblicazione su sito internet di un articolo da parte di un magistrato).

**07/06/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico ministero – Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 2, lett. c, del d.lgs. n.109 del 2006 - Condizioni.

L'obbligo del pubblico ministero di astenersi per ragioni di grave convenienza sussiste, con riferimento alla trattazione in udienza di procedimenti nei quali il difensore dell'imputato o della parte civile abbia avuto in passato un rapporto professionale conflittuale con persone vicine al magistrato, solo in presenza di situazioni oggettivamente suscettibili di far ipotizzare che la mancata astensione possa essere volta al conseguimento di finalità di carattere personale.

**30/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile - Errore percettivo fonte di rimedio revocatorio - Illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni.

L'errore percettivo fonte di rimedio revocatorio ai sensi degli articoli 395, comma 4, c.p.p. e 391 bis c.p.c., non integra automaticamente l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile previsto dalla norma si configura soltanto in presenza di un errore grave, segno di negligenza inescusabile, frutto di condotta approssimativa e grossolana, idonea a pregiudicare il prestigio dell'ordine giudiziario.

**24/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Divieto di pubbliche dichiarazioni o interviste relative a soggetti coinvolti in affari in trattazione (art. 2, comma 1, lett. v, e 5 d.lgs. n. 109/2006) - Dichiarazioni a distanza di anni senza riferimenti specifici - Insussistenza.

Deve escludersi la violazione del dovere di riserbo sugli affari in corso di trattazione o la lesione indebita dei diritti altrui nelle generiche dichiarazioni, rese a distanza di nove anni dai fatti, dal pubblico ministero che si era occupato delle indagini su di una vicenda, ribadendo la meticolosità delle indagini compiute e l'impossibilità di addivenire all'identificazione di alcuni soggetti rimasti ignoti. Non è neppure configurabile la violazione del divieto dell'art. 5, d. lgs. n. 109 del 2006, allorché il magistrato non faccia riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento oppure al processo pendente in fase di appello. Per il magistrato, come per qualunque altro cittadino, la manifestazione del pensiero è libera e costituzionalmente garantita, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della Costituzione.

**18/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109/2006) – Perquisizione nello studio di un avvocato per la sua attività di

amministratore di sostegno - Omessa comunicazione al Consiglio dell'Ordine - Insussistenza dell'illecito.

L'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, deve ritenersi integrato nel caso in cui si accerti che la violazione di legge è frutto di un atteggiamento del magistrato di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità sotto un livello che deve essere considerato irrinunciabile. Pertanto, va esclusa tale violazione nel caso di perquisizione presso lo studio di un avvocato indagato per peculato, in relazione alla sua attività di amministratore di sostegno, poiché le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non sono volte a tutelare, comunque, chi eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge, e non possono trovare applicazione qualora non venga in rilievo la tutela della funzione difensiva. Parimenti non può ritenersi "grave" violazione di legge l'omessa comunicazione dell'esercizio dell'azione penale al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, avuto riguardo alla circostanza che la condotta di reato esulava dall'attività forense in senso stretto, né presentava particolari connessioni con quest'ultima.

**11/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI** - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Inerzia del pubblico ministero che abbia arrecato danno alla persona offesa – Condizioni

L'inerzia del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini, censurabile soltanto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006 quando arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, deve ritenersi fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d. lgs. n. 109 del 2006, quando l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, in considerazione della lesione arrecata al bene specifico tutelato dalla fattispecie in valutazione (la regolarità e legittimità del procedimento penale) e quando l'immagine del magistrato non risulti concretamente pregiudicata (non avendo avuto il fatto alcuna eco, né clamore).

**11/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, art. 2, comma 1, lett. v) - Violazione del divieto dell'art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006 – Fattispecie - Insussistenza

Non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 109 del 2006, per violazione dell'art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui un Procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico e nella forma del "comunicato stampa", previsto dal comma 1 della norma, fornisca elementi coerenti con quanto riportato in una ordinanza cautelare e desumibili dalle dichiarazioni dell'indagato, che coinvolgano una associazione con finalità di solidarietà sociale risultata poi estranea ai fatti oggetto di indagine.

**04/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comunicazione di una situazione di incompatibilità al CSM -Delibazione favorevole – Successivo tramutamento - Omessa reiterazione della comunicazione – Violazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 109/2006 – Scarsa rilevanza – Configurabilità

Comunicazione di una situazione di incompatibilità al CSM -Delibazione favorevole – Successivo tramutamento - Omessa reiterazione della comunicazione – Violazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 109/2006 – Scarsa rilevanza – Configurabilità

**03/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato (art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 109/2006) – Condizioni

Ai fini della configurabilità dell'illecito di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta dell'interferente deve essere idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio dell'altro magistrato, condizioni che non si verificano quando il magistrato contattato non sia effettivamente assegnatario del procedimento o la richiesta gli pervenga quando ha già assunto la decisione (applicazione di Sezioni Unite n. 27434/2017).

**28/04/2023 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO** - Reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, art. 4, comma 1, lett. d).

La configurabilità dell'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs.n.109/2006 non è subordinata alle valutazioni assunte dal giudice penale dovendosi valutare la condotta del magistrato in un'ottica disciplinare; tuttavia, ove il giudice penale-anche nei casi di dichiarata improcedibilità del reato o estinzione dello stesso- abbia affermato l'inconsistenza di elementi fattuali integranti la condotta penale, tale accertamento non può ritenersi irrilevante sul versante disciplinare.

**19/04/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, art. 2, comma 1, lett. e) – Nozione – Fattispecie - Insussistenza

Per ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato deve intendersi ogni azione o iniziativa di intromissione (attraverso il contatto diretto con il collega o con le persone che si trovino a stretto contatto con quest'ultimo) diretta ad influire sull'autonomo percorso decisionale del magistrato preposto alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale, compiuta senza alcuna connessione con l'esercizio legittimo delle funzioni giudiziarie, che deve risultare idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario. Conseguentemente, non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato, persona offesa di un reato, telefoni alla cancelleria dell'ufficio GIP in epoca successiva alla definizione dell'udienza preliminare, per chiedere informazioni relative al procedimento, non avendo ricevuto la notificazione del decreto che dispone il giudizio.

**03/04/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109/2006) - Esecuzione immobiliare – Determinazione del giusto prezzo dell'immobile in sede di vendita esecutiva – Insussistenza dell'illecito

La determinazione del c.d. giusto prezzo dell'immobile costituisce una valutazione di merito da parte del giudice dell'esecuzione, incensurabile quale violazione di legge, rientrando nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, relativa all'attività di interpretazione di norme di diritto, di valutazione del fatto e delle prove (nella specie, per giunta, la valutazione era stata confermata anche a seguito dell'opposizione).

**24/02/2023 ILLECITI DISCIPLINARI** - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis.d.lgs. n.109/2006- Criterio della doppia verifica.

Nella ipotesi in cui il bene giuridico individuato dal legislatore per uno specifico illecito disciplinare non coincida con quello generale protetto dall'art. 3 bis – consistente nella irrilevanza della condotta che non abbia arrecato concreta compromissione dell'immagine pubblica del magistrato- il giudizio di “scarsa irrilevanza del fatto” dovrà, innanzitutto, tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico “specifico” tutelato dall'illecito disciplinare tipico e, solo ove l'offesa arrecata non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se, quello stesso fatto, abbia determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato. Solo in caso di esito negativo di entrambe le verifiche, sarà applicabile l'esimente della scarsa rilevanza del fatto.

**20/02/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006) – Condizioni – Fattispecie.

Non commette l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006 (comportamento abitualmente o gravemente scorretto) il magistrato che, in un contesto di forti problemi organizzativi e logistici dell'ufficio, si rivolga in due occasioni ad un funzionario di segreteria con fare offensivo, prepotente ed autoritario, non potendosi la condotta definire né abituale (in quanto tale concetto evoca la nozione penalistica dell'agire “sistematicamente”), né grave, in ragione del comprovato clima di forte tensione originato anche dai citati problemi organizzativi e logistici, in quanto ne consegue il ridimensionamento del valore e della portata delle scorrettezze commesse.

**30/01/2023 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare - Esclusione.

La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex lege n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l'eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l'obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari previsti con riferimento alle violazioni rilevanti in materia di provvedimenti (in particolare, dall'art. art. 2, lettere h, g, m, ff) d.lgs. n. 109 del 2006).

**23/01/2023 ILLECITI DISCIPLINARI** - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis - Omessa reiterazione ex art. 18 ord. giud. in occasione della proposizione di domanda per ufficio semidirettivo – Rilevanza – Condizioni

Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, l'inosservanza dell'obbligo di reiterare la comunicazione di una situazione di potenziale incompatibilità, in occasione della domanda per un ufficio semidirettivo, laddove tale situazione sia stata già comunicata al C.S.<m. e favorevolmente deliberata e rispetto alla quale non siano intervenute modificazioni, risultando evidentemente insuscettibile di ledere il bene tutelato dall'art. 2, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006.

**21/12/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nell'iscrizione nel registro degli indagati della notizia criminis ex art.335 c.p.p. o omesso aggiornamento della

iscrizione- Configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all' art. 2, comma 1, lett. g) - Condizioni

La valutazione in ordine al contenuto degli atti che possono contenere notizie di reato è compito precipuo ed esclusivo del Pubblico Ministero e il momento in cui sorge l'obbligo di iscrizione immediata, non coincide con la ricezione degli atti medesimi, ma con il momento in cui – avuto riguardo alla necessità ed ai tempi di valutazione ed approfondimento- il Pubblico ministero sia posto in grado di apprezzarne la valenza indiziaria. Ne consegue che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali della prescrizione di doverosità dell'iscrizione, è censurabile in sede disciplinare, sotto il profilo della grave violazione di legge, soltanto ove la stessa si collochi al di fuori del “giuridicamente discutibile” o sia del tutto implausibile o arbitraria. PS: Si tratta della archiviazione delle dichiarazioni di Amara in relazione al reato di cui all'art. 2 legge n.17/82. A parte la moltitudine di pronunce delle Sezioni Unite e di massime nostre anche recentissime, non è possibile fare riferimento a fatti specifici che consentirebbero il riconoscimento all'esterno del provvedimento di archiviazione disciplinare. Così la massima, seppur generica, ribadisce la non coincidenza tra momento cronologico della ricezione e momento valutativo da parte del PM e i confini della grave violazione di legge nella valutazione di iscrizione rimessa al PM

**14/12/2022 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge -Giudizio di Cassazione - Rigetto della richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Rilevanza disciplinare- Esclusione.

Non integra l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera g, d.lgs. n. 109 del 2006, il mancato accoglimento da parte della Corte di Cassazione dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dato che, benché sussista l'obbligo del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza, a questi spetta pur sempre verificare l'esistenza dei presupposti del rinvio, con la conseguenza che, qualora questo sia stato motivatamente negato, si rientra nell'ambito dell'attività interpretativa in relazione alla quale opera la clausola di salvaguardia dell'art.2 del d.lgs. n.109 del 2006, che sottrae tale attività alla responsabilità disciplinare (conf. RG 1790/2019).

**25/11/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice Sezione Lavoro- Denuncia per mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art.1, comma 48 legge n.92/2012- Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, art. 2, comma 1, lett. g).- Esclusione.

Il termine di 60 giorni previsto per l'opposizione nel c.d. rito “Fornero” non ha carattere di termine perentorio ex lege, ma ordinatorio; ne consegue che la fissazione da parte del Presidente di Sezione dell'udienza di trattazione del ricorso oltre tale termine, non assume, di per sé, rilievo disciplinare, specie se motivata da oggettive esigenze di gestione del ruolo.

**25/11/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, art. 2, comma 1, lett. c).- Magistrato che ignori di trovarsi nelle condizioni fattuali che gli imporrebbero l'astensione- Sussistenza dell'illecito disciplinare- Esclusione.

L'illecito disciplinare di cui art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n.109/2006 prevede una “consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione” e, di conseguenza, esorbita dal suo ambito di applicazione l'ignoranza “di fatto” della condizione che impone l'astensione.

**27/10/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Diniego di anticipazione di udienza richiesta dalla parte offesa o danneggiata nel procedimento penale- Configurabilità di illecito disciplinare - Condizioni.

Non integra illecito disciplinare il diniego di anticipazione dell'udienza richiesto dalla persona offesa o danneggiata dal reato, qualora il provvedimento sia adeguatamente motivato e tenga conto della legittima istanza della persona offesa a vedere celebrare il processo (ad esempio in prossimità della prescrizione), ma anche della necessità per l'Autorità Giudiziaria di modulare la trattazione dei processi secondo criteri complessivi, oggettivi e predeterminati, derogabili solo in presenza di comprovate esigenze di trattazione prioritaria.

**11/07/2022 AZIONE DISCIPLINARE – OBBLIGATORIETÀ** - Diniego di giustizia – Accertamento – Obbligo di esercizio dell'azione disciplinare – Sussistenza – Esclusione – Ragione.

L'illecito civile della violazione del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di cui all'art. 2 della legge n. 117 del 1988, non costituisce di per sé fattispecie disciplinare tipica, sicché il relativo procedimento di accertamento non determina l'obbligo di esercizio dell'azione disciplinare; il termine "devono", impiegato dall'art. 9 legge n. 117 del 1988 con riferimento ai titolari dell'azione medesima, è conseguenza del mancato coordinamento di tale legge con la tipizzazione degli illeciti disciplinari operata dal d.lgs. n. 109 del 2006.

**22/06/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109/2006 – Giudice per le indagini preliminari – Provvedimenti non definitivi – Sussistenza – Esclusione

Non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 109 del 2006 la condotta tenuta dal g.i.p. che autorizza la proroga delle indagini preliminari e rigetta la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo che aveva rivestito il ruolo di giudice delegato al fallimento e aveva inviato la relazione del curatore fallimentare alla Procura per quanto di competenza; invero non è possibile sindacare in sede disciplinare le determinazioni assunte dal giudice per le indagini preliminari in materia di proroga o di patteggiamento, trattandosi di provvedimenti non definitivi e di censure che attengono in via esclusiva al merito dei provvedimenti adottati, che devono essere necessariamente contestati nei modi indicati dalle norme processuali (artt. 37 e ss. cod. proc. pen.).

**17/06/2022 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Assunzione di incarichi extragiudiziari senza autorizzazione del C.S.M.- Fattispecie.

Fermo il generale principio della necessità di autorizzazione del CSM all'espletamento di incarico extragiudiziario da parte del personale di magistratura e fermo il generale divieto di esercizio anticipato dell'attività medesima, non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del magistrato che - chiamato da un'istituzione pubblica (nella specie il Ministero della Giustizia) ad assumere, a titolo gratuito, un incarico di collaborazione presso una commissione di studio – abbia richiesto regolare autorizzazione nel rispetto della procedura, ma abbia iniziato a svolgere l'incarico medesimo (per ragioni di urgenza insite nella tipologia di attività ed incompatibili con l'iter previsto dalla Circolare in materia), prima di ottenere una formale autorizzazione da parte del CSM, il quale, tuttavia, non ha espresso, in seguito, alcun diniego esplicito alla richiesta autorizzativa

**18/05/2022 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione trattato dal magistrato, art. 3, comma 1, lett. b).

L'iscrizione nel registro degli indagati - mediante assegnazione in automatico ad un Sostituto Procuratore - del nominativo di una persona con cui il Procuratore della Repubblica ha rapporti di convivialità, non configura l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 109 del 2006 a carico di quest'ultimo, in quanto egli non 'ha trattato' direttamente il procedimento penale e purché, una volta venutone a conoscenza, abbia immediatamente interrotto ogni ulteriore frequentazione con l'indagato

**13/05/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, art. 2, comma 1, lettera g). - Rapporti tra travisamento dei fatti e illecito disciplinare.

Ai fini della integrazione dell'illecito disciplinare di cui all' art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 109/2006, il travisamento di un fatto deve essere grave, conseguente ad un'inescusabile trascuratezza e deve aver dato luogo ad una decisione sbagliata, idonea a compromettere il prestigio dell'autorità giudiziaria.

**02/04/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lett. c)

Non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 109 del 2006 la condotta di un sostituto procuratore della Corte di Cassazione che non si astiene dalla redazione di una requisitoria avente ad oggetto l'affidamento di figli in caso di violenza domestica dopo aver partecipato ad un convegno - inerente proprio la violenza domestica, l'affidamento dei figli e la c.d. PAS, a commento di un arresto delle Sezioni Unite civili sul tema, esaltandone le potenzialità a vantaggio delle donne vittime di violenza domestica - al quale hanno partecipato anche gli avvocati di una delle parti del procedimento civile "senza effettuare alcun riferimento al procedimento medesimo ancora sub iudice, nel quale uno degli avvocati difendeva una parte" e nel quale non sono stati toccati i fatti oggetto di detto ultimo procedimento. La cognizione disciplinare, infatti, stante il principio di tipizzazione degli illeciti, è condizionata dalla prospettazione di fatti e condotte specifici, non da valutazioni soggettive dell'esponente, come tali inidonee ad integrare i connotati minimi di una denuncia circostanziata.

**11/03/2022 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nell'iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di una persona – Configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all' art. 2, comma 1, lettera g) - Condizioni.

Non ha rilievo disciplinare l'avvenuta iscrizione di un soggetto a distanza di un periodo di tempo, anche apprezzabile, dal ricevimento di una notizia criminis, ove sussistano motivi tali da rendere ragionevole l'intervallo temporale, necessario al puntuale apprezzamento della notizia di reato sotto il profilo della sua compiutezza, precisione e completezza di circostanze.

**04/03/2022 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, art. 2, comma 1, lett. g) – Incidente di costituzionalità – Sospensione del procedimento – Revoca – Requisiti – Esclusione

Non integra la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), la decisione del collegio giudicante di proseguire il giudizio a quo, nonostante la pendenza dell'incidente di costituzionalità, laddove, in

manca di un divieto formale e assoluto di revoca della sospensione del procedimento in attesa della decisione (art. 23 della l. n. 87 del 1953), sussistano circostanze che ragionevolmente la giustificano, qualora siano in gioco diritti fondamentali

**09/02/2022 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO** - Illecito nel caso di reato è estinto per qualsiasi causa o se l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, art. 4, comma 1, lett. d) – Presupposti - Poteri dell'organo disciplinare

Ai fini della integrazione dell'illecito di cui all'art. 4, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006 è necessaria l'esistenza di un serio quadro indiziario, che consenta di ritenere provata, con ragionevole e plausibile grado di consistenza, la commissione di un reato, non potendo l'iniziativa disciplinare assumere caratteri meramente esplorativi, finalizzati alla ricerca degli elementi costitutivi di reato (e quindi dell'illecito disciplinare) e non al vaglio degli stessi.

**27/01/2022 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Giudicato civile – Efficacia vincolante nel procedimento disciplinare – Esclusione – Fondamento

La definizione del giudizio di responsabilità civile del magistrato, anche con condanna passata in giudicato, non ha efficacia vincolante nel procedimento disciplinare, attesa l'indipendenza degli ambiti processuali, sancita dal combinato disposto dagli artt. 6, comma 2, e 20 d.lgs. n. 109 del 2006, restando dunque fermo il potere-dovere di accertare se sussistano violazioni riconducibili ad una delle fattispecie tipizzate previste da quest'ultimo (conforme decr. arch. n.1296 del 2018).

**27/01/2022 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Obbligatorietà dell'azione disciplinare – Esclusione – Ragioni – Principio di tassatività – Limiti

L'art. 9 L. n. 117 del 1988, nella parte in cui dispone che i titolari dell'azione disciplinare “devono” esercitarla, non prefigura l'inevitabile esercizio dell'azione disciplinare per la mera proposizione in sede civile della domanda risarcitoria nei confronti del magistrato. L'illecito disciplinare ipotizzabile nel caso di proposizione dell'azione ex lege n. 117 del 1988 - alla luce sia delle norme di detta legge, sia del d.lgs. n. 109 del 2006 - non è, infatti, costituito dal mero esperimento dell'azione risarcitoria e neppure dall'accertamento dell'eventuale fondatezza della stessa. L'illecito è, invece, integrato dalla condotta tenuta dal magistrato, invocata nel giudizio risarcitorio quale fatto costitutivo della relativa pretesa, sempre che sussistano violazioni riconducibili ad una delle fattispecie tipizzate previste da quest'ultimo, con la conseguenza che in sede disciplinare si impone la preliminare verifica della sussistenza di violazioni riconducibili ad una delle fattispecie tipizzate previste dal d.lgs. n. 109 del 2006 (v. anche Corte cost. n. 169 del 2021).

**23/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, art. 2, comma 1, lett. d) – Direzione dell'udienza da parte del Presidente del collegio – Prescrizioni del Capo dell'Ufficio per l'emergenza epidemiologica – Applicazione – Sussistenza – Esclusione.

Non integra la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), il comportamento del Presidente di un collegio della Suprema Corte di Cassazione, che all'inizio dell'udienza inviti le parti a contenere i

propri interventi in ottemperanza delle prescrizioni – condivise il Consiglio Nazionale Forense – impartite dalla Prima Presidenza circa la tenuta delle udienze pubbliche per ragioni di contenimento del rischio epidemiologico ove tale esortazione non sia arbitraria e sia contenente, seppur rivolta alla parte in modo assai deciso e reiterato, in quanto estrinsecazione dei poteri di direzione dell'udienza lui attribuiti.

**15/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, art. 3, comma 1, lett. h) – Presupposti – Condizioni.

Ai fini della integrazione dell'illecito di cui all'art. 3, lett. h), del d. lgs. n. 109 del 2006 è necessaria l'esistenza di contatti continuativi e significativi con le forze politiche locali o nazionali o con appartenenti con il mondo associativo, non essendo sufficiente la loro presunzione dedotta dalla sola candidatura sostenuta da disparate liste elettorali.

**15/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, art. 3, comma 1, lett. h) – Formazione di un nuovo partito – Presunzioni generiche – Esclusione.

Ai fini della integrazione dell'illecito di cui all'art. 3, lett. h), del d. lgs. n. 109 del 2006 per poter affermare l'esistenza di una partecipazione sistematica alla vita politica dei partiti è necessaria che vi sia la prova che il magistrato abbia tenuto un comportamento finalizzato alla formazione di un movimento nuovo, costituente, anch'esso, una diversa forma di partecipazione alla vita di un partito; difatti non si può desumere ciò dalla sola presumibile sussistenza di una lunga campagna elettorale e di contatti e approcci con partiti politici e suoi appartenenti, se tali comportamenti non abbiano avuto una formale esternazione.

**09/11/2021 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) – Condizioni.

Ai fini della integrazione dell'illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, non è sufficiente la commissione di un qualsiasi errore da parte del magistrato, essendo, invece, necessario che questo sia stato determinato da una condotta caratterizzata da approssimazione, frettolosità o limitata diligenza.

**03/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, art. 2, comma 1, lett. d) – Utilizzo di espressioni “forti” nella motivazione del provvedimento giurisdizionale nei confronti dell'attività difensiva svolta – Requisito della grave scorrettezza – Condizioni

Ai fini della integrazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), le espressioni utilizzate nella redazione della motivazione di un provvedimento giurisdizionale si connotano del requisito della gravità quando siano estranee al thema decidendum e utilizzino toni ironici o inutilmente polemici, tali da costituire gratuita diffamazione dell'attività difensiva.

**28/10/2021 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO** - La fattispecie dell'art. 4, comma 1, lett. b) – Decreto penale di condanna per lesioni personali colpose conseguenti a violazione del codice della strada – Condizioni

Ai fini della integrazione dell'illecito disciplinare conseguente alla commissione di un reato colposo avente ad oggetto violazione delle disposizioni del codice della strada, deve valutarsi se la condotta accertata in sede penale presenti- per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità, idoneo a ledere l'immagine del magistrato, ossia se dal fatto emergano elementi incidenti sui profili di autorevolezza ed autocontrollo che devono caratterizzare la figura del magistrato anche fuori dello svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

**13/04/2021 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Disciplina della nomina del c.t.u. – Esistenza di rapporti di episodica collaborazione editoriale e/o convegnistica – Rilevanza disciplinare – Esclusione.

Non sussistono gli elementi costitutivi degli illeciti dell'art. 2, comma 1, lettere c) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso di nomina da parte del giudice di un consulente tecnico, qualora sussistano rapporti episodici e saltuari di collaborazione scientifica e/o convegnistica, inidonei a prefigurare un rapporto "di speciale intensità", tale da determinare l'obbligo di astensione e da rendere ipotizzabile che la nomina sia stata effettuata in violazione di legge.

**30/03/2021 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge ex art. 2, comma 1, lett. g) - Scelte investigative del pubblico ministero nella conduzione delle indagini – Fattispecie.

Non integra l'illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del Pubblico Ministero il quale, nel condurre le indagini, ritenga di privilegiare alcuni strumenti di acquisizione delle prove rispetto ad altri, essendo affidata alla discrezionalità del Pubblico Ministero la scelta in ordine alle modalità, ai tempi ed ai contenuti specifici delle indagini preliminari, disciplinarmente censurabile nel caso di gravissime e macroscopiche omissioni, da valutarsi con un giudizio ex ante.

**26/02/2021 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge ex art. 2, comma 1, lett. g) – Preventiva, informazione del Procuratore della Repubblica al P.G. distrettuale - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 118-bis disp att. C.p.p. il Procuratore della Repubblica deve dare notizia al Procuratore Generale della Corte di Appello quando procede a indagini per taluno dei delitti previsti da detta disposizione e, conseguentemente, non integra l'illecito dell'art. 2, lettera g), del d.lgs. n. 109 del 2006 l'omessa informazione nel caso in cui proceda per reati diversi dai predetti.

**26/02/2021 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) – Preventiva, informazione del Procuratore della Repubblica al P.G. distrettuale – Occasionalità della condotta – Esclusione.

Non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 l'omessa preventiva informazione del Procuratore Generale della Corte di Appello da parte del Procuratore della Repubblica che proceda per reati diversi da quelli previsti dall'art. 118 bis disp.att. cod.proc.pen, ove tale condotta – dovendo comunque ritenersi dovuta l'informazione, in applicazione della circolare

del C.s.m. sull'organizzazione degli Uffici di procura, quando necessaria in base a dette direttive e per le finalità da queste stabilite -, per la sua occasionalità e per le circostanze del caso concreto escludono la sussistenza della gravità della scorrettezza ed una colpevole inosservanza del generale principio di leale collaborazione.

**08/09/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico Ministero- Delega di indagini ad ufficio di polizia giudiziaria non territorialmente competente- Rilievo disciplinare- Esclusione.

Non riveste rilevanza disciplinare la delega delle indagini del Pubblico Ministero in favore di polizia giudiziaria non rientrante nella competenza del proprio Ufficio, in quanto la ripartizione territoriale e organizzativa delle articolazioni di polizia giudiziaria non ha carattere inderogabile e la scelta del Pubblico Ministero in merito, è insindacabile, in conformità con il disposto degli artt.109 Cost. e 58 cod.proc.pen.

**16/07/2020 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

L'esposto con il quale si prospetta l'illecito disciplinare consistente nella violazione di legge costituisce una notizia circostanziata, qualora contenga la precisa indicazione degli asseriti errori commessi, con la puntuale indicazione altresì delle norme che si assumono violate, evidenziando inoltre le ragioni della palese difformità dell'esegesi contestata dagli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina; tale onere è più stringente, quando l'esposto - soprattutto se sottoscritto dalla parte senza l'assistenza di un difensore tecnico - riguardi un provvedimento impugnabile (o già impugnato) e lo stesso consista e si risolva in una sollecitazione al controllo delle proprie tesi al di fuori della sede giudiziaria ordinaria ed in violazione del contraddittorio con la controparte.

**16/07/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Presidente relatore di causa civile – Modalità di svolgimento della camera di consiglio – Adozione di provvedimenti interlocutori - Fattispecie.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del d. lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui il presidente del collegio, quale relatore di una causa civile, abbia svolto la camera di consiglio con modalità informali, qualora siano state assunte decisioni meramente interlocutorie (nella specie, rimessione della causa sul ruolo), sempre che sia stata garantita l'effettiva interlocuzione con i giudici che compongono il collegio medesimo (nella specie, tramite contatti telefonici).

**15/07/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti – Lettura della sentenza civile in udienza – Richiesta di chiarimenti del soccombente – Riferimenti del giudice all'eventuale sostituzione del difensore – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui un giudice civile, dopo la lettura della sentenza in udienza, avvicinato dalla parte soccombente, che richiedeva chiarimenti sulla decisione ritenuta ingiusta, abbia posto termine alla discussione prospettando alla parte la possibilità di cambiare avvocato, se non soddisfatta, qualora, per le modalità della vicenda per il contenuto e la finalità della considerazione, debba

escludersi la formulazione di un apprezzamento in ordine alla qualità professionale o all'operato del difensore.

**15/07/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione – Giudice per le indagini preliminari – Denuncia della parte offesa per fatti del procedimento – Rilevanza – Esclusione.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il giudice per le indagini preliminari ometta di astenersi dalla trattazione di un procedimento penale, benchè sia stato denunciato dalla parte offesa in relazione a fatti concernenti il procedimento stesso, in quanto l'obbligo di astensione per grave inimicizia si configura solo ove quest'ultima sia reciproca ed originata da rapporti privati, estranei al processo.

**02/07/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti – Camera di consiglio – Modalità informali – Rilevanza – Fattispecie.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 109 del 2006, qualora la camera di consiglio per l'adozione di un provvedimento collegiale civile sia stata svolta con modalità non puntualmente rispettose delle prescrizioni che la regolano, sempre che le stesse risultino comunque tali da avere garantito l'effettività dell'interlocuzione e la formazione collegiale della decisione (nella specie, il relatore, dopo un'interlocuzione avvenuta in maniera rapida per la semplicità del caso, aveva inviato ai componenti del collegio il "file" del provvedimento, al fine di consentire loro di esprimere un eventuale disaccordo).

**30/06/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione del dovere di riserbo del magistrato – Pubbliche dichiarazioni riguardanti soggetti coinvolti in procedimenti in corso di trattazione -Rilievo disciplinare- Condizioni.

Non costituisce violazione del dovere di riserbo disciplinarmente censurabile la condotta del magistrato che, in un contesto istituzionale, renda pubbliche dichiarazioni aventi ad oggetto affari giudiziari in trattazione o, comunque, non ancora definiti, ove tali dichiarazioni siano, nel loro complessivo contenuto, riconducibili e pertinenti alla finalità istituzionale dell'intervento pubblico.

**29/05/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Condotta scorretta ex art. 2, comma 1, lettera d) -Pubblico ministero- Requisitoria orale- - Riferimenti alla posizione di altro coindagato già assolto per i medesimi fatti.

Il riferimento operato dal P.M., nel corso della requisitoria orale, alla condotta di un coindagato - già assolto, per i medesimi fatti, in separato procedimento - non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d). d.lgs. n. 109/2006, qualora non consista in intemperanze verbali del tutto estranee alla decisione, nè sia finalizzato al raggiungimento di uno scopo diverso da quello di giustizia.

**29/05/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile – Nozione – Limiti.

Ai fini dell'integrazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2016 (che prevede come tale il caso in cui il provvedimento sia viziato da travisamento del fatto

determinato da negligenza inescusabile) occorre che il travisamento del fatto abbia assunto rilevanza giuridica nella motivazione, determinando l'adozione di un provvedimento ingiusto.

**18/05/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge - Giudizio di Cassazione – Mancato accoglimento della richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Rilevanza disciplinare- Esclusione.

Non integra l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera g, d.lgs. n. 109 del 2006, il mancato accoglimento da parte della Corte di Cassazione dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dato che, benchè sussista l'obbligo del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza, a questi spetta pur sempre verificare l'esistenza dei presupposti del rinvio, con la conseguenza che, qualora questo sia stato motivatamente negato, si rientra nell'ambito dell'attività interpretativa in relazione alla quale opera la clausola di salvaguardia dell'art.2 del d.lgs. n.109 del 2006, che sottrae tale attività alla responsabilità disciplinare.

**18/05/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti – Espressioni inappropriate in sentenza – Rilevanza – Esclusione – Condizioni.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora nella motivazione della sentenza, nell'esaminare la modalità di conduzione dell'interrogatorio dell'indagato da parte del p.m. e del g.i.p., siano utilizzate espressioni inappropriate, quali 'anomalia' e 'atipicità', se le stesse non trascendano i limiti di congruenza e di continenza rispetto alle esigenze e finalità della motivazione.

**08/04/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Attività del pubblico ministero - Completezza e sufficienza delle indagini - Omissione di atto investigativo – Verifica in sede disciplinare – Limiti

Nel sistema dell'illecito disciplinare tipizzato l'attività del P.M. nella conduzione delle indagini e nelle scelte processuali allo stesso riservate dal codice di rito penale può assumere rilievo qualora dia luogo all'adozione di provvedimenti abnormi (art. 2, lettere m, n, ff), ovvero privi di motivazione (art. 2, lettera l), oppure connotati da travisamento dei fatti (art. 2, lettera h), o se egli incorra in violazione di legge, sempre che dette violazioni assurgano ai livelli di gravità previsti dalle disposizioni incriminatrici e siano conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza. In particolare, con riguardo all'attività d'indagine, l'art. 358 c.p.p. stabilisce che il P.M. compie ogni "attività necessaria" ai fini delle "determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale" cui fa richiamo l'art. 326 c.p.p., senza tuttavia specificarne il contenuto, sicchè – ferma la possibile rilevanza disciplinare dell'inerzia investigativa (nel caso ad esempio, di omissione di ogni attività ulteriore rispetto alla mera delega di indagini, non seguita da nessun'altra attività) – deve ritenersi che la valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di indagine sia rimessa al P.M. Nessuna prassi o protocollo investigativo prescrive infatti il compimento di tutti gli atti teoricamente esperibili in una determinata situazione e, quindi, la rilevanza in sede disciplinare dell'omissione di un atto investigativo (ad eccezione di gravissime e macroscopiche ipotesi, da valutarsi con giudizio ex ante) non può essere dedotta da ricostruzioni alternative, basate su mere ipotesi esplorative ed astratte, disancorate dal complesso degli elementi oggettivi acquisiti (la richiesta è stata accolta dalla S.D. con l'ord. n. 91 del 2020).

**29/03/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Giudice civile – Sentenza ex. art. 281 sexies – Omessa indicazione a verbale della lettura – Grave violazione di legge ex art. 2, comma 1, lettera g) – Insussistenza

Nel caso di decisione di un processo civile a seguito di trattazione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'omessa indicazione a verbale da parte del giudice dell'avvenuta lettura della sentenza con cui lo stesso è definito (nella specie, per essere cessata la materia del contendere), anche alla luce dell'interpretazione 'non formale' data dalla giurisprudenza di legittimità delle prescrizioni dettate dalla suindicata disposizione (v. Cass. n. 22519/18; n. 19908/18; n. 5689/16), può dare luogo ad una violazione processuale censurabile con i rimedi previsti dal codice di rito civile e che, tuttavia, non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006.

**23/03/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Dovere di riserbo – Dichiarazioni ad organi di stampa su temi di politica giudiziaria – Dichiarazioni rese da un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura – Rilevanza disciplinare – Esclusione

Nel sistema dell'illecito disciplinare tipizzato, la violazione del dovere di riserbo - in disparte i casi nei quali può assumere rilievo sotto il differente profilo deontologico, nel caso di violazione dei precetti del codice etico - è disciplinarmente censurabile nei casi di cui all'art. 2, lettere u), v), aa), d.lgs. n. 109 del 2006, che non sono ipotizzabili in riferimento a dichiarazioni rese ad organi di stampa da parte di un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura, quando aventi ad oggetto temi generali di politica giudiziaria, in relazione alle quali opera peraltro la causa di non punibilità di cui all'art.32-bis della legge n. 195 del 1998.

**20/03/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Processo penale – Ammissione di parte civile – Ente esponenziale – Erronea valutazione degli interessi rappresentati dall'ente – Rilevanza disciplinare – Limiti

L'ammissione da parte del giudice penale della costituzione come parte civile di un ente avente quale fine primario quello della tutela di interessi coincidenti con l'interesse leso dal reato, oggetto di un dato processo penale, esige una valutazione strumentale anche ad evitare l'indiscriminata estensione della legittimazione conseguente a qualunque rivendicazione di detto ente. Nondimeno, la valutazione eventualmente erronea è riconducibile all'attività di interpretazione scriminata ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, censurabile con i rimedi previsti dal codice di rito penale, qualora il provvedimento non mostri profili di macroscopica anomalia.

**26/02/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comunicazione della situazione di incompatibilità ex art. 19 ord. giud., effettuata in occasione della domanda di trasferimento ex art. 3, legge n. 133 del 1988- Omessa comunicazione successiva al trasferimento – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare dell'art.2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato abbia chiesto di essere trasferito ad un dato ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 133 del 1998 (avente ad oggetto il "trasferimento del coniuge"), prospettando la potenziale situazione di incompatibilità relativa al rapporto di coniugio, ai sensi dell'art.19 dell'ordinamento giudiziario, qualora – disposto il trasferimento dal C.s.m. – detto magistrato (ed il coniuge) non abbia reiterato come prescritto la comunicazione di detta situazione, reputando, sia pure erroneamente, che la valutazione in ordine alla stessa fosse stata già operata dal Consiglio superiore all'atto della deliberazione del trasferimento, e ciò ancora più in quanto, richiesta

dalla Prima Commissione del C.s.m. detta comunicazione, il Consiglio giudiziario aveva formulato, all'unanimità, parere negativo in ordine alla sussistenza della medesima e la prima Commissione aveva disposto l'archiviazione della pratica.

**26/02/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Giudice civile – Proposta conciliativa formulata dal giudice – Coincidenza con la posizione di una parte – Condotta gravemente scorretta – Esclusione

Non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006 il comportamento del giudice che, nel corso di processo civile, sottoponga alle parti una proposta conciliativa, coincidente con la tesi di una di esse, ritenendola adeguata alla fattispecie concreta con valutazione che, anche alla luce dell'art. 185-bis c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. (norma quest'ultima, in virtù della quale ai fini del carico delle spese processuali il giudice può tenere conto del rifiuto ingiustificato della parte alla proposta conciliativa) deve ritenersi insindacabile in sede disciplinare.

**29/01/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Procedimento a carico di ignoti – Autorizzazione del p.m. al rilascio copia – Illecito dell'art. 2, lettera g) – Esclusione

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, per difetto di una grave violazione di legge inescusabile, nel caso di autorizzazione da parte del P.M., su richiesta di alcune persone offese, al rilascio di copia degli atti di un procedimento penale iscritto contro ignoti e di successiva interpretazione della memoria difensiva, da queste depositata, come denuncia ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.p., sulla base della quale sono svolte ulteriori attività investigative.

**28/01/2020 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Esposto anonimo – Rilevanza ai fini delle sommarie indagini preliminari – Presupposti e limiti

L'esperto anonimo, inutilizzabile nel procedimento penale (art. 333, comma 3, c.p.p.), non costituisce denuncia circostanziata ed è inidoneo a dare corso alle sommarie indagini preliminari nel procedimento disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), in difetto della prospettazione di fatti specifici, soprattutto se consiste e si risolve in un'istanza di contenuto meramente esplorativo, diretta a sollecitare un'attività sostanzialmente ispettiva che esula dalle attribuzioni della Procura Generale della Corte di cassazione.

**23/12/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Sostituto procuratore – Esercizio dell'azione penale in difetto di previo conferimento con il procuratore aggiunto – Violazione dei criteri organizzativi – Illecito dell'art. 2, lettera n) – Insussistenza – Fattispecie

Non sussiste l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora un sostituto procuratore inoltri al GUP una richiesta di rinvio a giudizio, senza prima "conferire" con il Procuratore aggiunto di riferimento - in difformità dei criteri organizzativi dell'ufficio e di quanto stabilito all'atto della delega -, qualora si tratti di un'unica ed isolata violazione, ascrivibile ad errore incolpevole del magistrato (nella specie, il sostituto aveva trasmesso il fascicolo ad altro procuratore aggiunto, diverso da quello 'competente', donde l'equivoco in cui era incorsa la segreteria, ritenendo avvenuta la sottoposizione della richiesta al Procuratore aggiunto competente).

**12/12/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Procuratore della Repubblica – Dichiarazioni alla stampa – Illustrazione della tesi accusatoria parzialmente respinta dal G.I.P. – Violazione del dovere di riserbo – Insussistenza - Fattispecie

Nel sistema dell'illecito disciplinare tipizzato, la violazione del dovere di riserbo - in disparte i casi nei quali può assumere rilievo sotto il differente profilo deontologico, nel caso di violazione dei precetti del codice etico - è disciplinarmente censurabile nei casi di cui all'art. 2, lettere u), v), aa), d.lgs. n. 109 del 2006, che non ricorrono qualora un Procuratore della Repubblica rilasci alla stampa dichiarazioni sull'attività del proprio ufficio, esprimendo opinioni tecniche sulla correttezza dell'interpretazione posta a base di atti di un'indagine preliminare (nella specie, le dichiarazioni erano state rilasciate dopo l'esecuzione di una misura cautelare, descrivendo alla stampa la ricostruzione accusatoria - in parte non condivisa dal G.I.P. -, senza violare alcun segreto trattandosi di fatti oggetto dell'ordinanza stessa e, pertanto, conoscibili dalla opinione pubblica).

**09/12/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Presidente di corte d'assise – Lettura del dispositivo – Reazione alle contestazioni del pubblico – Comportamento scorretto ex art. 2, comma 1, lettera d) - Esclusione – Fattispecie

Non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del presidente di una corte d'assise, il quale, durante la lettura del dispositivo, a fronte di una reazione verbalmente violenta del pubblico, batta per tre volte il palmo della mano sul banco e rappresenti ai contestatori possibili ipotesi di reato a loro carico, in conseguenza della condotta tenuta, trattandosi di azione finalizzata a superare una condizione impeditiva all'esercizio della funzione (il procedimento, a seguito della richiesta di fissazione di udienza, è stata reiterata ed accolta dalla S.DE., con sentenza n. 97 del 2020).

**26/11/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Obbligo di residenza - Illecito di cui all'art.2, comma 1, lettera p) – Presentazione dell'istanza di autorizzazione a risiedere fuori sede – Formulazione di parere favorevole da parte del Consiglio giudiziario- Sussistenza dell'illecito - Esclusione

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, lettera p), d.lgs. n. 109 del 2006 (che sanziona l'inosservanza da parte del magistrato dell'obbligo di residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio, in assenza di autorizzazione) nel caso in cui il magistrato abbia presentato istanza di autorizzazione a risiedere 'fuori sede', sulla quale abbia reso parere favorevole il Consiglio giudiziario.

**20/11/2019 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Esposto anonimo – Inutilizzabilità- Ragioni.

L'esperto anonimo, inutilizzabile nel procedimento penale (art. 333, comma 3, c.p.p.), non costituisce denuncia circostanziata ed è inidoneo a dare corso alle sommarie indagini preliminari nel procedimento disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), in difetto della prospettazione di fatti specifici, soprattutto se consiste e si risolve in un'istanza di contenuto meramente esplorativo, diretta a sollecitare un'attività sostanzialmente ispettiva che esula dalle attribuzioni della Procura Generale della Corte di cassazione.

**13/11/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Emissione di provvedimenti privi di motivazione (art. 2, comma 1, lettera l) – Sentenza penale – Presupposti

La redazione di una sentenza penale con motivazione approssimativa, a tratti carente, e tuttavia idonea a consentire la comprensione della ratio decidendi non integra gli estremi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), d. lgs. n. 109 del 2006.

**12/11/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Presidente di collegio civile – Difensore coautore di opera collettanea – Rilevanza – Esclusione – Condizioni.

Non ricorrono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato (nella specie, presidente di un collegio civile) ometta di astenersi dalla trattazione di un procedimento nel quale una delle parti sia difesa da un avvocato che sia stato coautore di un'opera scientifica collettanea (alla quale abbia partecipato detto magistrato), frutto di un'iniziativa editoriale isolata, non sussistendo il requisito dell'abitualità e frequenza di rapporti.

**11/11/2019 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare - Esclusione

La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex lege n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l'eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l'obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, ovvero di altro illecito disciplinare (nella specie, l'atto di citazione prospettava anche un diniego di giustizia, per ritardo nell'adozione di un provvedimento, escluso, per difetto del requisito della reiterazione di cui all'art. 2, lettera q).

**07/11/2019 PROCEDIMENTO PREDISCIPLINARE** - Provvedimento conclusivo – Accesso agli atti da parte dell'esponente a seguito di sua richiesta – Esclusione

Non può essere accolta la richiesta, avanzata dall'esponente, di accesso al provvedimento di archiviazione disposto all'esito della fase predisciplinare e di comunicazione dei nominativi dei responsabili del procedimento, con conseguente impossibilità di ostensione degli atti relativi alla suddetta fase, connotata, in considerazione della ratio e della finalità del procedimento e degli interessi coinvolti dallo stesso, dal carattere della riservatezza sia nei confronti dell'esponente, sia nei confronti del magistrato cui è riferibile la notizia di un eventuale illecito disciplinare.

**16/10/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Magistrato fuori ruolo – Configurabilità – Fattispecie

Ai fini della responsabilità disciplinare rileva lo status dell'appartenenza all'ordine giudiziario, che non viene meno per il fatto che al magistrato siano state conferite funzioni diverse da quelle giurisdizionali (nella specie, per l'espletamento di attività presso il Ministero della Giustizia), in quanto il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo status;

conseguentemente, a suo carico ipotizzabili gli illeciti c.d. funzionali anche in relazione ai compiti svolti in posizione di fuori ruolo, specie se tale collocazione sia stata disposta in quanto magistrato ordinario (come accade per l'espletamento di funzioni presso il Ministero della giustizia), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza disciplinare, il d.lgs. n. 109 del 2006 non distingue tra funzioni giurisdizionali e non, all'art. 1 fa riferimento, senza alcuna distinzione, alle funzioni "attribuite" al magistrato e nell'art. 2 contempla plurime fattispecie, alcune delle quali possono essere integrate anche nel caso di esercizio di funzioni non giurisdizionali.

**25/09/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Pubblico ministero – Assegnazione di più procedimenti a carico di una stessa persona in base ai criteri organizzativi – Rilevanza – Esclusione

La trattazione da parte di un magistrato del P.M. di una pluralità di procedimenti penali concernenti la stessa persona ed al predetto assegnati nell'osservanza delle direttive contenute nei criteri organizzativi dell'ufficio, non costituisce motivo di astensione agli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, dato che le gravi 'ragioni di convenienza' ex art. 52 c.p.p. non possono ritenersi integrate dalla 'conoscenza' dell'indagato per motivi di ufficio.

**19/09/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Condotta scorretta ex art. 2, comma 1, lettera d) – Impiego di espressioni inappropriate in sentenza – Rilevanza disciplinare – Presupposti – Fattispecie

I provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili in sede disciplinare sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza, qualora siano caratterizzati da espressioni verbali consistenti in intemperanze del tutto estranee alla decisione e/o rivelatrici della finalizzazione di strumentalizzazione della decisione a scopi individuali diversi da quello di giustizia. Pertanto, non sussistono gli elementi dell'illecito di cui all'art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora le espressioni ritenute inappropriate dall'esponente siano prive di portata offensiva e denigratoria e siano state utilizzate allo scopo di esplicitare le ragioni dell'inattendibilità della persona offesa (nella specie, in una sentenza penale, il giudice aveva scritto che la parte offesa "aveva preso di mira" l'imputato "sfogando su di lui le sue ansie", ritenendo che le dichiarazioni di detta parte "fossero il risultato di un'ossessione").

**24/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) – Concessione delle attenuanti generiche – Valutazione dei comportamenti della persona offesa – Rilevanza – Limiti

La valutazione compiuta dal giudice penale in ordine ai comportamenti della persona offesa al fine di stabilire i presupposti della concessione delle attenuanti generiche non integra l'illecito ex art. 2, comma 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora non costituisca atto abnorme e non sia frutto di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.

**23/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Omessa comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera dd) – Presidente di sezione o di collegio – Omessa segnalazione del ritardo nel deposito di una sola sentenza – Sussistenza dell'illecito – Esclusione.

Non è ipotizzabile l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 109 del 2006 a carico del Presidente della sezione (o del Collegio giudicante), qualora l'omessa segnalazione si riferisca al

ritardo di un giudice della sezione o del collegio nel deposito di un unico provvedimento, in quanto detto obbligo sussiste soltanto nel caso di configurabilità di un comportamento disciplinarmente rilevante per il redattore della sentenza (e, quindi, della reiterazione nel ritardo dei depositi).

**23/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) –Ritardo nel deposito di un'unica sentenza – Rilevanza - esclusione

Non configura l'illecito di cui all'art. 2 comma 1, lettera q), d. lgs. n. 109 del 2006 il ritardo nel deposito di un'unica sentenza da parte del giudice, componente di un collegio penale, che peraltro non assurga ad una soglia di intollerabilità.

**22/07/2019 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare - Esclusione.

La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex lege n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, i presupposti dell'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l'eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l'obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a detta responsabilità; conseguentemente, siffatta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, ovvero di altro illecito disciplinare.

**19/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti.

L'iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la notizia criminis; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l'illecito di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, ai fini dell'insorgenza di detto obbligo occorre che sia acquisita una notizia di reato in termini di oggettiva configurabilità della stessa, e cioè occorre che sussista una base fattuale idonea a configurare un fatto come sussumibile in una data fattispecie di reato; quindi, va esclusa la sussistenza di detto illecito, qualora la decisione di non procedere all'iscrizione non risulti frutto di una valutazione abnorme e palesemente erronea (nella specie, è stata giudicata incensurabile la scelta del P.M. di richiedere l'archiviazione senza previamente identificare i carabinieri di una stazione denunciati quali presunti responsabili del reato di abuso d'ufficio del quale erano stati esclusi gli estremi, rilevando altresì che lo stesso sarebbe stato, in tesi, anche prescritto).

**17/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Modifica di un orientamento giurisprudenziale – Illeciti dell'art. 2, lettere d), g) – Configurabilità – Esclusione

La modifica di un pregresso orientamento giurisprudenziale, stabilizzatosi presso un determinato ufficio, in ordine ad una determinata questione (nella specie, concernente l'esclusione di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, nel caso di rinvio del processo penale per repliche del P.M. e di lettura del dispositivo avvenuta senza che il Collegio si ritirò in camera di consiglio, ovvero dopo lo svolgimento di una camera di consiglio durata pochi minuti) non integra l'illecito dell'art. 2, lettera

g), d.lgs. n. 109 del 2006, se sia stata motivata anche mediante riferimento ad una pronuncia della Corte di cassazione, circostanza questa che esclude altresì una condotta scorretta, ex art. 2, lettera d), in danno dei giudici di primo grado che, sulla scorta del pregresso orientamento, avevano osservato la prassi poi ritenuta illegittima.

**17/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamento scorretto ex art. 2, comma 1, lettera d) – Art. 3-bis - Presupposti – Fattispecie

Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del sostituto procuratore che, nel corso di una riunione con il Procuratore della Repubblica e con gli altri colleghi dell'ufficio avente ad oggetto l'eventuale iscrizione di un p.p. nei confronti di una persona in relazione alle dichiarazioni da questa rese ad una Commissione parlamentare, ometta di comunicare che egli era stato audito da detta Commissione (condotta astrattamente riconducibile all'art. 2, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006), in considerazione del carattere isolato della violazione e dell'inesistenza di conseguenze negative, anche in ordine alla conduzione delle indagini.

**13/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Illecito di cui all'art.2, comma 1, lettere m) ed ff) – Presupposti - Fattispecie

Non integra l'illecito di cui all'art.2, comma 1, lettere m) ed ff), d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del giudice delegato che abbia effettuato con ritardo la costituzione del Comitato dei creditori, rientrando la valutazione di rimandare i tempi della stessa in una scelta interpretativa, non implausibile, confortata, tra l'altro, dalla prassi corrente degli Uffici Giudiziari, secondo cui - qualora nessuno degli aventi diritto manifesti preventivamente la disponibilità ad assumere l'incarico - è prassi di non procedere alla nomina del Comitato dei creditori prima dell'esame dello stato passivo e, anche successivamente all'approvazione dello stesso, prima che il curatore abbia acquisito la disponibilità dei creditori.

**08/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inerzia nelle indagini – Rilevanza - Presupposti

Non costituisce condotta di rilievo disciplinare l'inerzia nelle indagini da parte del P.M., anche se consistente nel mancato svolgimento di attività di approfondimento di una denuncia, qualora detta omissione risulti giustificata nella richiesta di archiviazione con l'indicazione che le doglianze svolte nella stessa erano sostanzialmente reiterative di quelle formulate in una precedenza denuncia definita con archiviazione.

**21/06/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ordine di custodia nella cassaforte della cancelleria di documenti prodotti in originale nel corso di causa civile- Rilevanza disciplinare - Esclusione

La disposizione impartita, nel corso di una causa civile, dal Presidente della Sezione, di assunzione di particolari modalità di custodia (nella specie, nella cassaforte della cancelleria), di documenti prodotti in originale, con la dicitura “ferma restando la possibilità anche per la controparte di prendere visione degli stessi quando lo ritenga opportuno”, non integra gli estremi di un illecito disciplinare, in quanto la stessa rientra nelle attribuzioni del predetto magistrato e non arreca, in concreto, un pregiudizio alle esigenze difensive.

**11/06/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica- Revoca della delega di indagine conferita ad un Sostituto a seguito della insorgenza di un contrasto – Rilevanza disciplinare - Presupposti

La revoca della delega di indagini da parte del Procuratore della Repubblica, a seguito dell'insorgenza di un contrasto in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla strategia di indagine, costituisce atto incensurabile in sede disciplinare, qualora sia stato osservato l'iter procedimentale indicato nei criteri organizzativi, sia stata svolta un'interlocuzione con il magistrato delegato e sia stata esperita ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

**11/06/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell'esercizio delle funzioni di giudice tributario - Competenza

I comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell'esercizio delle funzioni di giudice tributario - laddove non integrino fatti di reato e siano, in quanto tali, sussumibili nella previsione dell'art.4 del d.lgs. n.109 del 2006- rientrano nella giurisdizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

**23/05/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Illecito dell'art. 2 lettera g), in riferimento ad una sentenza collegiale civile della Corte di cassazione – Responsabilità dei componenti del Collegio diversi dal Presidente e dall'estensore – Presupposti

La violazione di legge disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 che sia eventualmente riscontrabile in una sentenza civile pronunciata dal giudice collegiale (nella specie, dalla Corte di cassazione) può dare luogo alla responsabilità oltre che del Presidente e dell'estensore anche degli altri componenti del Collegio soltanto se risulti che questi abbiano condiviso la motivazione e va quindi esclusa qualora la stessa non sia stata loro sottoposta e da essi condivisa.

**09/05/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Illecito dell'art. 2, lettera f) - Omessa comunicazione di avvenute interferenze – Presupposti

Ai fini della sussistenza dell'illecito dell'art. 2, lettera f), d.lgs. n. 109 del 2006, che sanziona l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio di avvenute interferenze, occorre che il magistrato sia stato destinatario di un'attività di interferenza che abbia raggiunto la soglia prevista dall'art. 2, lettera e), e conseguentemente va esclusa l'insorgenza di detto obbligo nel caso di una richiesta di informazioni del tutto generica ed idonea ad interferire in alcun modo sulla libertà di determinazione e sulla serenità di giudizio.

**06/05/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) – Invio di generici sms prospettanti la prossima prescrizione del reato e l'interesse mediatico del processo – Sussistenza – Esclusione

Secondo la giurisprudenza disciplinare, ai fini della sussistenza dell'illecito dell'art. 2, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 (ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria), occorre valutare l'astratta idoneità della condotta ad influire sul contenuto della decisione, avendo riguardo al modello del magistrato medio; conseguentemente, difettano gli elementi costitutivi di detto illecito nel caso di

invio ad uno dei componenti del collegio di messaggi telefonici volti a sensibilizzarlo circa l'imminente prescrizione del reato e l'interesse mediatico del procedimento.

**06/05/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti

L'iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la notizia criminis; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l'illecito di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, ai fini dell'insorgenza di detto obbligo e, in particolare, per accertare l'osservanza della tempestività dell'iscrizione, occorre tenere conto della naturale 'fluidità' che presenta lo scrutinio dei fatti che possono dare luogo a detto obbligo e verificare, con giudizio ex ante, se la condotta del P.M. sia riconducibile ad un'attività interpretativa non arbitraria e connotata ma negligenza inescusabile.

**06/05/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). – Critiche in ordine all'attività di un determinato ufficio giudiziario svolte in una mailing-list – Rilevanza – Presupposti

La critica da parte di un magistrato, in un messaggio all'interno di una mailing-list, in ordine agli orientamenti giurisprudenziali di un determinato ufficio ed alle conseguenze anche organizzative degli stessi non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006, qualora sia svolta con espressioni non offensive e, sostanzialmente, consista in un'analisi delle problematiche in gioco, così da integrare una legittima opinione, espressa nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

**15/04/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Procuratore della Repubblica – Modifica del progetto organizzativo dell'ufficio - Espressioni scorrette nei confronti di colleghi – Rilevanza – Presupposti

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, nella condotta tenuta da un Procuratore della Repubblica f.f. che, nel prendere atto dei (ed adeguarsi ai) rilievi svolti dal Consiglio giudiziario in ordine all'atto di modifica del progetto organizzativo dell'ufficio redatto dal predetto, per giustificare la scelta censurata dal Consiglio giudiziario abbia fatto riferimento alla amicizia che legava il precedente capo dell'ufficio ad uno dei sostituti ed abbia evidenziato la scarsa collaborazione offerta da un altro sostituto, poiché –pur costituendo un fuor d'opera rispetto alla ponderosa motivazione della modifica – difetta della gravità, posto che il primo di detti riferimenti era privo di connotazioni anche solo allusivamente offensive e così anche il secondo, tenuto conto della precisazione svolta (indicando che la mancata collaborazione era consistita nella necessità di sostituire il collega, in quanto impegnato in incontri di studio).

**15/04/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario ex art. 2, comma 1, lettera n) – Procuratore della Repubblica – Ordini di servizio – Fattispecie.

Il Procuratore della Repubblica che, provvedendo su una questione interpretativa originata da una delibera del C.S.M., adotti ordini di servizio su un erroneo presupposto giuridico e tuttavia

successivamente elimini l'errore in base ai rilievi critici del Consiglio giudiziario, non commette l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), d. lgs. n. 109 del 2006, per difetto dei requisiti della reiterazione e gravità della inosservanza.

**28/03/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione ex art. 2, comma 1, lettera g) – Pubblico ministero – Omessa iscrizione nel registro degli indagati – Presupposti

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il pubblico ministero non proceda all'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per difetto di un chiaro quadro indiziario, qualora questo sia emerso solo a seguito di delega alla polizia giudiziaria per l'escussione della persona informata sui fatti.

**27/03/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Designazione del P.M. di udienza – Designazione del P.M. che aveva chiesto l'archiviazione- Rilevanza disciplinare – Esclusione

La circostanza che la Procura Generale della Corte di appello, svolgendo indagini ex art. 58, d.lgs. n. 231 del 2001, pervenga a conclusioni antitetiche rispetto a quelle del P.M. di primo grado non connota, di per sé sola, negativamente l'attività di quest'ultimo e neppure comporta che il Procuratore della Repubblica non possa designare per l'udienza gli stessi sostituti che avevano prescelto l'originaria "inazione" nei confronti degli indagati, rientrando nel potere del predetto la valutazione delle ragioni organizzative e di opportunità ai fini del conferimento della delega.

**25/03/2019 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia – Denuncia circostanziata – Presupposti - Esposto presentato dalla parte di un giudizio civile

L'esposto presentato dalla parte di un giudizio (nella specie, fallimentare) non costituisce notizia circostanziata agli effetti dell'art. 15, comma 1, d. lgs. n. 109 del 2006, qualora si risolva in una generica istanza di rivisitazione del provvedimento giudiziale, in difetto dell'indicazione delle norme che si assumono da questo violate e delle ragioni illustrative della palese difformità dell'esegesi accolta rispetto agli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina.

**07/03/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Dovere di riserbo – Contenuto - Dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva

La violazione del dovere di riserbo, a seguito delle abrogazioni disposte dalla legge n. 269 del 2006, n.269, è sanzionata nei casi previsti dall'art. 2, lettere v), u), aa), del d.lgs. n. 109 del 2006, nessuno dei quali è ipotizzabile nel caso in cui un magistrato, nel corso di una trasmissione televisiva, abbia 'chiarito' il contenuto del dispositivo di una sentenza, peraltro in modo conferente ai capi di imputazione, trattandosi altresì di vicenda all'attenzione della cronaca da molti anni.

**04/03/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione del dovere di astensione, art. 2, lettera c) - Pubblico Ministero - Presupposti - Fattispecie

Non sussiste l'illecito dell'art. 2, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora la scelta del P.M. di non astenersi sia frutto di un'opzione interpretativa, effettuata anche mediante un confronto con il capo

dell'Ufficio e con altri colleghi, in ordine al contenuto di detto dovere ed ai presupposti di fatto della situazione che, nel caso in questione, in tesi, avrebbero potuto farlo ritenere sussistente.

#### **21/02/2019    PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Ne bis in idem – Contenuto – Fattispecie**

In virtù del principio del ne bis in idem, è preclusa la possibilità di un nuovo esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato per l'illecito in relazione al quale il magistrato sia stato già condannato con sentenza divenuta definitiva e, conseguentemente, qualora i relativi fatti siano nuovamente prospettati dalla parte privata, va disposta archiviazione ai sensi dell'art- 16, comma 5.bis, d.lgs. n. 109 del 2006.

#### **18/02/2019    GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera b) – Condizioni - Fattispecie**

Non sussiste l'illecito dell'art. 3, lettera b), d.lgs. n.109 del 2006 (che prescrive il divieto di frequentare "persona sottoposta a procedimento penale, comunque trattato dal magistrato"), nel caso in cui un magistrato mantenga con una persona rapporti di amicizia risalenti all'adolescenza, anche se cinque anni prima, allorchè svolgeva le funzioni di P.M., nel raccogliere le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, non appena questi aveva fatto riferimento a detta persona, si era astenuto dal raccoglierele ulteriormente, non essendo tale astratta circostanza equiparabile, ex se, ad un'iscrizione nel registro degli indagati.

#### **06/02/2019    GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI - L'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri ex art. 3, lettera a) – Missiva privata mediante l'utilizzo di carta recante l'intestazione dell'ufficio di appartenenza – Rilevanza disciplinare – Esclusione**

L'invio di una comunicazione di carattere privato e personale, effettuata su carta recante l'intestazione dell'ufficio di appartenenza, evidenzia poca sensibilità e scarsa consapevolezza del proprio ruolo, ma non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006, quando non avvenga al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.

#### **05/02/2019    GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Illecito dell'art. 2, comma 1, lettera n) – Ritardata comunicazione al PG della cassazione dell'iscrizione di p.p. nei confronti di un magistrato – Rilevanza – Presupposti.**

Non integra l'illecito disciplinare dell'art. 2, lettera n), d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione alla circolare del C.s.m. n. 13682 del 5 ottobre 1995 (che onera il procuratore della Repubblica di informare, per il tramite del procuratore generale di appello, il C.s.m. e la Procura generale della Corte di cassazione dei fatti in ordine ai quali è iniziata un'indagine preliminare nei confronti di un magistrato) la condotta del Procuratore della Repubblica che non informi immediatamente gli organi competenti dell'iscrizione di un magistrato nel registro generale degli indagati, qualora si tratti di un'unica omissione (difettando in tal modo il requisito della reiterazione della condotta) e si tratti di comunicazione effettuata con leggero ritardo (mancando dunque anche il requisito della gravità della violazione).

**28/01/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Omissione della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). – Omessa segnalazione ex art. 18 ord.giud. in occasione della proposizione di domanda di tramutamento – Rilevanza – Condizioni – Fattispecie

L'omessa, espressa, segnalazione nella dichiarazione telematica collegata ad una domanda di tramutamento dell'esistenza, in relazione all'ufficio richiesto, di una situazione di potenziale incompatibilità ex art. 18 dell'ordinamento giudiziario non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora l'incompatibilità sia stata comunque evidenziata nella documentazione prodotta e se il magistrato, pochi giorni dopo la delibera di trasferimento e prima dell'immissione in possesso, abbia effettuato formale dichiarazione al C.s.m. in ordine a detta situazione.

**24/01/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - L'assunzione di incarichi senza autorizzazione del C.S.M. (art. 3, lettera c) – Attività presso una scuola privata per il concorso di magistratura – Scarsa rilevanza disciplinare – Condizioni

Sussistono i presupposti per ritenere di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, lo svolgimento di attività extragiudiziaria in difetto di autorizzazione (sanzionata dall'art. 3, lettera c), qualora questa sia consistita nello svolgimento del compito di coordinatore di una rivista scientifica collegata ad una scuola privata per la preparazione al concorso nelle magistrature, nel caso in cui la brevità della stessa sia stata tale da fare escludere l'idoneità della condotta a ledere l'immagine del magistrato.

**18/01/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile ex art. 2, comma 1, lettera g) – Obbligo di immediata iscrizione ex art. 335 c.p.p. – Fattispecie

Il semplice deposito dell'informativa di reato non comporta un automatico obbligo di iscrizione da parte del pubblico ministero, sicché non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 (in relazione all'art. 335 c.p.p.), qualora esso proceda all'iscrizione in poco meno di un mese, nell'ambito di un'indagine complessa.

**17/01/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti abnormi – Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Presupposti

L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto sia di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, allorchè la fattispecie tipica risulti realizzata, ma il fatto non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, ipotesi sussistente nel caso di adozione di un atto pur qualificabile come abnorme, qualora si accerti che lo stesso non abbia determinato conseguenze negative per alcuno, non abbia pregiudicato la funzionalità del servizio giudiziario, non abbia leso la credibilità del magistrato, trattandosi di episodio isolato.

**17/01/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti

L'iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la notizia criminis; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l'illecito di cui all'art. 2, lettera

g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, non sussiste detto illecito, qualora si accerti che la mancata iscrizione origini da una meditata e plausibile delibazione delle fonti di prova e non sia manifestamente irragionevole, risultando dunque riconducibile nell'ambito della non censurabile attività interpretativa.

**14/01/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Partecipazione ad evento formativo – Co-relatore del locatario di una parte in causa – Rilevanza – Esclusione

La partecipazione di un magistrato a un evento formativo, quale co-relatore di un soggetto locatario di una delle parti di un giudizio civile, non integra una ragione che imponga al magistrato stesso – assegnatario del giudizio – di astenersi dalla trattazione.

**13/12/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell'esercizio delle funzioni di giudice tributario- Competenza.

I comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell'esercizio delle funzioni di giudice tributario- laddove non integrino fatti di reato e siano, in quanto tali, sussumibili nella previsione dell'art.4 del d.lgs. n.109 del 2006- rientrano nella giurisdizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

**27/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO** - La fattispecie dell'art. 4 – Notizie su indagini – Esternazione a giornalista – Fattispecie – Rilevanza – Esclusione

La condotta del presidente del tribunale il quale riferisca a un giornalista notizie inerenti un'attività di indagine del tutto generiche, risultando peraltro indimostrato che le avesse acquisite dalla locale Procura della Repubblica, non integra il reato di cui all'art. 326 c.p. (come peraltro ritenuto dall'autorità giudiziaria penale, che aveva proceduto all'archiviazione), con conseguente insussistenza dell'illecito disciplinare dell'art. 4 del d.lgs. n. 109 del 2006.

**19/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato (art. 3, lettera b) – Frequentazione di persona intercettata per traffico di stupefacenti – Rilevanza – Esclusione – Condizioni

Non commette illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 3, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che abbia avuto frequentazioni con una persona sottoposta ad intercettazioni telefoniche per traffico di stupefacenti, ma che non abbia trattato alcun procedimento a suo carico, se questi risulti incensurato, non destinatario di misure di prevenzione né dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza.

**12/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Provvedimenti abnormi di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) – Magistrato di sorveglianza – Ordine di trattenimento di corrispondenza spedita dal difensore a detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen, - Fattispecie.

Non costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 109 del 2006, il provvedimento del magistrato di sorveglianza che abbia disposto ai sensi dell'art. 18-ter, comma 5, dell'ordinamento penitenziario il trattenimento della corrispondenza, e relativi allegati, spedita dal difensore ad un detenuto sottoposto al regime speciale di cui al 41-bis di detto ordinamento, se sufficientemente motivato, con adeguata verifica della possibile violazione delle esigenze investigative, di prevenzione e di sicurezza.

**07/11/**

**2018 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** – Rapporti con il giudizio civile *ex lege* n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare - Esclusione.

La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato *ex lege* n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l'eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l'obbligo di meccanistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari previsti con riferimento alle violazioni rilevanti in materia di provvedimenti (in particolare, dall'art. 2, lettere h, g, m, ff) d.lgs. n. 109 del 2006).

**07/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera h) – Affermazione induttiva di un fatto – Rilevanza – Esclusione

Non costituisce travisamento determinato da negligenza inescusabile, integrante l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006, l'aver il magistrato affermato in un provvedimento giudiziario la sussistenza di un fatto quale sintesi di un ragionamento induttivo, che, pur non condivisibile, non possa ritenersi implausibile, operando, in tal caso, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2.

**06/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) – Rapporto di debito-credito tra una delle parti di un processo civile ed il coniuge del giudice - Nozione – Fattispecie

Non sussiste l'obbligo di astensione del giudice civile nel processo di lavoro promosso dalla dipendente di un Comune nei confronti di quest'ultimo, qualora il coniuge del magistrato sia presidente di un Consorzio di imprese (secondo lo statuto, per un triennio), avente rapporti con plurimi enti, il quale sia stato beneficiario di contributi, relativi a progetti di interesse pubblico, cofinanziati dall'ANCI, a carattere episodico, erogati da detto Comune, non essendo tale situazione sufficiente ad integrare un rapporto di debito-credito riferibile direttamente al coniuge del giudice, vieppiù apparendo plausibile che detta situazione non fosse conosciuta dal giudice e, conseguentemente, non è prefigurabile l'illecito dell'art. 2, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006.

**06/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 2, primo comma, lett. c) - Giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca di incarichi conferiti al professionista – Causa pendente ex art. 51, comma 1, c.p.c. – Esclusione

Non integra la ragione di astensione di cui all'art. 51 n. 1 c.p.c. da parte del Presidente di sezione (nella specie, assegnataria della materia fallimentare) la circostanza che di un giudizio sia parte un professionista abbia impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di revoca degli incarichi conferiti dalla sezione fallimentare (presieduta da detto magistrato), poiché di detto giudizio di impugnazione non è parte, personalmente, il magistrato.

**06/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione

Il provvedimento giurisdizionale può essere qualificato come abnorme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera ff), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e sia stato adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave e inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti.

**30/10/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Obbligo di astensione di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) – Fattispecie

Non sussiste l'obbligo di astensione in capo al giudice componente il Collegio chiamato a decidere il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione di una procedura esecutiva, adottato da un diverso giudice e che, in passato abbia trattato altre (e diverse) procedure concernenti il reclamante.

**19/10/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Esternazione di un magistrato fuori udienza – Rilevanza – Fattispecie

Non costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del magistrato che, fuori udienza, conversando con il difensore di una delle parti su prassi ed accordi in materia di affidamento congiunto della prole, lo inviti "a non dire sciocchezze", trattandosi di esortazione che, seppure inopportuna veicolata, non costituisce grave scorrettezza e neppure anticipazione di giudizio, ovvero censura di un'attività difensionale, in quanto formulata in un ambito meramente colloquiale ed estraneo all'udienza.

**17/10/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Provvedimenti abnormi di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) – Provvedimento cautelare penale – Autonoma valutazione degli indizi – Fattispecie.

La prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza stabilita dall'art. 292, comma 1, lettera c), c.p.p. deve ritenersi osservata anche qualora l'ordinanza cautelare operi un richiamo agli atti del procedimento, purchè espliciti l'avvenuto vaglio degli elementi accusatori, essendo peraltro ammissibile, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità seriali, che il giudice non ribadisca per ciascuna posizione la regola di giudizio applicata, dovendo essere peraltro esclusa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, lettera m), d.lgs. n. 109 del 2006, vieppiù in quanto la tecnica di redazione non aveva impedito il riconoscimento di un'autonoma valutazione, come successivamente affermato dalla Corte di cassazione che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale.

**09/10/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa di cui all'art. 2, comma 2 – Intervento del P.M. in un giudizio dinanzi alla Corte di giustizia – Rilevanza disciplinare di tale scelta – Esclusione.

Nel giudizio dinanzi alla Corte di giustizia, conseguente a rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione in un giudizio penale, il P.M. ricorrente dinanzi alla Corte di cassazione riveste la posizione di parte e, quindi, può depositare memorie nel giudizio dinanzi alla Corte europea, avendo peraltro quest'ultima ritenuto ammissibile tale intervento, da reputarsi non precluso dalla circostanza che nel giudizio di legittimità interviene il Procuratore generale nell'interesse della legge, essendo comunque riconducibile tale scelta nel novero dell'attività interpretativa incensurabile (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006) e, quindi, non rilevante sotto il profilo disciplinare.

**02/10/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa di cui all'art. 2, comma 2 – Provvedimento di allontanamento dall'udienza – Insindacabilità – Condizioni

Il provvedimento di allontanamento dall'udienza di un soggetto solo indirettamente interessato al procedimento è incensurabile in sede disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 109 del 2006, qualora costituisca atto di interpretazione della legge circa la pubblicità dell'udienza.

**01/10/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato – Partecipazione del magistrato ad un'unica festa – Rilevanza – Esclusione

La partecipazione del magistrato ad un'unica festa alla quale risultino essere stati presenti, tra gli altri, soggetti "pregiudicati", non integra gli estremi oggettivi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera b), d.lgs. 109 del 2006, dato che il significato etimologico del verbo "frequentare", impiegato dalla norma, si riferisce ad episodi caratterizzati da un minimum di continuità.

**01/10/2018 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Esposto anonimo – Utilizzabilità – Limiti

A norma dell'art. 333, comma 3, c.p.p., applicabile in ragione della natura giurisdizionale del procedimento predisciplinare, l'esposto anonimo non è utilizzabile e tale natura dell'atto esclude altresì il carattere circostanziato della notizia, richiesto dall'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, pur potendo costituire stimolo all'attività di accertamento, ove siano in esso dedotti fatti specifici, corroborati da elementi a conforto.

**01/10/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa, di cui all'art. 2, comma 2 – Giudice fallimentare – Autorizzazione a transigere – Irrilevanza disciplinare

Non integra illecito disciplinare la condotta del giudice fallimentare che, nei limiti dell'attività interpretativa, autorizzi il curatore a procedere a una transazione nell'ambito della procedura concorsuale, ritenendone la convenienza per la massa dei creditori.

**27/09/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI** - La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis - Principio di offensività – Criteri di valutazione – Fattispecie relativa ad applicazione innocua di norma incriminatrice abrogata.

Il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3 bis, d.lgs. 109 del 2006, qualora si accerti, con verifica ex post ed in concreto, che il comportamento del magistrato non ha leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata, alla luce del principio di offensività (nella specie, è stata ritenuta di scarsa rilevanza la condotta del p.m. consistita nell'applicare consapevolmente, con il decreto di citazione a giudizio, una norma incriminatrice abrogata, dovendo comunque qualora il giudizio essere celebrato per altro reato e poiché il p.m. avrebbe potuto operare in dibattimento una diversa qualificazione del fatto oggetto della norma abrogata, già risultante dagli atti).

**27/09/2018 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Nozione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 109 del 2006 la denuncia non circostanziata non costituisce notizia di rilievo disciplinare e deve ritenersi sfornita di detto carattere la denuncia che si presenta incomprensibile nella stessa prospettazione del fatto che si intende sottoporre al vaglio disciplinare.

**17/09/2018 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Nozione – Fattispecie in tema di denuncia di violazione di legge.

A norma dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, la denuncia di violazione di legge commessa da un magistrato in un giudizio civile, esige la specificità della deduzione degli asseriti errori, con precisazione del punto e del modo in cui il provvedimento si pone in contrasto con le norme specificamente indicate, soprattutto qualora si tratti di un provvedimento suscettibile di impugnazione che la parte contesti personalmente, sollecitando un controllo al di fuori della sede del giudizio ordinario e in violazione del contraddittorio con la controparte.

**17/09/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Pubblico ministero – Conoscenza generica delle parti – Fattispecie.

Non integra l'illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2 comma 1, lettera c, d.lgs. 109 del 2006) la condotta del pubblico ministero che abbia svolto attività in un determinato processo, dopo avere notiziato il Capo dell'Ufficio dell'esistenza di rapporti di conoscenza generici con l'indagato ed essendo stata la sua istanza di astensione rigettata.

**24/07/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). - Autorizzazione data dal giudice delegato al curatore all'esercizio di un'azione di responsabilità – Insindacabilità.

L'autorizzazione al curatore da parte del giudice delegato all'esercizio di un'azione di responsabilità rientra nell'ambito dell'attività interpretativa e valutativa insindacabile in sede disciplinare ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, se risulti frutto di una non implausibile scelta interpretativa.

**24/07/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI** - La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Assegnazione di procedimento in violazione dei criteri tabellari – Tempestiva revoca del provvedimento – Rilevanza disciplinare della violazione – Esclusione.

L'assegnazione presidenziale di un procedimento in violazione dei criteri tabellari e di quelli automatici e predeterminati assume i connotati della scarsa rilevanza a norma dell'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 qualora sia intervenuta una tempestiva revoca del provvedimento.

**25/06/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g). - Obbligo di iscrizione ex art. 335 c.p.p. Iscrizione nel registro mod. 21. – Presupposti dell'illecito.

L'obbligo di iscrizione nel registro mod. 21 presuppone, sul versante obiettivo, una notizia di reato, la cui qualificazione sia solo astrattamente riferibile a un modello normativo tra quelli tipizzati, suscettibile di modifiche e integrazioni nel corso delle indagini, a seconda degli sviluppi conseguiti; sul piano soggettivo, presuppone soltanto la ragionevole riferibilità del reato ad un determinato soggetto, secondo una valutazione prognostica suscettibile di modifiche ed interazioni nel dinamismo della raccolta delle fonti di prova. L'obbligo di iscrizione sorge dunque quando a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti, siccome apprezzati in fatto e valutati in diritto dal pubblico ministero, essendo sindacabile l'omessa iscrizione quando appaia frutto di un comportamento deontologicamente deviante e si ponga *ictu oculi*, con una valutazione *ex ante*, al di fuori del giuridicamente discutibile, risultando conseguenza di una implausibile della scelta interpretativa.

**21/06/2018 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Nozione - Fattispecie.

Il carattere circostanziato della denuncia richiesto dall'articolo 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento alla denuncia di violazione di legge commessa in un giudizio civile, esige la specificità della deduzione degli asseriti errori. Detta specificità sussiste quando l'esponente precisi il punto e il modo in cui il provvedimento denunciato si ponga in contrasto con disposizioni che deve puntualmente indicare, evidenziando la palese difformità dell'esegesi contestata dagli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina. Tali oneri di forma e di contenuto, desumibili dagli articoli 342 c.p.c., con riguardo al ricorso in appello, e 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento al ricorso per cassazione, divengono ancora più stringenti allorché la doglianza disciplinare sia presentata dalla parte personalmente, concerna un provvedimento oggetto di impugnazione e consista, in buona sostanza, in una sollecitazione al controllo e rivasitazione delle proprie tesi al di fuori delle sedi naturali e in violazione del contraddittorio con la controparte, così in palese dicotomia dal paradigma di cui all'art. 15, comma 1, d.lgs. 109 del 2006.

**20/06/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). – Dichiarazioni alla stampa critiche rispetto all'organizzazione di un ufficio – Rispetto della continenza formale e sostanziale – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Le dichiarazioni rese da un magistrato nel corso di un'intervista pubblicata su un quotidiano a tiratura locale, con cui egli prospetta asserite sopravvenute carenze organizzative dell'ufficio da lui in precedenza diretto non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora per i modi ed il contenuto siano prive del carattere di offesa dell'altrui onorabilità e si palesino

inidonee a gettare discredito sull'altrui operato attraverso l'utilizzo di toni aspri, sarcastici od offensivi.

**28/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nel deposito dei provvedimenti – Giustificabilità del ritardo – Condizioni.

Ai fini della valutazione della giustificabilità del ritardo nel deposito di provvedimenti, occorre tener conto dei seguenti elementi: a) il contemporaneo esercizio di plurime funzioni e la produttività del magistrato; b) l'impossibilità di diversi comportamenti di organizzazione e di impostazione del lavoro o che, comunque, essi non avrebbero potuto evitare il grave ritardo o almeno di ridurne l'abnorme dilatazione; c) la laboriosità, se adeguata al carico di lavoro, desumibile dall'attività svolta, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, all'organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, alle funzioni giurisdizionali concretamente svolte, alle situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo; d) la produttività, comparata a quelli degli altri colleghi; e) il profilo professionale, complessivamente intesa, anche considerandola percentuale di ritardi rispetto al numero dei provvedimenti depositati; f) la ricorrenza di eventuali fattori aleatori o imprevedibili, quali l'aumento imprevedibile del carico di lavoro, la necessità di assumere ruoli di procedimenti organizzati precedentemente da altri magistrati, il venir meno dell'ausilio della magistratura onoraria o altre analoghe evenienze; g) la sussistenza di questioni di salute propria e degli stretti familiari, che hanno precluso la possibilità di approfondire nel lavoro energie adeguate a farvi fronte tempestivamente.

**28/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni – Superamento del termine annuale – Rilevanza.

Il deposito di un provvedimento oltre il termine dell'anno non comporta di per sé solo la sussistenza dell'illecito dell'art. 2, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, ma richiede una più specifica, rigorosa e pregnante dimostrazione della sua giustificazione, essendo possibile pervenire alla esclusione della punibilità disciplinare alla stregua del parametro dell'inesigibilità, da verificare in concreto, di una condotta diversa e, quindi, sulla scorta della dimostrazione della inevitabilità del ritardo, malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo.

**28/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nel deposito dei provvedimenti – Illecito disciplinare - Presupposti.

L'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006 sussiste qualora ricorrano tre condizioni: a) reiterazione del ritardo, intesa non come sistematicità e/o abitudine, ma come ricorrenza di una pluralità di ritardi e della significatività della stessa b) gravità del ritardo, riferita sia all'entità, in termini temporali, dei ritardi reiterati, sia all'importanza dei procedimenti interessati; c) ingiustificabilità del ritardo, costituente una causa di giustificazione non codificata rilevante sul piano oggettivo o su quello soggettivo.

**24/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione.

L'inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti assume rilievo disciplinare quando evidenzia scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza e, quindi, ai fini della sussistenza del

relativo illecito, è insufficiente il riscontro di un errore, occorrendo accertare che lo stesso sia stato determinato da ignoranza o negligenza inescusabile.

**24/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3 bis. – Applicabilità nella fase predisciplinare.

L'art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è applicabile anche nella fase predisciplinare, stante l'espressa previsione dell'articolo 16, comma 5 bis, del medesimo testo legislativo, allorché la fattispecie di illecito si sia realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata.

**24/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) – Processo civile - Nozione.

Il travisamento dei fatti sanzionato dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. 109 del 2006 evoca, con riferimento al processo civile, il motivo di revocazione di cui all'articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., e, quindi, sussiste nel caso di falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretandosi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali e sostanzarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa.

**02/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione del dovere di riserbo – Rilevanza disciplinare – Presupposti - Fattispecie

La violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa), d.lgs. n.109 del 2006, con la conseguenza che la condotta del magistrato che pubblichi articoli in testate giornalistiche di rilievo nazionale, contenenti ripetute esternazioni in difesa delle ragioni del suo operato è rilevante esclusivamente sul piano deontologico, con riguardo all'art. 6 del "codice etico".

**13/04/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). - Partecipazione del giudice dell'esecuzione nel collegio composto ex art. 630, terzo comma, c.p.c.- Insussistenza

L'articolo 630, terzo comma, c.p.c., nel rinviare alle disposizioni di cui all'articolo 178, terzo, quarto, e quinto comma, c.p.c., consente che il collegio chiamato a decidere sul reclamo proposto ai sensi del citato articolo 630, terzo comma, c.p.c. possa essere composto anche dal giudice dell'esecuzione che ha pronunciato l'ordinanza di estinzione reclamata, senza che possa configurarsi alcuna abnormità, né alcuna incontrovertibile e macroscopica difformità dell'interpretazione della norma rispetto alle interpretazioni già prospettate, e neppure alcuna ipotesi di grave e inescusabile violazione di legge.

**13/04/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI** - Obbligo di reiterare una comunicazione di incompatibilità relativa a una situazione regolarmente e tempestivamente comunicata e favorevolmente deliberata dal Consiglio superiore della Magistratura - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis.

Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006, l'inosservanza dell'obbligo di reiterare la comunicazione di una situazione di incompatibilità, regolarmente e tempestivamente comunicata al C.s.m. e favorevolmente deliberata in occasione del conferimento dell'ufficio direttivo, risultando evidentemente insuscettibile di ledere il bene tutelato dall'art. 2, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006.

**12/04/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Fatto di scarsa rilevanza ex art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 – Fattispecie

È di scarsa rilevanza, non essendo il grado di ledere in maniera significativa il bene giuridico tutelato dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, il comportamento di un presidente di sezione penale consistito nella redazione di una nota in cui - in contrasto con le previsioni tabellari che autorizzavano i magistrati della sezione a dichiararsi, una volta accolta la richiesta di rito abbreviato da parte di uno dei coimputati, incompatibili sul prosieguo del procedimento a carico degli altri - indicava come “non conforme alla prassi” la dichiarazione di astensione sottoscritta da un giudice della sezione, pur avendola egli stesso adottata in passato in situazioni del tutto analoghe.

**20/03/2018 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE** - Non equiparabilità alla sentenza assolutoria - Carezza di efficacia extrapenale – Autonoma valutazione del giudice disciplinare –Configurabilità.

L'archiviazione del procedimento penale, tanto se disposta per estinzione del reato o sua improcedibilità, quanto per infondatezza della notizia di reato, non essendo equiparabile a una sentenza assolutoria, quale provvedimento revocabile e insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la configurabilità dell'illecito disciplinare, non precludendo, in mancanza di efficacia extra penale, l'autonoma valutazione del giudice disciplinare.

**19/03/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa di cui all'art. 2, comma 2 - Conclusioni rese in udienza dal P.M. - Insindacabilità in sede disciplinare

La circostanza che il P.M. adotti, in pubblica udienza, conclusioni diverse dall'ipotesi accusatoria e da quelle poi ritenute dal Giudice in sentenza (richiesta di assoluzione cui segua poi la condanna) costituisce circostanza del tutto fisiologica al sistema processuale, che non vale a configurare né un atteggiamento “collusivo” del P.M. in favore dell'imputato, né, tantomeno, una qualche condotta improntata a sciattezza, superficiale indulgenza, o, peggio, negligenza nella trattazione della vicenda processuale, trattandosi di condotta incensurabile in sede disciplinare, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 109 del 2006.

**19/03/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa di cui all'art. 2, comma 2. – Valutazione in sede disciplinare delle ragioni giustificative dei diversi provvedimenti giudiziari- Esclusione

In sede disciplinare non possono essere apprezzate e valutate in termini di fondatezza o meno le ragioni giustificative dei diversi provvedimenti giudiziari, per cui nessun illecito disciplinare è ipotizzabile in relazione agli esiti dell'attività ermeneutica del Giudice o del P.M., fatta salva l'ipotesi di assoluta ed evidente patologia del provvedimento, stante l'operatività della cd. clausola di salvaguardia di cui al secondo comma dell'art. 2 d.lgs. 109 del 2006.

**19/03/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa di cui all'art. 2, comma 2. – Facoltà di modificare la prima iscrizione – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Rientra nella fisiologia dell'indagine che il magistrato inquirente specifichi o persino modifichi la "prima" iscrizione, restando altresì escluso che l'iscrizione a mod. 21 debba per ciò stesso preludere a un esercizio dell'azione penale nei confronti della persona iscritta.

**08/03/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO** - La fattispecie dell'art. 4, lettera d) – Presupposti – Archiviazione in sede penale – Rilevanza ai fini dell'esclusione dell'illecito.

La configurabilità dell'illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 non richiede che sia emessa una sentenza penale di condanna o di patteggiamento, potendo configurarsi anche qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa o se l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita. Inoltre, neppure l'archiviazione del procedimento penale (provvedimento revocabile ed insuscettibile di passare in giudicato) preclude la configurabilità dell'illecito, anche qualora sia disposta per infondatezza della notizia di reato (SU n. 18564 del 2016; n. 16277 del 2010) e, dunque, non impedisce di verificare se la condotta abbia configurato un reato e sia idonea a ledere l'immagine del magistrato. Nondimeno, la giurisprudenza disciplinare è, di regola, orientata nel dimostrarsi rispettosa delle determinazioni assunte in sede di archiviazione (SD n. 167 del 2011; n. 159 del 2008), sicchè le argomentazioni del P.M. e del GIP, se appaiono congrue e convincenti, bene possono essere assunte come dirimenti per escludere la configurabilità di detto illecito.

**02/03/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Fattispecie.

Nella condotta del P.M. che proceda ad inoltrare una segnalazione disciplinare al COA nei confronti di un avvocato non sono rinvenibili gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, anche se in detta segnalazione – in relazione alla quale è applicabile l'esimente dell'art. 589 c.p., sempre che le espressioni utilizzate siano pertinenti all'oggetto dell'atto e connotate da un contenuto minimo di verità – siano contenute espressioni polemiche e fortemente critiche, sempre che non trascendano in una denigrazione fine a se stessa o in un'incontinenza verbale offensiva del difensore.

**02/03/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Dovere di riserbo – Riferimenti a processi definiti operati da un P.M. nel corso di un incontro sul tema della legalità con studenti di un liceo scientifico – Sussistenza della violazione – Esclusione.

La violazione del dovere di riserbo del magistrato rileva con riferimento alle previsioni delle lettere u), v, aa), dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006. L'illecito della citata lettera u) non sussiste nel caso in cui un P.M., nel corso di un incontro sul tema della legalità tenuto presso un istituto scolastico,

abbia tratteggiato le caratteristiche generali, le strutture e le modalità operative dell'associazione di tipo mafioso denominata "ndrangheta", come emergenti da atti giudiziari non più coperti da segreto ex art. 329 c.p.p. e oramai noti all'opinione pubblica, senza fare riferimenti a specifici atti investigativi ed a persone determinate, salvo quelli concernenti persone condannate con sentenza passata in giudicato, così da escludere che egli possa avere leso il dovere di riserbo sugli affari in corso di trattazione o leso indebitamente diritti altrui. Inoltre, neppure è configurabile l'illecito della richiamata lettera v), stante la mancata lesione dei diritti altrui, ovvero la violazione del divieto dell'art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006, per la carenza di contatti con organi di informazione, tenuto conto dell'essere state le dichiarazioni rese nel corso di un incontro con studenti. L'illecito della menzionata lettera aa) è, poi, all'evidenza escluso dalla finalità delle dichiarazioni, siccome rese in un incontro con gli studenti sul tema della legalità. Pertanto, anche tenendo conto dei limiti che si impongono al magistrato nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, tenuto conto del bilanciamento da realizzare con i valori costituzionali dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura (Corte cost. n. 100 del 1981, n. 224 del 2009; Corte Edu, 15 dicembre 2005, Kiprianou c/Cipro), l'esposizione delle vicende relative a processi penali non più coperti da segreto, nei termini dianzi indicati e nel corso di un incontro con gli studenti non integra gli illeciti sopra indicati; in ogni caso, è senz'altro tale da non superare la soglia di rilevanza del fatto ed a tale condotta è applicabile l'esimente dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006.

**15/12/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La violazione di legge dell'art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione – Presupposti della violazione di legge disciplinarmente rilevante

La responsabilità disciplinare non ha la funzione di prevenire e/o punire gli errori dei magistrati, i quali trovano nel processo la loro fisiologica soluzione, ma quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato. La violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa da quella che può giustificare una vittoriosa impugnazione e la contestazione disciplinare non ha la funzione di attuare la legge nel caso concreto o di realizzare la nomofilachia e, quindi, ai fini disciplinari, è necessario valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando la sussistenza di un'incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma da quelle già prospettate o ragionevolmente possibili, che occorre sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. Pertanto, l'inesattezza tecnico-giuridica non è da sola sufficiente a configurare l'illecito disciplinare del magistrato, se non sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario.

**17/10/2017 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti tra giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare –Automatismo dell'inizio dell'azione disciplinare – Esclusione.

Il mero esperimento dell'azione risarcitoria ex lege n. 117 del 1988, come anche l'accoglimento della stessa in primo grado, comportano esclusivamente il potere-dovere del Procuratore Generale della Corte di cassazione di esercitare l'azione disciplinare sempre che sia riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari tipizzati, all'esito di una valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella svolta nel giudizio civile di risarcimento dei danni.

**10/10/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza – Provvedimento abnorme – Nozione.

L'errore è censurabile in sede disciplinare se grave e sintomatico di negligenza inescusabile; il provvedimento è poi qualificabile come abnorme soltanto quando si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale e risulti adottato sulla base di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, rilevando comunque in tal caso non il prodotto dell'attività giurisdizionale, ma la condotta deontologicamente deviante del magistrato.

**10/10/2017 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie in tema di censura di un provvedimento giurisdizionale.

La denuncia ed il sospetto derivanti dalla mera non condivisione di un provvedimento sono inadeguati ad integrare il carattere circostanziato della denuncia disciplinare, in difetto della prospettazione di precisi elementi idonei a far prefigurare una violazione di legge censurabile in detta sede.

**18/09/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Giudice civile – Necessità della previa sottoposizione dell'istanza di astensione al capo dell'ufficio.

In virtù del principio enunciato dalle S.U. civili con la sentenza n. 19704 del 2012 in tema di presupposti dell'obbligo di astensione del giudice civile, ai fini disciplinari, la facoltà di quest'ultimo di astenersi è stata sostituita dall'obbligo di astensione, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Tuttavia, in tale ipotesi il magistrato non è tenuto soltanto a manifestare, con provvedimento dichiarativo, l'esistenza della causa di astensione, ma deve investire il capo dell'ufficio, per ottenere l'autorizzazione ad astenersi, potendosi dare corso all'astensione soltanto all'esito della verifica compiuta da quest'ultimo. Pertanto, resta esclusa la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del giudice civile che sia stato convenuto in giudizio dal difensore di una delle parti di un giudizio assegnato alla sua trattazione, il quale, in presenza di tale situazione, rivolga istanza di astensione al capo dell'ufficio e «non si 'dimetta' illico et immediate dalla attività giurisdizionale in corso».

**08/09/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Condotta in udienza – Fattispecie.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del giudice civile che, nel corso dell'udienza, richiami un avvocato al rispetto della regola secondo cui la consultazione del fascicolo in udienza è consentita esclusivamente alle parti personalmente ed ai loro difensori, formulando tale richiamo con fermezza, ma nel rispetto delle regole di continenza verbale.

**17/07/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Gli illeciti dell'art. 2, comma 1, lettere a) e g) – Inerzia del P.M. nell'attività d'indagine – Illecito configurabile – Richiesta di archiviazione formulata senza espletare attività d'indagine – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Il sindacato in sede disciplinare in ordine all'azione del P.M. non può normalmente estendersi alle valutazioni che lo inducono ad esercitare o meno l'azione penale. Il mancato svolgimento di ogni

attività indagine integra un comportamento antidoveroso, ma non illegale e, alla luce del principio enunciato dalla sentenza della Sezione disciplinare n. 81 del 2013 (in ordine anche alla relazione tra le lettere a e g dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006), è in tesi censurabile soltanto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006. Tuttavia, in presenza di una motivata richiesta di archiviazione, formulata senza svolgere indagini, non spetta al giudice disciplinare stabilire se le stesse fossero necessarie e, benchè la condotta consistente nell'avanzare richiesta di archiviazione senza disporre attività d'indagine non costituisca un positivo ed esemplare modello processuale o deontologico, tanto non basta a rendere ex se censurabile la condotta in sede disciplinare.

**06/07/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - L'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) – Fattispecie.

Nel comportamento del magistrato (con funzioni di P.M.) che telefona ad una collega P.M. in servizio presso una diversa Procura, chiedendole di parlare e che, poi, si reca nell'ufficio della stessa esponendole i fatti oggetto di una denuncia sporta dalla compagna relativa a vicenda in cui era coinvolto il padre della stessa (dichiarato fallito dal Tribunale di riferimento di detta Procura), non si ravvisano gli elementi di illeciti disciplinari, tenuto conto dell'esposizione del convincimento «in termini del tutto "asettici"», tali da renderla indistinguibile da una richiesta di analogo contenuto che, di regola, può essere sottoposta un qualsiasi interessato al magistrato.

**04/07/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Intercettazioni delle comunicazioni del difensore con l'indagato – Fattispecie.

La previsione secondo cui i dialoghi tra difensore ed indagato aventi ad oggetto la condotta defensionale non possono essere intercettati ed utilizzati dagli investigatori, neppure se il mandato difensivo non sia stato ancora formalizzato, salvo che si tratti di conversazioni concernenti materia estranea al mandato difensivo, ovvero che siano prova della commissione di reati, non si traduce in divieto di conoscenza ex ante, ma implica una verifica postuma del rispetto di detti limiti (Cass. sez. VI, 4/5/2005, n. 36600). Pertanto, il P.M. deve sorvegliare che la P.G. non trascriva nei brogliacci le conversazioni rientranti nel mandato difensivo, ma tale intervento non può che essere postumo (nella specie è stata esclusa ogni violazione disciplinare, essendo stata peraltro disposta la distruzione delle intercettazioni ed essendosi accertato che le comunicazioni captate neppure concernevano la materia della difesa dell'indagato).

**25/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Fattispecie.

Non è ipotizzabile alcuna violazione disciplinare nella condotta del P.M. che acquisti con atto pubblico un immobile da una società amministrata da persona iscritta nel registro degli indagati in procedimento a lui assegnato, qualora non appena si era determinato ad avviare una trattativa per l'acquisto egli abbia prontamente notiziato di tale circostanza il P.R., chiedendo ed ottenendo la riassegnazione del p.p., in difetto peraltro di ogni elemento che permetta di ipotizzare uno degli illeciti dell'art. 3, d.lgs. n. 109 del 2006.

**22/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione-Fattispecie.

L'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, deve ritenersi integrato nel caso in cui si accerti che la violazione di legge è frutto di un atteggiamento del magistrato di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità sotto un livello che deve essere considerato irrinunciabile. Pertanto, va esclusa tale violazione qualora il tribunale civile abbia dichiarato il fallimento di una società il cui patrimonio e capitale sociale era stato attinto dalle misure di prevenzione del sequestro (prima) e della confisca (poi), ritenendole non ostative all'apertura della procedura concorsuale, all'esito di una ricostruzione fatta propria da una parte della giurisprudenza, così da escludere l'ipotizzabilità di una grave violazione di legge.

**15/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione-Modalità della denuncia della violazione di legge riferita al processo civile.

La violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa da quella che può giustificare una vittoriosa impugnazione ed il comportamento del magistrato è censurabile sul piano disciplinare in relazione ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme, quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario, restando esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa del magistrato allorché pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate. Inoltre, l'esponente che prospetti la sussistenza di una tale violazione in riferimento ad un processo civile ha l'onere di indicare il punto ed il modo in cui sarebbero stati disattese norme e principi pacificamente ricevuti nella giurisprudenza, essendo evidentemente insufficiente ad integrare una denuncia circostanziata la mera ed assertiva deduzione di abnormità di determinati atti.

**15/05/2017 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

Non integra i caratteri dell'esposto previsti dall'art. 15, d.lgs. n. 109 del 2006 l'atto che si sostanzia in una congetturale e generica doglianza in ordine all'irregolarità dell'attività svolta da magistrati, da sola inidonea ad integrare pur solo un concreto dubbio in ordine alla legittimità di singoli provvedimenti e condotte.

**12/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Principio di tipicità – Conseguenze – Processo penale - Ipotizzata eccessiva brevità della camera di consiglio e della redazione della motivazione contestuale – Illecito disciplinare – Esclusione.

Avendo l'ordinamento stabilito in materia disciplinare la regola della tipicità, l'ipotizzabilità del relativo illecito richiede che sia identificabile una condotta del magistrato riconducibile ad una delle fattispecie contemplate dal d.lgs. n. 109 del 2006. Ne consegue l'impossibilità di ipotizzare un illecito disciplinare nel caso in cui sia adombrata l'eccessiva brevità della camera di consiglio e la rapidità nella redazione della motivazione contestuale, non essendo immaginabile che il giudizio disciplinare possa avere ad oggetto una "misura del tempo" necessario al giudice per decidere e/o depositare la motivazione contestuale (fatta sala la sindacabilità del ritardo nel deposito della motivazione). Tanto peraltro anche perché la celebrazione del processo consente un approccio decisorio/delibativo

progressivo, anche in punto di approntamento della decisione nella parte relativa alla narrativa, grazie altresì ai mezzi informatici, che permette di velocizzare i tempi di stesura della stessa.

**12/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile- – Divieto di intercettazione telefonica delle conversazioni con i difensori – Contenuto – Fattispecie.

Non sussiste una violazione di legge disciplinarmente rilevante nel caso in cui, nella richiesta di applicazione di una misura cautelare, il P.M. faccia riferimento alla circostanza che da una determinata utenza di un telefono cellulare siano partite chiamate al difensore dell'indagato, qualora tale riferimento sia stato operato allo scopo di stabilire che detta utenza era nella disponibilità dell'indagato e sia limitato al fatto storico del contatto, al fine di individuare l'utilizzatore dell'utenza, senza nessun riferimento al contenuto della conversazione telefonica, così da fare escludere l'avvenuta violazione del divieto di captazione delle conversazioni tra i difensori ed i loro assistiti.

**09/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI** - La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Applicabilità nella fase predisciplinare – Presupposti.

L'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - applicabile anche nella fase predisciplinare, in virtù della previsione dell'art. 16, comma 5-bis, di tale atto normativo - è riferibile a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 109 del 2006, allorché la fattispecie di illecito si sia realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incoltato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinare. La relativa valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive del fatto addebitato ed anche l'eventuale episodicità dello stesso.

**09/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Nesso tra condotta ed esercizio delle funzioni – Contenuto - Critica dell'attività svolta da un collega – Fattispecie.

L'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2016 non postula che il comportamento gravemente scorretto nei confronti di un collega sia frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al singolo magistrato, poiché la sua formulazione normativa prescinde dalla funzionalità della scorrettezza e, quindi, è applicabile anche ai rapporti personali all'interno dell'ufficio (S.U. n. 7042 del 2013; Sezione disciplinare, n. 31 del 2016) e nel caso di critiche smodate. La norma stabilisce quali elementi costitutivi dell'illecito quelli della «abitudine», ovvero della «gravità» della condotta scorretta e, quindi, non sussiste l'illecito in esame nel caso in cui un magistrato, attinto da denunce (penali e disciplinari) da parte di un collega, dissenta dalle iniziative da questi adottate, ritenendole erronee ed ingiustificate, scegliendo di evitare ogni rapporto con lo stesso e, richiesto di chiarimenti sulle ragioni del mancato saluto, dissenta anche fortemente da dette iniziative, criticandole.

**27/04/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) – Travisamento nel processo civile – Nozione.

La formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006 (che prevede quale illecito disciplinare il travisamento del fatto) evoca l'errore revocatorio dell'art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. e, tuttavia, la giurisprudenza disciplinare, in riferimento al giudizio civile, dalla premessa che

la prima norma tutela «il bene giuridico della correttezza e conformità a legge del provvedimento» ha desunto che l'illecito sussiste quando il provvedimento viziato da travisamento del fatto «risulti manifestamente contrario alle norme di legge e ingiusto» (Sez. disc. n. 18 del 2013), mentre le S.U. civili hanno affermato che detto illecito mira a garantire l'osservanza dei doveri del magistrato e la diligenza del medesimo, sicchè per la sua configurabilità neppure rileva il maggiore o minore pregiudizio che dall'errore o dalla negligenza ingiustificabile del magistrato possa esser derivato ad un terzo, quando il comportamento dello stesso risulti comunque idoneo ad arrecare discredito oggettivo all'ordine giudiziario (S.U. n. 7934 del 2013). Il travisamento dei fatti può sussistere anche nel caso di interpretazione degli stessi in modo contrario alla realtà processuale, qualora vi sia omessa o distorta valutazione o un'invenzione della prova, rilevando anche una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile.

**27/04/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Processo civile – Incompatibilità derivante dall'esercizio di pregressa attività in altra fase del processo – Fattispecie.

L'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio. Nell'identificare i relativi casi, non è possibile avere riguardo alla nozione di incompatibilità nel giudizio penale, anche in considerazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale, secondo cui va esclusa ogni coincidenza tra l'ambito «costituzionalizzato di incompatibilità del giudice penale» e quello «da costituzionalizzarsi del giudice civile» (Corte cost. n. 193 del 1998). Ne consegue che la conoscenza dell'affare in precedente grado, che determina l'obbligo di astensione, richiede che il giudice abbia partecipato alla decisione della causa, essendo insufficiente la pronuncia di ordinanze istruttorie, perché queste non pregiudicano l'esito del giudizio e perché l'obbligo di astensione sancito dall'art. 51 n. 4 c.p.c. deve ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice stesso abbia deciso (o abbia partecipato alla decisione) nella precedente fase del procedimento e non può, pertanto, neppure estendersi all'ipotesi in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello.

**19/04/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa, di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006 – Utilizzazione di risultanze delle intercettazioni che coinvolgono terzi – Provvedimento abnorme – Esclusione - Fattispecie.

La nozione di provvedimento abnorme impone di ritenere che lo stesso sussista nel caso in cui si ponga al di fuori di qualsiasi schema giuridico e sia stato emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti. Ne consegue che tale carattere non sussiste, qualora i magistrati requirenti e giudicanti utilizzino, ai fini di prova di un reato, elementi che coinvolgano la posizione di terzi (nella specie le risultanze di intercettazioni telefoniche) estranei al procedimento penale, se ritenuti non prive di complessivo rilievo probatorio, all'esito della valutazione di rilevanza e pertinenza dei fatti che fa rifluire la stessa nel novero dell'attività riconducibile alla clausola dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2016 (nella specie, erano state valorizzate frasi pronunciate dal soggetto intercettato, ma estraneo al processo penale, in cui questi affermava di sentirsi “uno della famiglia”, ritenute non prive di complessivo rilievo probatorio, giacchè si procedeva per reati di criminalità organizzata).

**12/04/2017 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO** - Illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 – Espressioni diffamatorie indirizzate indistintamente a magistrati inquirenti e polizia giudiziaria - Diffamazione – Insussistenza.

Qualora un magistrato, nel corso di una telefonata (intercettata) con un indagato (non dall'Ufficio requirente della sede in cui egli prestava servizio, peraltro quale magistrato giudicante) pronunci ingiurie ed invettive scomposte nei confronti degli inquirenti e della polizia giudiziaria (genericamente indicati), tale condotta è deontologicamente censurabile, ma è inidonea ad integrare l'illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006. Secondo la giurisprudenza di legittimità, sia penale sia delle S.U. in materia disciplinare (SU n. 6965 del 2017), il reato di diffamazione è, infatti, costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuate ed individuabili.

**12/04/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI** - Violazione del dovere di riserbo – Esternazioni in un social network - Rilevanza disciplinare – Presupposti.

La violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa), d.lgs. n. 109 del 2006 e, conseguentemente non sussiste in riferimento a “esternazioni” (in un social network) che non riguardino processi trattati dal magistrato e siano relative ad altri rappresentanti istituzionali, salvo che integrino gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, ricorrendo in quest'ultima ipotesi l'illecito dell'art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006.

**12/04/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche violente e scomposte rivolte indirizzate indistintamente a magistrati inquirenti e polizia giudiziaria nel corso di una telefonata – Sussistenza dell'illecito – Esclusione.

Qualora un magistrato, nel corso di una telefonata (intercettata) con un indagato (non dall'Ufficio requirente della sede in cui egli prestava servizio, peraltro quale magistrato giudicante) pronunci invettive scomposte nei confronti degli inquirenti e della polizia giudiziaria (genericamente indicati), tale condotta è deontologicamente censurabile, ma non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006. La manifestazione del pensiero di un magistrato, anche quando abbia ad oggetto opinioni relative al comportamento dei soggetti operante in un dato ufficio e non si espliciti attraverso riferimenti individualizzanti (così da integrare il reato dell'art. 595 c.p., se ne sussistano gli ulteriori elementi costitutivi), non integra detto illecito disciplinare.

**14/03/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti già oggetto di archiviazione – Fattispecie.

Non configura l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale abbia provveduto alla iscrizione nel registro degli indagati di taluni soggetti senza prima richiedere la riapertura delle indagini a norma dell'art. 414 c.p.p., quando egli abbia incolpevolmente ignorato il precedente provvedimento di archiviazione adottato nei confronti degli indagati. In particolare, deve ritenersi l'inesistenza della negligenza qualora, esperita la ricerca,

tramite segretaria, a mezzo del RE.GE. 2.1., l'esito infruttuoso della stessa risulti riconducibile al mancato inserimento nello stesso dei dati identificativi della parte offesa (benchè indicati nel provvedimento cartaceo di iscrizione).

**10/03/2017 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO** - Illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006–Esternazioni in un sociale network-Idoneità del mezzo a raggiungere una pluralità di soggetti–Sussistenza–Necessità di accertare il contenuto diffamatorio pressioni diffamatorie delle esternazioni.

Le esternazioni in un social network possono, in tesi, integrare il delitto di diffamazione, tenuto conto dell'idoneità del mezzo a raggiungere una vasta platea di soggetti, non esclusa dalla previsione di una procedura di registrazione per l'accesso allo stesso. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza di tale reato (e, quindi, dell'illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006) è condizionato all'accertamento della ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso.

**21/02/2017 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Denuncia circostanziata – Caratteri. - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Modalità della denuncia dell'errore.

Il carattere circostanziato dell'esposto disciplinare esige, qualora sia denunciata una violazione di legge di ipotetica rilevanza disciplinare, che nello stesso sia indicato il punto ed il modo in cui, nel pronunciare il provvedimento, il giudice avrebbe disatteso la chiara lettera della norma, ovvero consolidati orientamenti della giurisprudenza e della dottrina (che vanno evidentemente precisati), così da dimostrare l'erronea applicazione della stessa, apprezzabile in termini di certezza, evidenza e macroscopicità. La necessaria specificità dell'esposto in ordine a tale profilo non può essere affidata all'evocazione della sapienza ed autorevolezza dei difensori di una parte, nel quadro di un ordinamento nel quale l'accertamento del diritto deve avvenire esclusivamente all'esito e nel corso del processo, in applicazione e nel rispetto delle norme sostanziali e processuali.

**21/02/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione.

Per la sussistenza dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 non è sufficiente la violazione (anche sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge, essendo necessario accertare che la stessa sia frutto di un comportamento espressivo di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. A questo scopo occorre dunque valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando l'incontrovertibile difformità dell'interpretazione offerta di una data norma rispetto a quella già accolta o ragionevolmente possibile, che sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza.

**03/02/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione – Fattispecie.

Il provvedimento giurisdizionale può essere qualificato come abnorme quando si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e sia stato adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico

o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti e in tale ipotesi non viene in rilievo il risultato interpretativo dell'attività giurisdizionale, bensì il comportamento deontologicamente deviante del magistrato. Peraltro, sintomatiche nel senso dell'insussistenza di un provvedimento abnorme possono essere le stesse deduzioni dell'esponente, se questi, denunciando la superficialità delle indagini, la valutazione non corretta delle esigenze cautelari, finisce con il formulare critiche in ordine ad un profilo valutativo della motivazione, piuttosto che delineare i presupposti dell'abnormità del provvedimento.

**03/02/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – P.M. – Disciplina del riparto delle attribuzioni in ragione dell'ambito territoriale – Fattispecie.

La nozione di competenza concerne esclusivamente la funzione giudicante; per quella requirente la definizione dell'ambito territoriale di svolgimento dei compiti è affidata alle nozioni di "attribuzioni" o "funzioni" del P.M., con la conseguenza che, in riferimento alle indagini preliminari, non è configurabile un conflitto di competenza. Nondimeno, l'attività del P.M. deve essere ispirata al principio di legalità e, quindi, all'osservanza delle regole inerenti l'effettiva titolarità delle attribuzioni, presidiate dal procedimento incidentale di verifica delle stesse ad iniziativa delle parti private che si conclude con un provvedimento emesso ex art. 54-quater c.p.p. dal vertice requirente, privo di natura giurisdizionale (poiché non dirime un conflitto di competenza, ma risolve un contrasto di attribuzioni). Pertanto, quest'ultimo provvedimento, benchè inoppugnabile, non costituisce giudicato sulla competenza del giudice investito, di riflesso, della cognizione dell'affare e vincola soltanto il P.M. Inoltre, gli atti compiuti dal P.M. prima di detto provvedimento conservano validità, sicché, qualora egli abbia formulato una richiesta cautelare e, successivamente, sia stato pronunciato il provvedimento ex art. 54 c.p.p., non ha l'obbligo di revocarla, per permettere al P.M. designato di determinarsi sulla stessa. Pertanto, non sussiste un illecito disciplinare, se il P.M., ricevuto il provvedimento ex art. 54 c.p.p. (peraltro, concernente soltanto alcuni dei molteplici reati oggetto delle indagini preliminari), abbia tempestivamente informato il P.M. designato come titolare delle attribuzioni del fatto che era in corso la separazione degli atti e la formazione del fascicolo da trasmettere, ma abbia poi soprasseduto alla trasmissione, in quanto era sopravvenuta l'ordinanza del GIP che (informato di detto provvedimento) aveva invece ritenuto la propria competenza per territorio.

**31/01/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Acquisto di beni ai pubblici incanti tenuti in ufficio diverso da quello ove è svolta la funzione – Illecito disciplinare – Esclusione – Fattispecie.

La considerazione che gli artt. 579 c.p.c. e 1471 c.c., per un verso, escludono l'ammissione ai pubblici incanti del solo debitore, autorizzando i procuratori legali a fare offerte per persone da nominare, e, per altro verso, fanno divieto di acquistare all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona, ai pubblici ufficiali, ma con riguardo ai beni venduti per loro stesso ministero, rende palese che non sussiste un generale divieto per i magistrati di acquistare ai pubblici incanti. Nel sistema disciplinare tipizzato, tale acquisto non è dunque riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 109 del 2006, in difetto di elementi che dimostrino indebite interferenze e/o irregolarità nella procedura di vendita.

**10/01/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI** - Libertà di manifestazione del pensiero – Limiti.

Il magistrato è titolare dei diritti di espressione riconosciuti dall'art. 21 Cost. e, tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 224 del 2009), i valori costituzionali di imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.) vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica e, dunque, per evitare che siano lesi, gli stessi si impongono al magistrato nell'esercizio di detti diritti. La Corte EDU, a sua volta, esige dal magistrato la più grande discrezione, al fine di garantire «gli imperativi superiori di giustizia e di grandezza della funzione giudiziaria» (sent. 13/11/2008, Kaiasu c. Turchia), tenuto anche conto della strumentalità del valore dell'apparenza di imparzialità rispetto allo scopo di garantire la fiducia che il magistrato deve ispirare alla generalità dei cittadini (sent. 15/12/2005, Kiprianou c. Cipro). Nondimeno, la violazione di detti limiti può configurare un illecito disciplinare esclusivamente qualora la condotta sia riconducibile ad uno degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006.

**10/01/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino una sentenza pronunciata dal dichiarante – Illecito disciplinare – Presupposti – Fattispecie.

Le dichiarazioni rese da un giudice ad un giornalista, concernenti una sentenza da lui emessa (già pubblicata alla data delle stesse), dirette ad esplicitare che il provvedimento era ispirato alle peculiari circostanze del caso, piuttosto che ad un orientamento generale suscettibile di essere riaffermato in vicende analoghe, e consistenti anche in rilievi sulle modalità delle indagini, diretti tuttavia a circoscrivere la portata della pronuncia e non a compromettere l'immagine del P.M. (peraltro, esplicitati a seguito delle domande del giornalista, il quale aveva sottolineato che quest'ultimo aveva preannunciato appello), non integrano nessuno degli illeciti dell'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa).

**10/01/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI** - Violazione del dovere di riserbo – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

A seguito dell'abrogazione delle norme che prevedevano come illecito disciplinare le condotte di cui all'art. 2, comma 1, lettere bb), z), ed all'art. 3, lettera f), la violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa).

**14/12/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche all'attività di altri magistrati contenuta in un provvedimento giurisdizionale – Rilevanza disciplinare – Presupposti – Fattispecie.

Nel caso in cui un magistrato, nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale (nella specie, un decreto pronunciato dal Tribunale per i minorenni sulla richiesta di dichiarazione di adottabilità di un minore), utilizzi espressioni aspramente critiche dell'operato del P.M. e della polizia giudiziaria, al fine di accertare se sussistano gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, occorre valutare l'intero contenuto del provvedimento, onde verificare se argomenti, espressioni e tono complessivo della motivazione siano o meno inserite in un contesto esplicativo coerente e pertinente rispetto alla materia del processo (e cioè se siano funzionali all'esigenza processuale propria dell'atto, oppure risultino distorte e piegate a fini diversi da quelli di giustizia); in tale valutazione assume precipuo rilievo l'elemento soggettivo (nella specie, il convincimento del magistrato di dovere dare conto del perché il Tribunale fosse intervenuto soltanto in un dato momento ed adottando determinati provvedimenti e, quindi, di stigmatizzare taluni asseriti ritardi ed incongruità dell'azione del P.M., è stato ritenuto dirimente per escludere l'illecito).

**29/11/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) – Criteri organizzativi dell'ufficio del P.M. - Rilevanza.

I criteri di organizzazione dell'ufficio del P.M. non costituiscono disposizioni autenticamente precettive, ad osservanza incondizionata, poiché non sono preordinati a garantire la precostituzione del P.M. rispetto al singolo affare, ma mirano ad assicurare una assegnazione funzionale rispetto alla realizzazione del migliore risultato investigativo possibile ed a tutelare il valore dell'organizzazione e della migliore efficienza. Conseguentemente, detti criteri sono derogabili e la deroga non è disciplinarmente rilevante, purché sia stata ragionevolmente operata.

**29/11/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Inosservanza dell'obbligo da parte del P.M. – Elementi costitutivi – Fattispecie.

L'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2016, in riferimento alla mancata astensione del P.M., sussiste quando nel procedimento dallo stesso trattato si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di fare ipotizzare che la condotta del magistrato possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, non essendo l'illecito integrato da una condotta meramente inopportuna o anche avventata.

**29/11/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - L'assunzione di incarichi senza autorizzazione del C.s.m. (art. 3, lettera c) e lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione (art. 3, lettera d) – Fattispecie.

Non sussistono gli illeciti dell'art. 3, comma 1, lettera c) e d), d.lgs. n. 109 del 2016, nella condotta del P.M. che abbia richiesto al C.s.m. di essere autorizzato ad espletare un incarico extragiudiziario e, successivamente, ne abbia chiesto il rinnovo, prospettando lo svolgimento de facto della funzione di procuratore reggente, ma omettendo di evidenziare eventuali profili di ipotetica incompatibilità, qualora sia accertato che detto incarico non poteva interferire con l'assolvimento dei propri doveri, avendo peraltro il C.s.m., nel pronunciarsi nella procedura ex art. 2 della legge delle guarentigie, escluso l'attitudine dell'incarico a manifestare una lesione dell'imparzialità, correttezza ed equilibrio dell'attività di indagine inerente detto procedimento.

**14/11/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

L'atto con il quale viene trasmesso da un organo istituzionale al C.s.m. un parere nel quale si adombrano profili di illegittimità nell'assunzione da parte di un magistrato di un determinato incarico (senza peraltro specificamente indicare eventuali violazioni disciplinarmente rilevanti), in presenza di una delibera autorizzativa del C.s.m. e di una condotta del magistrato immune da ogni rilievo anche in punto di prospettazione dei presupposti e delle modalità dell'incarico, è inidoneo a fare emergere elementi di illeciti disciplinari, indipendentemente dall'approfondimento del rilievo e dell'efficacia di detto parere (peraltro, suscettibile di controllo in sede giurisdizionale).

**06/10/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di un provvedimento di modifica tabellare prima dell'approvazione da parte del Consiglio giudiziario – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Non sussiste un uso indebito e strumentale della posizione di magistrato, al fine di condizionare la decisione del Consiglio giudiziario, chiamato a valutare il provvedimento di modifica tabellare consistente nel trasferimento di un giudice civile da una ad altra sezione del tribunale, nel caso in cui il presidente della sezione alla quale il magistrato era assegnato comunicò, a mezzo di una missiva, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati detto decreto, potendo la stessa essere interpretata come un tentativo di porre rimedio ad alcune disfunzioni che avrebbero potuto prodursi e, comunque, di ottenere (attraverso la pubblicazione on line nel sito del Consiglio dell'Ordine non della missiva, ma del decreto) che gli avvocati potessero più agevolmente verificare il nuovo calendario delle udienze.

**06/10/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione – Comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di un provvedimento di modifica tabellare.

La violazione dell'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 109 del 2016 (violazione del dovere di riservatezza) richiede che l'atto del procedimento o l'affare sia coperto dal segreto o sia previsto il divieto di pubblicazione dello stesso, carattere che non sussiste in riferimento ai provvedimenti di modifica tabellare (nella specie, è stata esclusa la sussistenza di detto illecito in riferimento alla comunicazione, a mezzo di una missiva, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da parte del Presidente di una sezione civile del provvedimento che disponeva il trasferimento ad altra sezione civile di un magistrato, effettuata nei giorni immediatamente antecedenti la seduta del Consiglio giudiziario che avrebbe dovuto esaminare il provvedimento di modifica tabellare).

**10/09/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Scadenza dei termini di custodia cautelare – Presupposti della negligenza inescusabile – Fattispecie.

Non sussiste l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2016, nel caso di ritardata scarcerazione di un indagato a seguito di scadenza del termine massimo di custodia cautelare, qualora il ritardo sia stato contenuto in uno spazio temporale particolarmente breve (nella specie, 13 ore) e sia stato determinato da una serie di peculiari eventi di natura procedurale (costituiti dall'originaria, erronea indicazione nello scadenziario cartaceo della data di scadenza della misura e dal fatto che il fascicolo era stato inviato al GIP per la decisione su un'istanza di attenuazione della misura, il GIP aveva chiesto del GIP al difensore di integrazioni documentali, con conseguente privazione per il P.M., per almeno dieci giorni, della disponibilità del fascicolo), così da fare escludere la configurabilità di una negligenza inescusabile.

**10/09/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Scadenza dei termini di custodia cautelare – Presupposti della negligenza inescusabile – Fattispecie.

Non sussiste l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2016, nel caso di ritardata scarcerazione di un indagato a seguito di scadenza del termine massimo di custodia cautelare, qualora il ritardo sia stato contenuto in uno spazio temporale particolarmente breve (nella specie, 13

ore) e sia stato determinato da una serie di peculiari eventi di natura procedurale (costituiti dall'originaria, erronea indicazione nello scadenziario cartaceo della data di scadenza della misura e dal fatto che il fascicolo era stato inviato al GIP per la decisione su un'istanza di attenuazione della misura, il GIP aveva chiesto del GIP al difensore di integrazioni documentali, con conseguente privazione per il P.M., per almeno dieci giorni, della disponibilità del fascicolo), così da fare escludere la configurabilità di una negligenza inescusabile.

**04/07/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Denuncia di un asserito errore nella pendenza del giudizio di impugnazione – Rilevanza.

Qualora l'esposto disciplinare deduca la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, denunciando asseriti errori nell'applicazione della legge sostanziale e/o processuale relativi ad un giudizio in corso, benchè non sussista un rapporto di pregiudizialità tra quest'ultimo ed il procedimento disciplinare (tenuto conto della diversità dei piani sui quali opera l'eventuale errore), è tuttavia certo che le valutazioni da svolgere in sede disciplinare neppure possono costituire una sorta di anticipazione del giudizio inderogabilmente riservato all'ordinaria sede processuale, così da realizzare uno stravolgimento del sistema, occorrendo evitare anticipazioni e/o sovrapposizioni di giudizi lesive dei principi costituzionali che governano la giurisdizione.

**20/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione - Fattispecie.

Il limite di operatività della clausola dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2016 è costituito dall'abnormità intrinseca della valutazione, che sussiste in casi di provvedimenti in cui la motivazione sia del tutto assente o completamente estranea al modello legale dell'atto. Va peraltro esclusa l'abnormità dei provvedimenti che, nel motivare, rispettivamente, la richiesta e l'ordinanza di custodia cautelare per il reato di corruzione, non tengono conto delle risultanze di un rapporto della G.d.F. che, nel tracciare il flusso finanziario della somma costituente il prezzo della corruzione, escludono la prova del ricevimento della stessa da parte dell'indagato, qualora sussistevano ulteriori elementi dotati di autonoma valenza indiziante rispetto al citato flusso finanziario della somma, prezzo della ipotizzata corruzione.

**08/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Provvedimenti abnormi (art. 2, comma 1, lettera m) – Provvedimenti in tema di intercettazioni telefoniche.

La condotta del P.M. consistente nella redazione di un decreto esecutivo della proroga di intercettazione, che contempla un'utenza erroneamente inserita, in quanto per essa era stata negata la proroga (in riferimento peraltro ad un decreto del G.I.P., caratterizzato da una struttura 'cumulativa', siccome in parte autorizzatorio, in parte reiettivo della richiesta concernente una molteplicità di utenze), seguita, a distanza di quattro giorni (una volta avuta contezza dell'errore) dall'ordine di cessazione dell'intercettazione e, quindi, dalla richiesta e dalla pronuncia da parte del G.I.P. del provvedimento di distruzione dei supporti informatici e dei cc.dd. brogliacci delle intercettazioni illegittimamente eseguite e dalla cancellazione dei dati dal server, non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 109 del 2006: perché detta distruzione fa escludere la lesione di diritti personali; perché, ancora prima, nella condotta non è ravvisabile una negligenza inescusabile, tenuto conto della struttura 'cumulativa' del provvedimento del G.I.P.; perché rileva l'adozione del decreto esecutivo in una giornata prefestiva in cui il P.M. era stato chiamato a svolgere molteplici funzioni

(anche direttive, in assenza del Procuratore), in territorio ad altissima valenza criminogena, al termine di una settimana caratterizzata da intenso e gravoso carico di lavoro.

**07/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi – Fattispecie.

Ai fini dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma primo, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, l'obbligo di astensione del magistrato, pur non essendo configurabile per la mera esistenza di gravi ragioni di convenienza ex art. 51, comma secondo, c.p.c., sussiste non soltanto nei casi indicati specificamente dall'art. 51, comma primo, c.p.c., bensì in tutti quelli in cui sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri. Non sussiste tale obbligo, qualora il giudice civile abbia svolto un incarico di docenza presso una Scuola PP.LL. di una università, relativo ad un modulo di diritto civile coordinato da un docente che sia avvocato in una causa a lui assegnata, se, alla data di instaurazione dello stesso, il modulo era stato completato e la scelta del modulo di insegnamento era stata frutto dell'assegnazione operata dal Consiglio direttivo della Scuola.

**07/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi.

La mera cordialità dimostrata nel relazionarsi con l'avvocato di una delle parti può costituire comportamento inopportuno, ma non è da sola sintomatica dell'esistenza dei rapporti previsti dall'art. 51, comma primo, n. 2, c.p.c. che impongono il dovere di astensione.

**07/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione.

Il provvedimento è definibile abnorme, sotto il profilo disciplinare, non solo quando si pone al di fuori di ogni schema giuridico o processuale, ma ogni qualvolta sia stato emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza, ipotesi in cui viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante rispetto ai cc.dd. protocolli della professione, con corrispondente violazione del dovere di diligenza.

**03/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Immobili abusivi – Protocolli di intesa tra Procuratore della Repubblica e Comune – Legittimità.

Devono ritenersi legittimi (con conseguente inesistenza di profili di rilievo disciplinare) i protocolli di intesa stipulati dal Procuratore della Repubblica con un Comune, aventi ad oggetto l'individuazione degli immobili e le modalità della demolizione degli immobili abusivamente edificati.

**03/06/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Caratteri.

Il carattere circostanziato della denuncia disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006) esige la precisa indicazione degli elementi oggettivi (quindi, non consistenti in generici riferimenti, mere ipotesi o congetture) che, in riferimento alle violazioni suscettibili di incontrare il limite della clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, si traduce nella necessità della puntuale precisazione dell'asserito errore, che difetta specie in presenza di plurimi provvedimenti, congruamente motivati, dei quali si lamenta genericamente l'ingiustizia.

**01/06/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Intercettazioni telefoniche – Limiti di utilizzabilità.**

Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma quest'ultima riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Ne consegue l'inutilizzabilità nel procedimento disciplinare (e la correlativa impossibilità di promuoverlo) delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili per violazione degli artt. 271 e 103, comma 3, c.p.p., qualora per tale ragione sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale promosso sulla base delle stesse e difettino ulteriori elementi di riscontro del contenuto delle stesse (Nella specie, dall'illegittima intercettazione risultava che l'intercettato, nel conferire con il proprio difensore, aveva indicato un magistrato quale destinatario di somme frutto dell'ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta).

**09/05/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Obbligo di astensione del P.M. – Elementi costitutivi dell'illecito.**

Anche per il P.M. sussiste il dovere di valutare, nell'esercizio delle sue funzioni, se sussistano ragioni di grave convenienza per non trattare un procedimento penale a lui assegnato, ma l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 è configurabile esclusivamente in presenza di situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la mancata astensione possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali. Per la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito non è necessaria la "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell'interesse proprio o di un proprio congiunto, sussista l'obbligo di astensione, nonché l'adozione, cosciente e volontaria, dell'atto medesimo, pur versandosi in quella situazione. Deve conseguentemente escludersi la ricorrenza dei presupposti di tale illecito nella condotta del P.M. che, nel corso di un interrogatorio, abbia raccolto dichiarazioni rese dall'indagato, concernenti un soggetto terzo in relazione al quale successivamente è stato iscritto p.p. non delegato allo stesso, in quanto aveva notiziato il Procuratore della Repubblica dell'esistenza di ragioni per astenersi dalla trattazione del medesimo.

**09/05/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI- Esistenza di un contenzioso civile con un avvocato – Rilevanza disciplinare – Presupposti.**

Non sussistono i presupposti di una condotta scorretta e, comunque, di illecito disciplinare nel caso in cui una magistrato (nella specie, un P.M.) abbia un contenzioso civile con un avvocato, avente ad

oggetto il pagamento di competenze professionali, in difetto di elementi tali da far pur solo adombrare l'indebito uso della qualità di magistrato nelle fasi genetiche e funzionali del rapporto e se il magistrato si sia poi astenuto dal trattare un p.p. nel quale detto avvocato aveva successivamente assunto la veste di indagato.

**09/05/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Omessa segnalazione di un illecito disciplinare – Presupposti.

Non è ipotizzabile alcuna violazione disciplinare nella condotta del Procuratore della Repubblica, il quale, notiziato da un avvocato dell'esistenza di un contenzioso civile tra lo stesso ed un P.M. del suo ufficio, omette di adottare provvedimenti, non sussistendo nessun p.p. iscritto nei confronti di detto avvocato (né risultando ulteriori rapporti in relazione ad altri procedimenti) e che, essendo stato successivamente il predetto iscritto nel registro degli indagati, ricevuta dichiarazione di astensione dal precitato P.M., non gli conferisce la delega a trattare siffatto procedimento.

**09/05/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Frequentazione di persona condannata per omicidio – Successiva riabilitazione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non sussiste l'illecito disciplinare dell'art. 3, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora si accerti che un magistrato abbia intessuto una frequentazione (consistente in un «fitto scambio di telefonate e di sms») con persona condannata, con sentenza definitiva, per omicidio volontario, ma che sia stato riabilitato con ordinanza del competente Tribunale di sorveglianza.

**04/05/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'elemento determinante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica della decisione va identificato nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore, verificabile, come tale, al di là di ogni ragionevole dubbio e di ogni possibile discussione. Tali caratteri non ricorrono in riferimento al provvedimento di attuazione di un'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., concernente il diritto all'accesso ad un dato trattamento terapeutico, in cui l'ausiliario incaricato dell'esecuzione era erroneamente qualificato come commissario ad acta ed erano affrontate questioni relative all'interferenza con un provvedimento di sequestro penale, senza che fosse configurabile l'adozione di un provvedimento abnorme.

**28/04/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Esposto – Carattere circostanziato – Nozione – Fattispecie.

L'esperto disciplinare non può risolversi in una denuncia che, per genericità ed ipoteticità, consista in una mera prospettazione congetturale che, come tale, deve ritenersi inidonea ad integrare la denuncia «circostanziata» dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, non essendo tale carattere soddisfatto dalla mera allusività e dal mero e generico sospetto, adombrato allo scopo di supportare un'istanza di contenuto esplorativo diretta ad ottenere l'espletamento di un'attività sostanzialmente ispettiva, che esorbita dalle competenze della Procura Generale.

**28/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'eventuale errore nell'ammissione al passivo del fallimento di un credito, quanto alla qualificazione dello stesso (come chirografario o privilegiato), tenuto conto degli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, è inidoneo ad integrare lo stesso, qualora l'esposto con cui è denunciato si risolva in una generica doglianza, svolta a distanza di sei anni dalla decisione, senza neppure indicare se siano stati esercitati i rimedi previsti dall'ordinamento, per censurarlo.

**28/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Fattispecie.

La ritenuta applicabilità (con sentenza pronunciata il 20/10/2006) della legge fallimentare nel testo anteriore alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 5 del 2006 a procedura aperta su ricorso proposto anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, ma deciso successivamente a detta data, non integra una grave violazione di legge ex art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, tenuto conto che la questione di diritto intertemporale posta dalla nuova disciplina aveva costituito oggetto di divergenti interpretazioni nella giurisprudenza di merito ed è stata risolta da una pronuncia della Corte di cassazione del 2008.

**20/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

Rientra nell'ambito dell'attività interpretativa non censurabile in sede disciplinare la condotta del P.M. che, assunto il compito di coordinatore della squadra di repressione reati informatici, ritenendo opportuno e necessario instaurare un nuovo metodo d'indagine, proceda alla nomina, in un fascicolo-pilota, di due consulenti allo scopo di adottare un nuovo, generale, modello info-investigativo, imputando a questo la relativa spesa, procedendo inoltre all'acquisto di apparecchiature informatiche

**05/04/2016 ILLECITI DISCIPLINARI** - Presupposto soggettivo – Componenti del C.s.m. – Immunità disciplinare per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consiliari – Riferimento dell'immunità agli atti compiuti dai componenti della sezione disciplinare.

In virtù dell'art. 32-bis della legge n. 195 del 1958 (introdotto dall'art. 5 della legge n. 1 del 1981), come interpretato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, in considerazione della ratio di detta norma, strumentale a garantire l'indipendenza del Consiglio superiore (tanto nei rapporti con altri poteri quanto nei rapporti con l'ordine giudiziario), deve ritenersi che l'immunità per gli atti di funzione concerna anche quelli compiuti dai componenti (togati) del C.s.m., quali membri della Sezione disciplinare, poiché la stessa riguarda tutti gli atti tipici della funzione consiliare riconducibili sia all'Adunanza plenaria, sia alle articolazioni interne del C.s.m. e, quindi, anche alla Sezione disciplinare, non esclusa dalla giustiziabilità di tali atti, a seconda del loro contenuto, dinanzi al giudice amministrativo, ovvero alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

**05/04/2016 ILLECITI DISCIPLINARI** - Presupposto soggettivo – Collocamento ‘fuori ruolo’ del magistrato – Irrilevanza.

Ai fini della responsabilità disciplinare rileva lo status dell'appartenenza all'ordine giudiziario, che non viene meno per il fatto che al magistrato siano state conferite funzioni diverse da quelle giurisdizionali, ancora più quando soltanto la qualifica di magistrato abbia ciò consentito. Sussistono infatti, doveri che si impongono al magistrato in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico, ovvero di altra natura. La regola generale è, dunque, che il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo status e non può essere considerato, nel suo operare, come non esercitante le funzioni caratterizzanti l'appartenenza in atto all'ordine giudiziario, benché tale collocazione assuma rilevanza ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito, sul quale può evidentemente incidere la destinazione all'esercizio di funzioni non giudiziarie.

**04/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche contenute in provvedimenti giudiziari – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

Qualora in un provvedimento giudiziario siano utilizzate espressioni critiche riferite ad altro provvedimento, sussiste la rilevanza disciplinare di tale condotta, se le espressioni abbiano univoca direzione denigratoria. Diversamente invece, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza disciplinare (ord. n. 13 del 2012; sentt. n. 110 del 2008, n. 107 del 2009), quando le espressioni appaiano funzionali a ricostruire, colorire o sindacare, sia pure con toni aspramente critici, l'altrui provvedimento, difetta la rilevanza disciplinare della condotta e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, neppure sussiste una responsabilità civile, se le espressioni presentino un'attinenza con l'oggetto della decisione e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (Cass. n. 14452 del 2009).

**04/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'attività interpretativa e valutativa, di cui all'art. 2, comma 2 - Interpretazione dei dati probatori da parte del P.M.

Il convincimento giudiziale (nella specie, del P.M.) derivante dall'interpretazione di dati probatori non è suscettibile di valutazione in sede disciplinare se non quando riposi, oltre che sulla dolosa intenzione di arrecare pregiudizio ad una parte, su fondamenti del tutto abnormi e dati processuali arbitrari, pena anche l'impropria trasformazione della giustizia disciplinare in strumento di rivalsa nei confronti del magistrato.

**01/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione del dovere di riserbo – Fattispecie

Secondo la giurisprudenza costituzionale, pur dovendo essere riconosciuto al magistrato il diritto dell'art. 21 Cost., lo stesso va bilanciato con i valori di imparzialità e indipendenza della magistratura, pure di rango costituzionale, che vanno tutelati con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie (sent. n. 224 del 2009), avendo altresì la Corte EDU sottolineato che al magistrato si impone la più grande discrezione (sent. 13/11/08, Kaiasu), tenuto conto del valore dell'apparenza ed imparzialità, strumentali a preservare la fiducia che il magistrato deve ispirare alla generalità dei cittadini (sent. 15/12/05, Kiprianou). In applicazione di tali principi e tenuto conto del principio di tipicità degli illeciti disciplinari, non sussiste violazione del dovere di riserbo (sanzionata dall'art. 2,

comma 1, lettere u, v, aa), qualora un P.M. si sia limitato a rendere ad un giornalista concise dichiarazioni su un fatto già noto, senza dilungarsi in particolari specificamente concernenti gli affari in corso di trattazione e senza ledere i diritti dei soggetti coinvolti nei medesimi.

**30/03/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche contenute in provvedimenti giudiziari – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

Non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il P.M., nel corpo di un ricorso per cassazione, censuri l'operato del giudice di primo grado con espressioni che, pur potendo considerarsi di dubbia correttezza, non raggiungano, tenuto conto della peculiare rilevanza del procedimento e dei rilievi fortemente critici rivolto nel provvedimento gravato all'operato dei pubblici ministeri, il livello di gravità richiesto dalla norma (è richiamata Sez. disc. n. 39 del 2012).

**10/02/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Ritardata iscrizione della notizia di reato da parte del P.M. – Elementi costitutivi dell'illecito.

Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite civili, configura l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato sia attribuito. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza disciplinare, l'obbligo d'iscrizione del nominativo dell'indagato sorge soltanto quando a carico di una persona "emerge l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti".

**10/02/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Fattispecie.

Benché sia censurabile la condotta del magistrato che si abbandona a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso di un P.M. che, a fronte dell'eccezione formulata in udienza da un difensore, con la quale questi contestava la regolarità della condotta processuale del P.M., relazioni sulla vicenda al Capo dell'Ufficio, utilizzando espressioni di critica, anche forti, tenuto conto della tipologia dell'atto, del contesto complessivo della vicenda e delle asserzioni del difensore.

**10/02/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti con il procedimento penale – Archiviazione penale – Rilevanza nel procedimento predisdisciplinare.

L'archiviazione del procedimento penale non è equiparabile ad una sentenza assolutoria e non preclude la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006; nondimeno, la giurisprudenza disciplinare si è dimostrata rispettosa delle determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria penale con l'archiviazione, fermo che queste restano prive di efficacia extrapenale e, quindi, non impediscono l'autonoma (e diversa) valutazione del giudice disciplinare.

**02/02/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

Difettano i caratteri della gravità della violazione e dell'inescusabilità della negligenza nella condotta del P.M. che - essendo di turno per l'esame della posta ordinaria e per le attività urgenti, nonché per l'area di specializzazione relativa ai reati ai danni degli animali - abbia proceduto ad un sequestro, quale atto urgente, facendo ragionevole affidamento su un verbale di approvazione dell'area di specializzazione 'animali', non formalmente sottoscritto dal procuratore della repubblica, ma comunque generatore di una prassi dell'ufficio mai contestata, provvedendo poi a trasmettere immediatamente il fascicolo a quest'ultimo ai fini dell'assegnazione.

**21/01/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

La genericità del capo di imputazione conosce rimedi endoprocessuali, con la conseguenza che all'incompleta esplicitazione di un'aggravante il P.M. può porre rimedio chiedendo, in via suppletiva, all'udienza, di integrare la originaria contestazione, incompleta, perché operata esclusivamente con riferimento numerico alla disposizione che la contempla; una tale condotta fa escludere l'ipotizzabilità dell'illecito della «grave violazione di legge» (nella specie, la parte lesa aveva lamentato che il capo di imputazione per il reato di furto indicava l'aggravante dell'art. 625 n. 2 c.p., senza indicare gli elementi di fatto, così da potere far ritenere necessaria la querela).

**21/01/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'esposto con il quale l'imputato, condannato in primo grado ed assolto in secondo grado, lamenta l'omessa applicazione di norme giuridiche e l'illogicità intrinseca della valutazione delle risultanze probatorie formula censure concernenti il merito della decisione, le quali rifluiscono nell'ambito dell'attività che, ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, non può dare luogo a responsabilità disciplinare, ipotizzabile nel caso di condotta deontologicamente deviante, quando la decisione sia frutto di ignoranza o negligenza inescusabile e dia luogo ad un provvedimento anormale, perché si pone al di fuori di ogni schema processuale (nella specie, l'esponente lamentava che la qualificazione della condotta tenuta da un avvocato era stata determinata dalla mancata considerazione dell'art. 48 del codice deontologico forense e dall'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali; all'esito del procedimento predisciplinare si è accertato che la sentenza aveva invece preso in esame, escludendo, motivatamente, le ragioni del difetto degli elementi della stessa, procedendo ad una motivata valutazione delle deposizioni testimoniali, criticabile, ma di per sé sufficiente a fare escludere l'illecito disciplinare).

**21/01/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

Qualora il giudice abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, ritenendo il difetto della circostanza aggravante indispensabile per la procedibilità d'ufficio (nella specie, in giudizio per il reato di furto), motivando in sentenza sulla ritenuta impossibilità di contestare l'aggravante attraverso la modifica dell'imputazione all'udienza, in quanto il potere di modificazione presupporrebbe la procedibilità dell'azione rispetto al capo di imputazione originario, non è ipotizzabile l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lett. g), ovvero ff), d.lgs. n.109 del 2006. Infatti, benchè appaia dubbia la fondatezza di tale tesi, nondimeno si versa nell'ambito di un'attività

interpretativa ed essa costituisce un non implausibile approdo ermeneutico, dal quale neppure può derivare alcun danno per la parte civile, la quale può esperire l'azione risarcitoria in sede civile ed è titolare di un mero interesse di fatto alla condanna in sede penale.

**15/01/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Fattispecie relativa alla violazione delle norme concernente l'acquisizione di una sentenza straniera.

In considerazione della nozione di grave violazione di legge disciplinarmente rilevante, l'eventuale irrivalenza dell'acquisizione di una sentenza pronunciata dall'a.g. di un altro Stato, in quanto avvenuta non mediante rogatoria, ma nel contesto di un'attività di indagine che sembrava essenzialmente mirata a verificare l'esistenza di una notizia criminis ed a mezzo di P.G., in presenza di un orientamento della dottrina, secondo cui la sentenza non riconosciuta, in quanto mero documento, sarebbe comunque utilizzabile (anche se all'unico scopo di documentare il fatto storico dell'esistenza di un procedimento penale all'estero e del suo esito, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 238-bis c.p.p.), non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ex art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006.

**15/01/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Decreto di archiviazione - Revocabilità – Limiti.

Relativamente agli effetti del decreto di archiviazione ex art. 16-comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, anche aderendo all'orientamento che ne ritiene la natura amministrativa e, quindi, la revocabilità anche sulla scorta di un diverso apprezzamento della situazione di fatto già tenuta presente dall'autorità emanante, la revoca dello stesso è comunque ammissibile nel rispetto del termine di un anno (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), che decorre dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare acquisita a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari.

**15/01/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia - Censure già valutate in sede di impugnazione - Valorizzabilità degli esiti dell'impugnazione.

Qualora un esponente svolga doglianze in ordine all'attività svolta da un magistrato (nella specie, un P.M.), che risultino già formulate in sede di impugnazione e siano state giudicate infondate, le conclusioni affermate in tale sede assumono pregnante rilievo per escludere la rilevanza in sede disciplinare di quelle censure che, in larga misura, risultino meramente reiterative di quelle proposte nel corso del giudizio.

**15/01/2016 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia - Carattere meramente congetturale della censura - Rilevanza.

Le doglianze in ordine a lamentate violazioni del "segreto istruttorio" da parte di un P.M. ed a particolari rapporti dello stesso con la stampa locale ed alla diffusione di notizie concernenti un p.p. trattato dallo stesso sono del tutto inidonee a far prefigurare illeciti disciplinari, qualora risultino prive di ogni riscontro e risultino frutto di mere deduzioni congetturali.

**23/12/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO** - La fattispecie dell'art. 4, lettera d) - Presupposti – Fattispecie.

Nel caso in cui sia ipotizzabile a carico di un magistrato un reato, che sia estinto per qualsiasi causa ed in relazione al quale l'azione non possa essere iniziata o proseguita, per la sussistenza dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, è necessario che il fatto reato abbia arrecato pregiudizio all'immagine del magistrato. Deve escludersi che ciò sia ipotizzabile, qualora la conoscenza e la conoscibilità della condotta sia rimasta circoscritta a pochi soggetti, senza determinare nessuna lesione alla credibilità del magistrato (Nella specie, è stata esclusa la rilevanza disciplinare della condotta consistente nell'inoltro di sms dal contenuto minatorio da parte di un P.M. ad una collega con la quale intratteneva una relazione, da cui era nata una bambina, inviati anche ad un avvocato che, tuttavia, era un amico 'storico' della coppia).

**04/12/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La violazione di legge dell'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione - Fattispecie.

L'attività interpretativa del magistrato allorché egli pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate, non è censurabile in riferimento alla violazione dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 e, conseguentemente, è palese l'insussistenza dei presupposti della stessa, qualora gli atti contestati siano caratterizzati da puntuali motivazioni, che indicano ed approfondiscono il quadro normativo, interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (Nella specie, era stata dedotta la violazione da parte del P.M. e del GIP di norme comunitarie, per la mancata disapplicazione di norme interne con le stesse asseritamente in contrasto, contrasto peraltro escluso dalla Corte di Cassazione e dai giudici amministrativi).

**01/12/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) - Predisposizione di una bozza di decisione - Valore della stessa di mera 'traccia' in vista della trattazione del processo - Violazione disciplinare – Esclusione.

La predisposizione da parte del giudice di una bozza informatica di decisione, destinata a costituire la personale (e riservata) 'traccia' della decisione che questi è chiamato a rendere (nella specie, all'esito di giudizio abbreviato), costituisce eventuale base della concisa motivazione contestuale ex art. 544, comma 1, c.p.p., inidonea a costituire espressione di 'parzialità'. Infatti, tale modalità di approccio alla decisione, da un canto, non esprime l'esistenza di nessun interesse diretto o indiretto nella causa; dall'altro non integra una manifestazione formale del convincimento già maturato ed è insufficiente sia ad integrare una ragione di astensione (art. 2, comma 1, lettera c), sia ad incidere sull'apparenza di imparzialità, poiché concerne un'attività che, per definizione, è destinata a rimanere interna e non ostensibile, è consustanziale alla progressiva formazione del convincimento ed è coerente con il pregresso, dovuto, studio degli atti di un giudice che deve poi essere pronto a rimettere in discussione il proprio convincimento.

**01/12/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia - Caratteri - Ragioni della denuncia - Valorizzabilità – Limiti.

Nella prospettiva della obiettività dell'accertamento disciplinare le circostanze che inducono a dubitare della neutralità della relativa segnalazione proveniente da un magistrato, benché non siano dirimenti nel senso dell'infondatezza della stessa, costituiscono tuttavia dati valorizzabili in occasione della delibazione della medesima, qualora sussista un'evidente causale personale nella ricerca dell'altrui errore processuale, sintomatica di un tratto di ridotta obiettività nel dare conto del fatto e tale da indebolire il fondamento della segnalazione che la P.G. è chiamata ad apprezzare anche in

termini di neutralità dell'iniziativa (nella specie, un P.M. aveva segnalato asseriti errori da parte di un G.U.P. in occasione della decisione di un procedimento penale, in relazione al quale quest'ultimo aveva in precedenza segnalato irregolarità commesse dal primo, segnalazione alla quale era seguita la proposizione di azione disciplinare nei confronti di detto P.M.).

**18/11/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Violazione della competenza ex art. 11 c.p.p. - Atti espletabili per la verifica dei presupposti di applicabilità della norma.

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, l'ufficio del P.M. naturaliter competente può svolgere accertamenti investigativi minimali diretti a verificare quanto meno il fumus dei presupposti di cui all'art. 11 c.p.p. Pertanto, accertare nell'immediatezza se un dato esposto sia apocrifo, ovvero riconducibile al soggetto firmatario, non integra una violazione della competenza dell'art. 11 c.p.p., ma costituisce doveroso accertamento minimale ed urgente, ai fini di una corretta applicazione dello stesso.

**18/11/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Attività di indagine in riferimento a p.p. iscritto a mod. 45 - Ammissibilità e limiti.

Non può ritenersi integrante una violazione di legge un'attività preliminare e limitata di accertamento da parte di un ufficio di procura svolta con riferimento a fascicolo iscritto a mod. 45.

**10/11/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Fattispecie.

La circostanza che in una sentenza, pronunciata in un giudizio nel quale sia in questione l'eventuale obbligo di astensione del giudice, siano contenuti riferimenti ad una querela sporta dal giudice ed all'opposizione all'archiviazione proposta dallo stesso nel relativo procedimento penale, peraltro definito e non coperti dal segreto, con condotta che la competente A.G. ha escluso costituisca reato (prevalendo comunque l'interesse alla completezza della prova sui limiti all'ostensibilità), non integra una condotta scorretta, qualora il riferimento a tali atti sia stato operato nel rispetto del criterio di continenza, ai soli fini necessari per la decisione della questione.

**28/10/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione del dovere di diligenza da parte del P.M. – Violazione relativa all'attività di indagine – Identificazione delle specifiche regole processuali violate – Necessità.

Gli artt. 326 e 358 c.p.p., in tema di attività necessaria ai fini delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, non possono dirsi violati in linea di principio, in quanto esse non prevedono specifici obblighi, di effettuare questa o quella indagine, ma recano indicazioni riconducibili ad uno spazio di apprezzamento del magistrato sottratto alla valutazione del giudice disciplinare. Ne consegue che la violazione del dovere di diligenza (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006) nella materia dell'indagine affidata al P.M. non è configurabile, se non è preceduta dalla violazione, "a monte", di specifiche regole processuali e si colloca nell'ambito dello "spazio di apprezzamento" che spetta all'organo requirente.

**28/10/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 – Presupposti.

La mancata o ritardata iscrizione ex art. 335 c.p.p. di una notizia di reato configura l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità. Nondimeno, perché sussista la violazione è necessario che gli elementi raccolti in sede di indagine siano sufficienti ad imporre l'iscrizione nel registro del nominativo della persona oggetto dell'indagine. Pertanto, anche alla luce del principio in virtù del quale l'obbligo di iscrizione nasce solo ove emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, il cui apprezzamento rientra, di regola, nell'esclusiva valutazione del P.M., per accertare la sussistenza degli elementi dell'illecito, occorre verificare se il P.M. abbia tenuto una condotta inerte, o macroscopicamente errata, in sede di attività di qualificazione della notizia.

**27/10/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione (art. 2, comma 1, lettera u) – Fattispecie.

Non sussiste una violazione del dovere di riservatezza, né un comportamento disciplinarmente rilevante sotto altro profilo, nella condotta del P.M. il quale, nel corso di telefonate occasionali intercorse con il difensore di alcuni indagati, aventi ad oggetto essenzialmente questioni “tecnico-giudiziarie” concernenti un'indagine in corso, riconducibili a quelle rientranti nella prassi dei contratti tra magistrato inquirente e difensore, svolte con modalità “istituzionali” (alla presenza di due ufficiali della G.d.F.), caratterizzate dal tenore del tutto formale, riferisce a detto difensore che non emergono, allo stato, coinvolgimenti di soggetti appartenenti ad un dato partito politico, qualora la notizia sia determinata dalla necessità di escludere l'esistenza di situazioni di incompatibilità all'esercizio del ministero difensivo, che siano già insorte. Ragioni di lealtà nel rapporto con il difensore obbligano, infatti, l'organo dell'accusa a segnalare immediatamente l'eventuale esistenza di ragioni di incompatibilità al ministero difensivo, già insorte, poiché le ragioni della segretezza delle indagini (vieppiù se addirittura non più tali, a seguito del deposito di ordinanze cautelari) vanno bilanciate con le imprescindibili esigenze della difesa.

**27/10/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Richiesta di notizie ex art. 117 c.p.p. formulata oralmente – Tempestiva, successiva formalizzazione per iscritto – Violazione disciplinare – Esclusione.

Non sussiste una violazione disciplinarmente rilevante nella condotta del P.M. che richieda ad un collega di altra Procura la copia di atti di un procedimento ex art. 117 c.p.p., telefonicamente e, quindi, in modo irrituale, dato che tale istanza deve essere motivata con riferimento ai presupposti della stessa e che, a sua volta, può essere respinta con decreto motivato. Tuttavia, anche se, il giorno successivo alla telefonata, il P.M. richiedente solleciti agli Ufficiali di P.G. la trasmissione dell'atto, sulla premessa dell'ottenuto consenso da parte del collega, va comunque esclusa una condotta di rilievo disciplinare, qualora il P.M., con immediatezza (lo stesso giorno dell'interlocuzione con gli ufficiali di P.G., ed il giorno seguente la telefonata con il collega), abbia formalizzato detta richiesta, esplicitandone le ragioni, apparendo in tal caso comunque palesi i presupposti dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, applicabile anche nella fase predisciplinare.

**14/10/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

In considerazione della nozione di violazione di legge disciplinarmente rilevante, l'esposto che si risolve in una richiesta di verifica delle proprie tesi al di fuori della sede del giudizio ordinario e con il quale si formulano prospettazioni di cui assertivamente si argomenta e sostiene validità e fondatezza, muovendo esclusivamente dal soggettivo convincimento che l'esito sfavorevole del giudizio sia per ciò solo sintomo di ipotetiche irregolarità, senza indicare con la necessaria specificità gli asseriti errori e precisare il punto ed il modo in cui un provvedimento si pone in contrasto con norme puntualmente indicate, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza e dalla dottrina, difetta del carattere di denuncia circostanziata, imprescindibile perché possa e debba disporsi lo svolgimento di eventuali accertamenti in sede predisciplinare.

**08/10/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori – Comportamento del giudice in udienza – Fattispecie.

Nello svolgimento della funzione giudiziaria, costituiscono precondizioni del corretto esercizio della stessa la correttezza, l'equilibrio ed il rispetto della persona. E', quindi, disciplinarmente rilevante la condotta del magistrato che, in udienza, si abbandona a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo un contegno pregiudizievole dell'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà. Nondimeno non sussistono i presupposti dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, nella condotta del giudice il quale, nel corso dell'udienza, non accoglie le obiezioni della difesa sulla modalità di formulazione delle domande e non ne ammette alcune, sia pure con toni forti, ma non sconvenienti ed offensivi, in quanto tali comportamenti sono riconducibili al potere di direzione dell'udienza. Inoltre, neppure eccede dai limiti dianzi indicati la condotta consistente nell'ordine di trasmissione del verbale d'udienza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in riferimento ad eventuali violazioni deontologiche imputate al difensore.

**29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) – Utilizzo espressioni non corrette nei confronti dei colleghi – Criteri di valutazione - Fattispecie.

Nella redazione degli atti giudiziari occorre evitare l'uso di espressioni di dubbia correttezza nei confronti dei colleghi e, tuttavia, per accertare se esse attingano il livello di gravità richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006, è necessario valutarle non atomisticamente, ma nella loro globalità ed in rapporto alla complessiva procedura nella quale l'atto è stato compiuto. L'uso di espressioni forti o l'accentuazione di toni ironici e polemici non integrano dunque l'illecito previsto da detta norma, purché queste non si traducano in espressioni gratuitamente denigratorie ed insultanti e mirino solo a screditare la persona del magistrato (nella specie, il P.M. per i minorenni, in un parere in tema di affido preadottivo, nel fare riferimento alla scelta affidataria operata in precedenza dal Tribunale per i minorenni, l'aveva definita «discutibile e poco trasparente»; il decreto ha escluso la rilevanza disciplinare dell'espressione, osservando che, benché di dubbia correttezza, non raggiungevano il livello di gravità richiesto dalla norma dianzi citata).

**29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Provvedimento abnorme (art. 2, comma 1, lettera ff) –Nozione – Fattispecie.

La nozione di provvedimento 'abnorme', sotto il profilo non solo processuale, ma anche deontologico e disciplinare, rende riconducibile a tale categoria il provvedimento che si pone al di fuori di ogni schema giuridico e processuale, emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico

o di una grave ed inescusabile negligenza. Conseguentemente, non ricorre tale fattispecie qualora il P.M. ometta di far notificare al denunciante l'avviso di richiesta di archiviazione, poiché a questo ha diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la persona offesa, non la persona danneggiata e, quindi, l'accertamento in ordine al destinatario dell'avviso implica la risoluzione di una questione interpretativa ed una valutazione sottratta a sindacato in sede disciplinare.

**29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), m), ff) – Dissenso da orientamenti consolidati – “Ribellione” ad orientamenti consolidati – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

In riferimento agli illeciti disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettere g), m), ff), d.lgs. n. 109 del 2006, con riguardo ai casi della consapevole violazione di legge e della “ribellione” ad un orientamento consolidato, la soggezione del giudice soltanto alla legge comporta che qualunque interpretazione può essere disattesa, anche qualora provenga dalla Corte di cassazione, purchè ciò avvenga dimostrando consapevolezza della stessa e della funzione nomofilattica affidata a quest'ultima. Pertanto, il magistrato che dissente da un orientamento consolidato ha l'obbligo, anzitutto deontologico, di dimostrare consapevolezza dell'opinione che non condivide e di esplicitare congruamente gli argomenti in virtù dei quali ritiene di affermare una diversa, confliggente interpretazione. La motivazione ha infatti la funzione di rendere possibile il controllo del provvedimento attraverso il sistema delle impugnazioni e di consentire la verifica dell'atteggiamento del giudice rispetto alla legge, che richiede di accertare se l'inosservanza di un orientamento della Corte regolatrice sia riconducibile ad un erroneo, ma scusabile, convincimento in ordine alla possibilità di sostenere una diversa interpretazione (in modo plausibile e ragionevole e nell'osservanza delle regole dell'ermeneutica), ovvero esprima una personalistica concezione della giustizia, che pone il provvedimento giudiziario al di fuori del sistema, quando con esso è affermata una tesi che rifluisce nel novero delle esegesi unanimemente ritenute insostenibili.

**29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - La violazione di legge dell'art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione – Presupposti della violazione di legge disciplinarmente rilevante.

Ai fini della configurabilità dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, non è sufficiente la violazione (sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge, in quanto, una volta verificata la sussistenza, è poi imprescindibile accertare se la stessa sia frutto di una condotta espressiva di un atteggiamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. Non è dunque censurabile l'attività interpretativa del magistrato allorché egli pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate, poiché l'intervento disciplinare non ha ad oggetto il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione. In definitiva, nel verificare la condotta del magistrato, occorre procedere ad una duplice valutazione di gravità ed inescusabilità, non tanto dell'ignoranza, quanto della negligenza di cui egli si sia reso responsabile, costituendo l'inexcusabilità del comportamento negligente un connotato della condotta, riscontrabile allorché le motivazioni addotte non siano assolutamente idonee a giustificare la trasgressione accertata.

**29/09/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia – Denuncia circostanziata – Caratteri – Istanze di carattere esplorativo – Inammissibilità.

Nella logica che informa il sistema disciplinare è imprescindibile che l'indicazione di una "accusa" rilevante in tale ambito contenga i connotati essenziali di ciò che si intende censurare, e cioè abbia carattere circostanziato, come stabilito dall'art. 15, d.lgs. n. 109 del 2006; sono, quindi, inidonee a rendere possibile lo svolgimento di accertamenti denunce prive del carattere della specificità, consistenti in doglianze rivolte ad ottenere un'attività esplorativa.

**03/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Circostanze giustificatrici del ritardo – Fattispecie

Qualora siano imputabili al magistrato plurimi ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti (nella specie, 36 sentenze ed un'ordinanza in materia civile), gli stessi possono essere giudicati giustificati, con conseguente insussistenza dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora sia stato accertato che, nell'arco di tempo considerato: ha svolto pressoché tutte le funzioni proprie del giudice civile; ha definito un rilevante numero di procedimenti (nel quadriennio considerato, per ciascun anno: n. 778, n. 849, n. 893, n. 1058); ha avuto un carico di lavoro più gravoso rispetto a quello dei colleghi, risultando assegnatario del maggior numero di nuovi procedimenti; ha tenuto un numero di udienze superiore alla media sezionale; gli sono stati affidati procedimenti risalenti nel tempo e già affidati a magistrati poi trasferiti; ha dimostrato un recupero di tempestività; la rilevanza percentuale dei ritardi rispetto alla totalità dei provvedimenti depositati è ridotta (nella specie, i ritardi sono stati ritenuti non significativi, poiché erano pari all'11% delle sentenze ed all'1,9% dei ritardi complessivi, riferiti all'intera gamma dei provvedimenti emessi dal magistrato).

**03/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Circostanze giustificatrici del ritardo.

Nel caso di ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti, in considerazione della riferibilità anzitutto allo Stato dell'obbligo del rispetto di tale limite (spettando allo stesso di apprestare un'organizzazione appropriata, dotando la magistratura di risorse e strutture adeguate allo scopo), le eccezionali circostanze giustificatrici che escludono l'illecito dell'art. 2, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006 sussistono nel caso in cui i dirigenti degli uffici si limitino a gestire il contenzioso con un incremento delle assegnazioni, imponendo al magistrato una condizione lavorativa inesigibile e tale da impedirgli una razionale organizzazione e gestione del proprio lavoro. Ne consegue che, nell'accertare l'ingiustificatezza del ritardo, rilevano i limiti del potere organizzativo del magistrato e la valutazione della sua complessiva situazione lavorativa e della gamma di compiti che, in concreto, si trova a svolgere, in quanto assumono valenza di situazioni particolari giustificative che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede disciplinare.

**03/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Accertamento del carico di lavoro e dei provvedimenti depositati – Attività relativa a procedure non contenziose – Fattispecie.

Nell'accertare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, allo scopo di stabilire il carico di lavoro (nella specie, di un giudice civile), occorre tenere conto anche delle procedure di carattere non contenzioso, le quali richiedono lo svolgimento di attività non codificate che, benchè non si traducano in sentenze, non richiedono un impegno minore di quello correlate alla redazione di queste ultime. La pur astratta differenziazione delle procedure contenziose e non contenziose comporta che è possibile stabilire un rapporto di

comparazione ponderale tra provvedimento in materia di volontaria giurisdizione e sentenza pari ad 1/3.

**03/09/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Termine annuale di esercizio dell'azione – Decorrenza nei confronti del Ministro - Fatti risultanti da una relazione ispettiva o dalla specifica segnalazione da parte di un Ispettore – Modalità di computo del termine.

Nel caso in cui i fatti di astratta rilevanza disciplinare emergano dagli esiti di un'ispezione ministeriale, il termine dell'anno per l'esercizio dell'azione decorre dalla data della ricezione della relazione ispettiva conclusiva in cui sono indicate le irregolarità e formulate le relative proposte, ovvero da quella in cui l'ispettore, che ritenga di procedere diversamente, comunichi al capo dell'ispettorato l'accertamento di una determinata irregolarità. In considerazione della natura e degli effetti del decreto pronunciato ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 dal P.G., sono dunque inidonei a determinare la decorrenza di detto termine nei confronti del Ministro gli enunciati contenuti eventualmente ed accidentalmente nello stesso, i quali facciano ellittico ed indistinto riferimento a dati di un'attività ispettiva ancora in corso.

**03/09/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Termine annuale di esercizio dell'azione – Accertamento dei ritardi contenuto in una relazione ispettiva – Specifica e distinta segnalazione dei ritardi da parte del presidente della corte di appello – Decorrenza del termine.

Qualora i ritardi nel deposito dei provvedimenti risultino da una relazione ispettiva e, tuttavia, gli stessi abbiano altresì costituito oggetto di specifiche segnalazioni da parte del presidente della corte di appello, nell'esecuzione del dovere dell'art. 2, lettera dd), pervenute al Ministro in data anteriore al deposito della relazione ispettiva, il termine annuale per l'esercizio dell'azione inizia a decorrere dalla data di ricezione di detta segnalazione e non da quella della ricezione della relazione ispettiva conclusiva.

**03/09/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Decreto di archiviazione ex art. 16-comma 5-bis – Efficacia preclusiva di successiva diversa valutazione dei fatti – Esclusione – Efficacia preclusiva nei confronti del Ministro che non abbia opposto il decreto – Esclusione.

Il decreto pronunciato ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 ha natura amministrativa e, essendo privo del carattere della stabilità, proprio del giudicato (anche processuale), è rivalutabile, anche in difetto della sopravvenienza di nuovi elementi. L'inesistenza di siffatta efficacia preclusiva riguarda sia il P.G., sia il Ministro, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia proposto opposizione, ai sensi del citato art. 16, comma 5-bis.

**24/07/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Rapporti tra giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare –Automatismo dell'inizio dell'azione disciplinare – Esclusione.

Nella vigenza della disciplina della responsabilità civile del magistrato risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge n. 18 del 2015, che ha abolito il "filtro" dell'ammissibilità dell'azione, la proposizione della stessa, ovvero la decisione della medesima da parte del giudice, in coerenza con il principio generale di indipendenza degli ambiti processuali (civile, penale, amministrativo e disciplinare) ed in conformità con la regola posta dall'art. 20, d.lgs. n. 109 del 2006 (in virtù della quale l'azione disciplinare è proposta indipendentemente dall'azione civile di risarcimento), l'art. 9

della legge n. 117 del 1988 (nel testo novellato nel 2015) deve essere interpretato, negando che abbia introdotto un illecito disciplinare “processuale” (consistente cioè nella mera pendenza della controversia risarcitoria). Ne consegue che il P.G. deve esercitare l’azione disciplinare esclusivamente qualora i fatti che hanno dato luogo all’azione civile di risarcimento integrino autonomamente un illecito disciplinare, indipendentemente dalla valutazione dei fatti fornita in sede civile. Resta dunque escluso che la definizione del giudizio civile, anche con pronuncia di condanna passata in giudicato, abbia efficacia vincolante nel processo disciplinare.

**24/07/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Rapporti tra giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare – Automatismo dell’inizio dell’azione disciplinare – Esclusione – Fattispecie ante lege n. 18 del 2015.**

Nel vigore della legge regolatrice della responsabilità civile dei magistrati, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, dal coordinamento tra il previgente art. 5, legge n. 117 del 1988 ed il sistema di giustizia disciplinare definito dal d.lgs. n. 109 del 2006 consegue che la comunicazione al P.G. dell’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione, ovvero (qualora questa sia mancata) la pronuncia di sentenza di primo grado di condanna dello Stato non comporta che, per ciò solo, debba essere iniziata azione disciplinare entro il termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione. Il fatto disciplinare non è infatti integrato dalla dichiarazione di ammissibilità (o nell’accoglimento) della domanda risarcitoria, occorrendo invece che la condotta ascritta sia inquadrabile in una delle fattispecie disciplinari tipizzate e la relativa valutazione può essere svolta fruendo dell’ordinario termine annuale dal ricevimento della notizia circostanziata.

**21/07/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia circostanziata – Caratteri.**

In presenza di censure che si risolvono in critiche assertive ed immotivate di provvedimenti giurisdizionali, accompagnate da generiche deduzioni in ordine ad una non meglio definita contiguità della controparte processuale con “poteri” ed “amici” e che, peraltro, sostanzialmente si risolvono principalmente nel censurare l’agire delle strutture di servizio alle quali sono affidate la gestione delle decisioni del Tribunale per i minorenni, difettano elementi riferibili alla competenza disciplinare.

**20/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi – Fattispecie.**

L’inosservanza dell’obbligo di astensione configura l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora sia «consapevole» e, quindi, l’elemento soggettivo della violazione va, escluso, nel caso in cui la mancata astensione sia frutto di una scelta interpretativa concernente le norme in tema di astensione, ovvero sia riconducibile ad un errore di fatto sui presupposti e sulla situazione che, in tesi, avrebbe potuto imporla. Peraltro, qualora il G.I.P. abbia formulato istanza di astensione e compia nella data in cui l’ha formulata un atto evidentemente urgente (nella specie il decreto dell’art. 268, comma 5, c.p.p.), in considerazione del contenuto e della natura dello stesso, nonché

della modalità della comunicazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza (effettuata nella stessa data dell’istanza di astensione, a mezzo posta elettronica, ciò che rende non implausibile e giustificabile un ritardo nella conoscenza della comunicazione), il fatto deve ritenersi di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

**20/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti – Condotte relative ad attività di sollecitazione ed informazione strumentali all'accertamento di eventuali violazioni disciplinari – Rilevanza disciplinare – Presupposti e limiti.

Gli atti e i comportamenti dei componenti del Consiglio giudiziario posti in essere nell'esercizio delle relative funzioni, prodromici o funzionali all'attività di autogoverno e quelli dei titolari degli uffici giudiziari o anche dei singoli magistrati volti ad informare e stimolare la valutazione dei vari organi di autogoverno, a livello locale o nazionale (quali iniziative, informazioni, trasmissioni di atti ai fini della valutazione) sono sottratti ad ogni possibile valutazione ai fini della responsabilità disciplinare – salvo che la stessa informazione o sollecitazione integri gli estremi di un reato o, in sé, di un illecito disciplinare -, poiché, diversamente, la censura di tale flusso informativo inciderebbe sulla stessa funzionalità di detti organi.

**20/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti, art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione – Fattispecie.

Deve escludersi l'ipotizzabilità dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs n. 109 del 2006, in riferimento ad una sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo una configurazione rigorosa del principio di autosufficienza, dichiara inammissibile un motivo di ricorso, in quanto nello stesso non risultava «richiamato nei suoi contenuti» un atto prodotto nel giudizio di merito e non considerato dal giudice di appello, reputando insufficiente il mero richiamo dello stesso e ritenendo quindi necessaria la trascrizione integrale del medesimo. Costituendo questa la ratio decidendi della sentenza, il carattere di argomentazione ad abundantiam dell'ulteriore affermazione in ordine all'asserita mancata produzione dell'accordo, esclude che l'eventuale inesattezza di quest'ultima possa far prefigurare detto illecito.

**20/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Il travisamento dei fatti, art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione e presupposti.

La ratio dell'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs n. 109 del 2006 alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e disciplinare, induce a ritenere che il travisamento dei fatti dallo stesso sanzionata può sussistere anche nel caso di interpretazione degli stessi in modo contrario alla realtà processuale, qualora si traduca in omessa o distorta valutazione o in un'invenzione della prova, ferma la sua irriferevolezza al vizio di motivazione, potendo dunque assumere rilievo disciplinare anche una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile.

**20/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Rapporti coltivati dal magistrato nella sua privata dimensione – Presupposti della rilevanza disciplinare.

Di nessun rilievo disciplinare sono i rapporti che il magistrato coltiva nella sua privata dimensione, con il solo limite di rapporti e frequentazioni riconducibili all'art. 3, d.lgs. n. 109 del 2006, essendo altresì irrilevante l'origine e la connessione di tali rapporti con l'esercizio della funzione (nella specie, è stata esclusa la rilevanza, di per sé, di un rapporto sentimentale allacciato da un magistrato con una stagista allo stesso affidata).

**15/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile

negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Nozione – Fattispecie.

Un provvedimento può essere qualificato come abnorme quando si pone al di fuori di ogni schema giuridico e processuale, perché adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, rilevando peraltro, sotto il profilo disciplinare, non il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nella sua funzione istituzionale. Non costituisce, quindi, provvedimento abnorme la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in tempi rapidissimi (nella specie, quattro giorni dopo la querela), quando risulti frutto di motivata valutazione e, peraltro, sia stata reiterata dal (diverso) magistrato che ha svolto le funzioni di P.M. nell'udienza fissata a seguito dell'opposizione alla stessa e sia stata poi condivisa dal G.I.P.

**15/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Fattispecie.

L'obbligatorietà dell'azione penale investe il momento volitivo dell'esercizio dell'azione, ma non esclude l'esistenza di un momento valutativo da parte del P.M. che, ricevuta una denuncia, ha il potere-dovere di valutare l'esistenza dei presupposti dell'azione penale e, conseguentemente, bene può accadere che una prima denuncia sia archiviata e, a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi, tali da fare emergere la fondatezza dell'azione in relazione a fatti solo parzialmente omologhi, sia successivamente esercitata l'azione penale, restando esclusa la configurabilità in tale ipotesi di una condotta disciplinarmente rilevante, sotto il profilo dell'adozione di un provvedimento abnorme.

**15/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) - Ingiustificata interferenza (art. 2, comma 1, lettera e) – Indicazioni del procuratore della Repubblica sui tempi di iscrizione nel registro Mod. 21 – Fattispecie.

Al procuratore della Repubblica sono attribuiti ampi poteri/doveri di vigilanza ed in tema di titolarità dell'azione penale e di assegnazione del procedimento (con indicazione dei criteri cui l'assegnatario deve attenersi), il cui esercizio rende fisiologica la revoca di quest'ultima. La circostanza che il procuratore della Repubblica discuta con l'assegnatario del p.p. tempi e modi dell'iscrizione nel registro degli indagati rientra nella fisiologia dei rapporti e, qualora la revoca dell'assegnazione sia legittima, sono tali anche i comportamenti costituiti dalla discussione e/o dall'invito a procedere secondo date modalità, sempre che non siano intrinsecamente sconvenienti o offensivi.

**14/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Periodo del ritardo ricadente nell'arco temporale relativo a precedente contestazione disciplinare – Computabilità – Esclusione.

Nel caso in cui il magistrato sia stato sanzionato per i ritardi nel deposito delle sentenze maturato in riferimento ad un dato arco temporale, non possono costituire fonte di nuova incolpazione disciplinare le sentenze depositate in ritardo relative al periodo già considerato nel precedente giudizio disciplinare, anche laddove non coincidano con quelle considerate nei prospetti allegati all'originaria incolpazione. Inoltre, qualora vengano in rilievo sentenze depositate oltre il termine finale indicato nella precedente incolpazione, il periodo di ritardo computabile è esclusivamente quello che inizia da tale ultimo termine.

**02/07/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - L'adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge – Circolare del Procuratore della Repubblica sui presupposti della concessione edilizia c.d. postuma – Rilevanza disciplinare – Esclusione.

Non sono riscontrabili elementi integranti illeciti disciplinari nella condotta del procuratore della Repubblica, il quale invia una nota ai sindaci ed ai responsabili degli uffici tecnici dei comuni del circondario, invitandoli «ad applicare la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale», e cioè a tenere conto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ammette la c.d. concessione edilizia postuma. Indipendentemente dalla condivisibilità di tale opzione ermeneutica, la considerazione che l'attività del P.M. non soggiace a stringenti disposizioni volte a disciplinarne l'operato e che il codice di rito penale non disciplina espressamente la procedura di esecuzione dell'ordine di demolizione, induce a ritenere che detta condotta non sia collocabile all'interno di nessuna delle fattispecie disciplinari tipizzate, le quali sottendono violazioni colpevoli del diritto sintomatiche di un abuso, espressione di deliberata ribellione alla legge, ovvero di inescusabile sciattezza o negligenza.

**23/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) – Criteri organizzativi dell'ufficio del P.M. – Derogabilità – Presupposti.

I criteri di organizzazione dell'Ufficio della Procura della Repubblica non costituiscono disposizioni autenticamente precettive ad osservanza incondizionata, poiché non sono preordinate a garantire la precostituzione del singolo P.M. rispetto al singolo affare, ma mirano ad assicurare una precostituzione funzionale in vista del conseguimento del migliore risultato investigativo possibile ed a tutelare il valore dell'organizzazione e della migliore efficienza. Sono, quindi, ammissibili ragionevoli deroghe agli stessi (nella specie, al criterio dell'assegnazione per gruppi di lavoro, costituendo), costituendo la ragionevolezza della scelta l'elemento sufficiente per escludere la rilevanza disciplinare delle stesse, in quanto riconducibili al legittimo esercizio del potere di organizzazione.

**23/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) - Criteri organizzativi dell'ufficio del P.M. – Derogabilità – Condizioni.

Il Procuratore della Repubblica, anche in presenza di criteri di organizzazione dell'Ufficio caratterizzati dalla previsione di molteplici settori relativi a date materie (mediante ripartizione in dipartimenti), può assegnare uno o più procedimenti a sé medesimo (anche eventualmente coassegnandolo ad uno o più sostituti) ed in tal caso è del tutto legittima (quindi priva di rilevanza disciplinare) l'esclusione da detti poteri del titolare del dipartimento al quale avrebbe altrimenti dovuto essere assegnato il procedimento.

**23/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario, art. 2, comma 1, lettera n) - Criteri organizzativi dell'ufficio del P.M. - Modifica – Sindacabilità in sede disciplinare.

Il Procuratore della Repubblica, ai fini di una più efficiente organizzazione dell'ufficio, ha la facoltà di istituire una nuova “area di riferimento” cui far affluire tutte le indagini concernenti una data vicenda, essendo sufficiente che ciò faccia con provvedimento motivato, valutabile, in sede disciplinare, soltanto sotto il profilo della ragionevolezza.

**16/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) - Protocolli d'intesa tra procure distrettuali e non distrettuali – Fattispecie.

In ordine al coordinamento tra procure distrettuali e procure non distrettuali, alla luce della risoluzione del C.S.M. del 14 maggio 1998, secondo cui l'attuale assetto normativo alimenta una costante difficoltà di coordinamento tra detti uffici, i protocolli d'intesa stipulati tra gli stessi assolvono il compito di consentire una migliore resa investigativa. Detti protocolli vincolano tuttavia solo in quanto strumentali rispetto all'effettiva funzionalità del meccanismo di raccordo tra i suindicati uffici, essendo la valutazione di tale profilo rimessa al Procuratore Generale presso la Corte di appello, con la conseguenza che le determinazioni di quest'ultimo in ordine all'esistenza di una violazione degli stessi assumono pregnante rilevanza ai fini dell'affermazione della configurabilità della violazione. In ogni caso, la mancata puntuale osservanza di siffatti modelli di coordinamento può costituire oggetto delle valutazioni di professionalità, essendo dubbia la configurabilità di una portata autenticamente precettiva, ad osservanza incondizionata, degli stessi, se intesa come foriera di una responsabilità disciplinare automaticamente derivante da ogni inosservanza.

**16/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - P.P. - Violazione della norma dell'art. 54, comma 1, c.p.p. – Fattispecie.

Non sussiste nessun automatismo che permetta di sovrapporre, facendole coincidere, l'inosservanza di una norma di legge e la condotta disciplinarmente rilevante ex art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006; conseguentemente, non è ipotizzabile detto illecito, qualora il P.M. non abbia osservato l'art. 54, comma 1, c.p.p. (il quale impone che, se nel corso delle indagini preliminari sia ravvisato un reato di competenza di un giudice diverso da quello presso cui esercita le funzioni gli atti vanno trasmessi al P.M. competente), nel caso in cui il procedimento risulti di particolare complessità e complesso sia anche l'esame dell'informativa di reato, poiché in tale ipotesi va escluso che la condotta pure non conforme a legge sia sintomatica di una inescusabile sciatteria o negligenza.

**10/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Dichiarazioni critiche di provvedimenti giudiziari - Finalità di "difesa" - Irrilevanza disciplinare - Fattispecie.

Le eventuali finalità di 'difesa' di un determinato provvedimento, permettono di escludere la rilevanza disciplinare di espressioni che, pur se di dubbia correttezza, siano contenute in un atto del processo (come nel caso di ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso un'ordinanza del tribunale del riesame), sempre che non assurgano al livello di gravità stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006; non sussistono tuttavia le condizioni di applicabilità di tale esimente nel caso di dichiarazioni rese ad un giornalista, vieppiù se relative non al processo 'da difendere', bensì ad una sentenza resa in altro e diverso processo.

**10/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Elemento della scorrettezza – Criteri di valutazione.

Il carattere 'scorretto' della condotta oggetto dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 non dipende dal livello dell'intensità dell'offesa percepita dal soggetto passivo del comportamento,

bensì dalla violazione dei doveri desumibili dall'art. 1 di detto decreto legislativo e dei parametri integrativi di riferimento, costituiti dal codice etico dei magistrati e dagli atti cc.dd. paranormativi del C.S.M. (in particolare, tra questi, dalla circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, che fa riferimento ai parametri del riserbo, dell'equilibrio e della correttezza quali criteri di valutazione della professionalità del magistrato), dai precedenti della giurisprudenza disciplinare e delle Sezioni Unite e dagli atti ufficiali di organi di rilevanza costituzionale.

**10/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Esistenza di un rapporto di colleganza – Sufficienza.

In riferimento al caso di dichiarazioni rese da un magistrato, concernenti un provvedimento giudiziario redatto da suoi colleghi, anche qualora le stesse siano contenute in un articolo, in un libro, ovvero siano state pronunciate prima, durante o dopo una conferenza stampa è prefigurabile l'illecito del comportamento gravemente scorretto (art. 2, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006), ipotizzabile per il solo fatto che sussiste un rapporto di colleganza.

**03/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d). - Dichiarazioni del P.M. alla stampa –Fattispecie.

Le dichiarazioni alla stampa da parte di un Procuratore della Repubblica, concernenti l'inopportunità di svolgere una perizia volta ad accertare le condizioni di compatibilità con la detenzione in carcere dello stato di salute di un imputato e di concedere allo stesso gli arresi domiciliari, nelle more della decisione dell'istanza da parte del Gip, non integrano l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006, qualora siano state rese allo scopo di evidenziare le ragioni dell'opposizione dell'ufficio del P.M. e di richiamare l'attenzione sui diritti della persona offesa, gravemente lesi, in relazione ad una vicenda su cui si era catalizzato un pressante interesse mediatico.

**28/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti (art. 2, comma 1, lettera a) - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'interpretazione dell'art. 13, comma 1, legge n. 69 del 2005, secondo cui il termine di 48 ore previsto dallo stesso concernerebbe l'audizione dell'arrestato, non la decisione sulla convalida, è del tutto implausibile ed estemporanea, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che una tale interpretazione, sostenuta dal magistrato delegato dal Presidente di sezione della Corte di appello competente a trattare i procedimenti di estradizione e le procedure passive di consegna, per giustificare la tardiva esecuzione della delega, è astrattamente idonea ad integrare gli illeciti di grave violazione di legge, indebito vantaggio per la parte e condotta gravemente scorretta nei confronti di un collega (art. 2, comma 1, lettere g, a, d, d.lgs. n. 109 del 2006). Tuttavia, l'accertamento che il ritardo e tale condotta sono stati tenuti nel contesto di una complessiva situazione di carenza di organico e di deficit organizzativo, benché non valgano ad escludere un atteggiamento di sciattezza e di equivoca noncuranza, permettono comunque di ritenere il fatto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006.

**25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Utilizzo di espressioni apparentemente offensive nella redazione di un provvedimento – Fattispecie.

Il magistrato, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, non deve utilizzare espressioni in contrasto con i criteri di pertinenza e continenza e caratterizzate da portata denigratoria, offensiva o gratuitamente polemica nei confronti delle parti, ovvero smodatamente critiche, oltre quanto richiesto dalle esigenze di congruità e chiarezza della motivazione, nonché dalla finalità di dare contezza del percorso argomentativo svolto per giungere alla decisione. Pertanto, va esclusa la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 e l'astratta ipotizzabilità del reato di diffamazione, qualora il G.I.P., nel decreto di archiviazione, abbia utilizzato aggettivi strumentali sia a sottolineare la tensione dei rapporti tra indagato e querelato, sia a porre in luce l'asprezza dei modi ed il convincimento del predetto di avere sicure, non comprovate, conoscenze giuridiche, al fine di dimostrare l'infondatezza della querela.

**25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione - Grave violazione di legge nel processo civile – Accertamento anche alla luce del principio della domanda.

La grave violazione di legge eventualmente commessa nel processo civile va accertata tenendo conto dei principi che governano detto processo (in particolare, del principio della domanda e della rilevabilità d'ufficio di eventuali vizi e/o condizioni ostative all'accoglimento della domanda o che inficiano atti processuali nei soli casi stabiliti dal codice di rito) e dell'onere dell'attore di formulare le deduzioni che si intendono sottoporre al giudice in modo chiaro e preciso, perché gli stessi comportano che la gravità dell'errore, sotto un certo profilo, va verificata anche avendo riguardo alla modalità della prospettazione delle tesi difensive, in quanto la specificità, puntualità e sicura intelligibilità delle stesse condiziona l'apprezzamento dell'idoneità dell'errore ad evidenziare l'esistenza di una condotta censurabile.

**25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera h) - Nozione – Fattispecie.

Il travisamento del fatto di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006, sussiste oltre che in caso di errore revocatorio, anche in ipotesi di interpretazione dei fatti operata in modo contrario alla realtà processuale e se sia supposto un fatto la cui verità è invece incontestabilmente esclusa dalle risultanze processuali, ovvero ne sia supposta l'inesistenza, nonostante la stessa emerga con chiara evidenza. In sede disciplinare, assume rilevanza una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile (Nella specie, è stato escluso il travisamento del fatto in riferimento alla ritenuta esclusione della falsità di due sottoscrizioni, fondata dal giudice civile sull'affermazione del c.t.u., secondo cui una sottoscrizione era con "forte probabilità" autentica, un'altra era "probabilmente autentica").

**25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Carattere circostanziato dell'esposto – Fattispecie.

Il carattere 'circostanziato' della denuncia di un illecito disciplinare consistente nella grave violazione di legge, riferita alla conduzione di un processo civile ed alla redazione della sentenza che lo conclude, richiede la precisa indicazione dello stesso, non soddisfatta da una generica critica del provvedimento, ciò soprattutto quando questo risulti ampiamente motivato, senza peraltro che l'esponente produca copia degli atti processuali di parte nella sua disponibilità, in tesi idonei a dimostrare l'errore, risolvendosi in tal modo la deduzione in un'assertiva e generica affermazione dell'erroneità della sentenza.

**22/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti nei confronti dei difensori – Criteri di valutazione – Fattispecie.

Non costituisce illecito disciplinare l'utilizzo in un provvedimento giudiziario di espressioni polemiche e fortemente critiche, quando le stesse, sia pure non strettamente necessarie, non trascendano in una denigrazione fine a se stessa o in un'incontinenza verbale offensiva del difensore (nella specie, il decreto ha escluso la valenza denigratoria della seguente espressione, contenuta in un provvedimento d'urgenza: «le eccezioni proposte dalla odierna convenuta sono infondate e pretestuose e dimostrano mala fede sia della XXX che dei suoi procuratori», sottolineandone la strumentalità allo scopo di indicare la sussistenza del presupposto della responsabilità processuale aggravata dell'art. 96, u.c., c.p.c.).

**14/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Comportamento del P.M. in udienza - Contiguità 'fisica' con il difensore della parte civile - Condotta scorretta – Esclusione.

La contiguità “fisica” tra organo dell'accusa e difensori costituisce una delle “conquiste”, perlomeno sceniche, del nuovo rito accusatorio ed è, più che prassi, obbligo di legge che il P.M. in udienza sieda accanto ai difensori, della parte civile o dell'imputato, mentre nessuna norma (né giuridica, né comportamentale) impone alcuna soluzione di continuità ed alcuna sedia vuota per segnare una distanza che il nuovo rito ha abolito (nella specie, il decreto ha escluso che il fatto che il P.M. sieda accanto al difensore della parte civile possa integrare un comportamento scorretto).

**14/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Comportamento del P.M. in udienza - Scambio di opinioni sul processo con il difensore della parte civile - Condotta scorretta – Esclusione.

La circostanza che il P.M. in udienza scambi opinioni con i difensori (dell'imputato o della parte civile) costituisce condotta fisiologica e priva di rilievo disciplinare, vieppiù in quanto il rito penale è fondato sull'attività collaborativa delle parti processuali che, perché avversari e non nemici, devono potere dialogare persino sulle strategie processuali (nella specie, in riferimento ad uno scambio di opinioni con il difensore della parte civile, il decreto ha sottolineato che, tra l'altro, l'art. 572 c.p.p. faculta la parte civile a presentare richiesta motivata al P.M. di proporre impugnazione, con la conseguenza che è conforme alla logica normativa che il P.M. discuta del processo con il difensore della stessa).

**14/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Affermazione del P.M. che l'organo dell'accusa è “istituzionalmente” dalla parte della persona offesa dal reato - Condotta scorretta – Esclusione.

L'affermazione fatta da un P.M. al difensore dell'imputato, che l'organo dell'accusa è “istituzionalmente” dalla parte della persona offesa dal reato, se pronunciata con valenza generale, costituisce espressione di una concezione sul ruolo di tale organo sganciata dalla specificità di una data vicenda processuale (peraltro, conforme all'opinione pressoché dominante della dottrina), con la conseguenza che è inidonea ad integrare una condotta scorretta, di rilevanza disciplinare.

**08/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria (art. 2, comma 1, lettera e) - Nomina da parte del giudice civile quale c.t.u. di professionista indagato da diverso ufficio giudiziario – Fattispecie.

Non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un giudice civile abbia nominato quale c.t.u. per il controllo e l'erogazione di innovative pratiche terapeutiche un professionista indagato da diverso ufficio giudiziario in relazione alla funzionalità delle stesse se egli, al momento della nomina, non aveva conoscenza della gravità dei fatti ascritti al c.t.u. e dello stato del procedimento, non potendo ritenersi determinanti per la prova di detta conoscenza generiche notizie di stampa.

**08/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Errore accertato nel successivo giudizio di impugnazione - Rilevanza sotto il profilo disciplinare – Limiti.

La patologia processuale va distinta dalla rilevanza disciplinare dell'errore, sicché l'accertamento di quest'ultimo a seguito dell'impugnazione del provvedimento può costituire un indizio della sussistenza dell'illecito disciplinare e, tuttavia, affinché questo sia configurabile, occorre accertare che l'errore sia frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge da parte del magistrato, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto del livello da considerare irrinunciabile.

**04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) - Elementi costitutivi dell'illecito.

Sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del P.M. che, al fine di ottenere il rilascio di documentazione di un procedimento penale a lui utile per produrla in altro procedimento nel quale era parte offesa, formuli alla Guardia di Finanza una richiesta recante quale oggetto "indagini difensive ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p." ed in calce l'indirizzo dell'ufficio della Procura presso la quale prestava servizio, quale luogo dove ricevere gli atti. Infatti, benché egli avrebbe potuto conseguire tale risultato mediante richiesta formulata dal suo difensore, con tale condotta ha conseguito il vantaggio dell'immediato rilascio della documentazione da parte della Guardia di finanza, precluso a qualunque altro privato cittadino (nella specie, il fatto è stato tuttavia ritenuto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis d.l.gs. n. 109 del 2006).

**04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI** - Uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) - Elementi costitutivi dell'illecito.

L'illecito disciplinare dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 ha il duplice fine di preservare la fiducia nell'imparzialità del magistrato e garantirne la linearità della condotta e costituisce un illecito doloso e di pericolo presunto. Affinché possa ritenersi integrato tale illecito, non occorre il conseguimento di un vantaggio, ma è sufficiente che lo stesso sia configurabile, essendo tuttavia imprescindibile accertare, con giudizio da svolgere ex ante, se quella data condotta fosse idonea a rendere concreta ed effettiva la possibilità per il magistrato di conseguire un vantaggio ingiusto.

**04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI** - La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis - Ambito di applicabilità - riferibilità all'illecito dell'art. 3, lettera a) – Fattispecie.

L'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, in virtù del quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile in riferimento a tutti gli illeciti contemplati dagli art. 2 e 3, sempre che si accerti la mancata compromissione dell'immagine del magistrato. Conseguentemente è riferibile anche all'illecito dell'art. 3, lettera a), qualora risulti che la relativa condotta non ha leso la sua immagine di magistrato (nella specie, un P.M. aveva chiesto alla G.d.F., con modalità tali da integrare l'illecito dell'art. 3, lett. a, il rilascio di atti a lui necessari in relazione alla difesa in un procedimento in cui rivestiva la qualità di parte offesa: è stata ritenuta la scarsa rilevanza del fatto, essendosi accertato che il fatto non aveva arrecato disdoro alla magistratura ed al magistrato e non aveva provocato nessun danno all'altra parte).

**04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO** - La fattispecie dell'art. 4 lettera. d) - Provvedimento di archiviazione da parte del G.I.P. – Rilevanza.

L'archiviazione del procedimento penale non è equiparabile ad una sentenza assolutoria e non preclude la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, tanto se disposta per estinzione del reato o sua improcedibilità, quanto per infondatezza della notizia di reato. Nondimeno, la giurisprudenza disciplinare si è dimostrata rispettosa delle determinazioni desunte in sede di archiviazione, pur riconoscendo le stesse prive di efficacia extrapenale (Sez. disc. n. 167 del 2011; n. 20 del 2010; n. 159 del 2008) e, quindi, tali da non precludere l'autonoma valutazione del giudice disciplinare.

**29/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Interpretazioni infondate ma non implausibili - Accertamento della plausibilità dell'interpretazione.

Deve essere esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa anche allorché attraverso di essa si pervenga a soluzioni criticabili e non fondate, dato che le soluzioni giuridicamente discutibili, pure se erronee, purché congruamente motivate, non costituiscono illecito disciplinare e le relative censure vanno in questo caso riservate al fisiologico momento impugnatorio. Nell'accertamento della non implausibilità dell'interpretazione rileva la motivazione esibita dal provvedimento, in quanto è questa che permette di verificare se il provvedimento costituisca indice di una grave negligenza di un comportamento arbitrario.

**27/04/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata – Nozione - Fattispecie.

Qualora sia presentato un esposto, adombrando la presunta incertezza in ordine ai criteri adottati per la sostituzione del magistrato astenutosi, una tale deduzione, in difetto di ulteriori precisazioni, non costituisce un fatto specifico idoneo ad integrare una notizia circostanziata di illecito disciplinare ex art. 15 d. lgs. n. 109 del 2006 e, quindi, lo stesso consiste e si risolve in un'istanza di contenuto esplorativo diretta ad ottenere l'espletamento di un'attività sostanzialmente ispettiva, che esula dall'ambito dei compiti e dei poteri spettanti all'ufficio della Procura generale.

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) – Elementi costitutivi dell'illecito.

L'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d. l.gs. n. 109 del 2006 è integrato qualora si accerti che il magistrato si sia reso colpevole di una scorrettezza "grave", ovvero abbia commesso più scorrettezze, anche singolarmente non gravi, ma "abituale". Allo scopo di stabilire la gravità della condotta possono costituirsi parametri di apprezzamento il codice etico dell'A.N.M., gli atti c.d. paranormativi del C.S.M. e la giurisprudenza disciplinare e delle S.U.

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione.

Il giudizio disciplinare non è la sede della disamina processuale del provvedimento del magistrato, essendo "l'errore" del magistrato fisiologico all'interno di un sistema processuale fondato sull'emendabilità dello stesso mediante le impugnazioni. Nondimeno, l'errore rileva sotto il profilo disciplinare quando costituisca conseguenza di una grave negligenza e di una mancata ponderazione degli effetti del provvedimento e sia indice di un comportamento arbitrario, con la conseguenza che per stabilirne la rilevanza in relazione a detto piano occorre accertare se, in caso di sussistenza dello stesso, tale provvedimento costituisca sintomo di grave negligenza o di inammissibile imperizia del magistrato suscettibile di negativa incidenza sulla credibilità della giurisdizione. L'elemento determinante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica della decisione va, quindi, individuato nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore che connota il provvedimento, verificabile come tale al di là di ogni ragionevole dubbio e di ogni possibilità di discussione.

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Scarsa rilevanza del fatto - Ambito di applicazione – Presupposti – Fattispecie.

L'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 è applicabile a tutti gli illeciti di cui agli art. 2 e 3 di tale atto normativo, anche a quelli in cui la gravità o l'abitudine della condotta (quale l'illecito dell'art. 2, lettera d) sono elemento costitutivo degli stessi, qualora si accerti che la condotta non abbia compromesso l'immagine del magistrato nell'ambiente giudiziario in cui egli opera e non abbia fatto venire meno la fiducia e la considerazione dei soggetti attenti da tale condotta. Sussistono, inoltre, maggiori spazi per l'applicabilità dell'art. 3-bis, nel caso in cui vengano in rilievo comportamenti che non hanno assunto rilevanza all'esterno dell'ufficio (nella specie, è stato ritenuto applicabile l'art. 3-bis in un caso in cui il procuratore aggiunto si era rivolto ad un sostituto, chiedendogli spiegazioni in maniera fortemente irata e 'con fare concitato', senza che fosse stato arrecato alcun disdoro a quest'ultimo).

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Magistrato astenutosi in un processo civile – Estrazione di copie degli atti di detto processo – Finalità – Esercizio del diritto di difesa – Condotta scorretta – Esclusione.

Qualora il magistrato si sia astenuto dalla trattazione di un determinato processo civile, la circostanza che egli abbia il possesso di copia degli atti, indipendentemente dalla circostanza che abbia ottenuto l'autorizzazione, non integra una condotta scorretta, sia perché tali atti non sono coperti dal segreto, sia perché l'eventuale mancanza di autorizzazione deve ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, nel caso in cui (come nella specie) era diritto dello stesso ottenerne copia, perché egli era destinatario delle offese contenute negli stessi.

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Elementi costitutivi dell'illecito – Fattispecie.

La condotta del procuratore aggiunto, il quale si rivolge ad un sostituto dello stesso Ufficio, chiedendogli spiegazioni in maniera fortemente irata e “con fare concitato”, in ordine ad una data condotta, costituisce comportamento idoneo ad appannare la sua immagine professionale. Tuttavia, qualora per i toni adottati ed il contenuto delle frasi rivolte al sostituto possa escludersi che quest'ultimo sia stato umiliato o lesa nel suo onore professionale e si accerti che il procuratore aggiunto versava in un particolare stato di ansia ed emotività, deve escludersi che detta condotta assurga alla “gravità” necessaria per ritenere integrato l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006.

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Nozione.

Affinché un provvedimento sia qualificabile come abnorme occorre che lo stesso si ponga al di fuori di ogni schema processuale, in quanto adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza, così da fuoriuscire dalla fisiologia del processo, in quanto frutto di un percorso interpretativo difforme dai protocolli della professione magistratuale ed espressivo di un atteggiamento del magistrato diretto ad escludere o limitare il suo obbligo di soggezione alla legge.

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) – Fattispecie.

Qualora il magistrato si sia astenuto, la circostanza che abbia poi assistito all'udienza di trattazione, in quanto più collegi, durante le udienze, erano presenti "a mo' di unico conclave", la stessa configura mera condivisione di uno spazio comune per la celebrazione delle udienze e, conseguentemente, non costituisce comportamento scorretto, né condotta sintomatica di interferenze nei confronti del magistrato succeduto nella titolarità del processo.

**27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Presupposti - Fattispecie.

L'ammissibilità della richiesta di sequestro preventivo finalizzata alla confisca di cui all'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 in relazione al reato di tentata estorsione ha costituito oggetto di divergenti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che, qualora il P.M. abbia formulato una tale richiesta allorché tale contrasto non era stato composto nel senso dell'inammissibilità, deve escludersi che la stessa sia idonea a configurare un errore costituente “grave violazione di legge”.

**16/04/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata - Nozione – Fattispecie.

In sede disciplinare non è possibile procedere ad un generico ed indeterminato riesame dell'attività giurisdizionale, allo scopo di verificarne congruità e correttezza (anche con riguardo all'attività di indagine svolta dal PM), occorrendo quindi che la parte la quale si dolga della stessa formuli puntuali

deduzioni prospettando le specifiche violazioni ipotizzabili, che assurgano al rilievo sopra precisato (nella specie, è stato rilevato che la stessa struttura e contenuto dell'esposto, caratterizzato dall'approfondimento delle ragioni dell'inattendibilità di una serie di elementi probatori, emerso solo all'esito del giudizio, consisteva, in buona sostanza, in una mera critica e non poneva in luce specifiche violazioni disciplinarmente rilevanti).

**16/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI-** Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione.

La responsabilità disciplinare non ha la funzione di prevenire e/o punire ogni eventuale errore ascrivibile, in tesi, al magistrato, che trova nel processo la sua fisiologica soluzione, ma quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato. Le violazioni di legge e l'eventuale travisamento dei fatti, per assumere rilevanza disciplinare, richiedono: in primo luogo, che siano puntualmente e precisamente indicati; in secondo luogo, che ne sia verificata l'eventuale esistenza; in terzo luogo, che, ove sussistenti, siano espressivi di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. Il comportamento del magistrato può, infatti, essere censurato sul piano disciplinare in relazione ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme di diritto, quando tale attività riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza. Oggetto del sindacato disciplinare per incolpazioni incentrate sull'adozione di un provvedimento giudiziario non è la correttezza in sé del provvedimento, ma la condotta del magistrato che lo ha adottato e, quindi, l'impegno intellettuale e morale, congiuntamente alla dedizione alla funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio.

**16/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI -** Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie in tema di criteri di competenza ex art. 11 c.p.p.

Qualora l'indagata sia parente (nella specie sorella) di un magistrato che esercita la proprie funzioni in un ufficio giudiziario facente parte dello stesso distretto in cui è ubicata la Procura procedente, non sussistono i presupposti dello spostamento della competenza ex art. 11 c.p.p., tenuto anche conto che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie (Corte cost. n. 432 del 2008).

**16/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI -** Attività di indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Limiti.

Le violazioni inerenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale, purché non riconducibili alla clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 2, possono avere rilevanza sul piano disciplinare, ma i principi costituzionali sanciti dagli artt. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione detta clausola, escludono che in tale sede possa procedersi al generale riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale, allo scopo, in particolare, di vagliare la congruità delle indagini scelte dal P.M., l'esattezza delle conclusioni desunte dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ovvero al termine

delle stesse, se non nei limiti entro i quali emergano gli specifici illeciti previsti dal d.l.gs. n. 109 del 2006.

**09/04/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia circostanziata – Nozione – Fattispecie**

La doglianza con cui l'esponente chiede di «valutare l'opportunità di verificare la corretta assegnazione» ad un P.M. di un procedimento penale, in difetto di ogni altra indicazione costituisce, per genericità, ipoteticità e totale mancanza di ogni elemento a conforto, una mera prospettazione congetturale, inidonea ad integrare la denuncia «circostanziata» dell'art. 15, comma 1, d.l.gs. n. 109 del 2006.

**09/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - G.I.P. - pronuncia di decreto di archiviazione successiva a provvedimento di archiviazione pronunciato per fatti in parte analoghi- Illecito disciplinare – Esclusione.**

L'inesistenza di un'ipotesi atipica di incompatibilità, in relazione all'attività di archiviazione in un procedimento riguardante fatti analoghi e a carico degli stessi denunciati da altra persona e per i quali lo stesso giudice aveva in precedenza disposto l'archiviazione del procedimento, e la ritenuta negazione, da parte della Corte costituzionale dell'incompatibilità per il G.I.P. che abbia in precedenza emesso decreto di archiviazione, ad esercitare funzioni giurisdizionali sul medesimo fatto ex art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.p., inducono ad escludere la violazione dell'art. 2, comma 2, lettera c), d.l.gs. n. 109 del 2006, qualora il G.I.P. proceda alla pronuncia di un decreto di archiviazione concernente atti analoghi ad altri oggetto di precedente analogo provvedimento pronunciato dallo stesso.

**09/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Attività d'indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Presupposti e limiti.**

La previsione degli illeciti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), del d. lgs. n. 109 del 2006, evidenzia che anche le violazioni strettamente inerenti all'attività giurisdizionale possono avere rilevanza sul piano disciplinare e, tuttavia, i principi costituzionali sanciti dagli art. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione la clausola del citato art. 2, comma 2, rendono palese che la sede disciplinare non è deputata al riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale e, in particolare, non è in questa possibile ripercorrere il procedimento svolto (nella specie, il procedimento penale originato dalle denunce dell'esponente), allo scopo di valutare la congruità delle indagini, l'esattezza delle conclusioni desunte dal P.M. dagli elementi acquisiti nella fase preliminare e del provvedimento pronunciato dal G.I.P., nel caso di formulazione di richiesta di archiviazione e di accoglimento della stessa.

**09/04/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.**

La parte che denuncia un illecito disciplinare conseguente ad un'asserita violazione di legge ha l'onere di indicare specificamente in cosa quest'ultima sia consistita, deducendo gli argomenti a conforto della censura, anche mediante specifici e congruenti richiami degli orientamenti disattesi dal provvedimento e che avrebbero espresso principi diversi da quelli applicati in quest'ultimo, e ciò soprattutto qualora detta parte abbia prestato acquiescenza al provvedimento del quale si duole, restando escluso che la violazione possa evincersi dal mero rigetto della sua tesi, specie se pronunciata con provvedimento ampiamente motivato.

**09/04/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Denuncia circostanziata - Caratteri – Fattispecie.

Il personale convincimento in ordine alla fondatezza della propria tesi, in difetto della specifica e puntuale indicazione di un'eventuale grave errore di legge e di un travisamento del fatto, nei termini previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006, non ipotizzabile sulla scorta della mera discrasia delle valutazioni della parte e del magistrato requirente, non configura una notizia circostanziata ex art. 15 d.lgs. n. 109 del 2006 e la parte, vertendosi in ipotesi di mero contrasto valutativo, bene può e deve coltivare il proprio dissenso nell'ordinaria sede processuale.

**09/04/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Presupposto della giurisdizione disciplinare – Appartenenza all'ordine giudiziario.

In sede disciplinare non possono venire in rilievo le condotte tenute da soggetti che non sono magistrati, qualora non possano essere collegate e correlate a condotte tenute da magistrati e siano quindi tali da far prefigurare uno degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006 (nella specie, l'esponente aveva lamentato una condotta reticente di un ufficiale della G.d.F. e censurato la condotta di agenti della Polizia Postale, dolendosi della diffusione di notizie non ascrivibili a magistrati).

**09/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Emissione di provvedimenti privi di motivazione (art. 2, comma 1, lettera l) – Sentenza civile – Contenuto dell'obbligo – Rilevanza della produzione di un parere pro veritate.

La conformità della sentenza civile al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata. Conseguentemente non è riscontrabile nessuna violazione nella condotta del giudice che disattenda la tesi contenuta in una "Legal Opinion" prodotta dall'attrice, riconducibile ad un parere pro veritate che, come tale, costituisce una mera allegazione difensiva e, quindi, non vincola in alcun modo il giudice.

**30/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione.

La grave violazione (anche sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge che il giudice sarebbe stato tenuto ad osservare richiede di indagare se il comportamento censurato sia espressivo di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario, occorrendo a questo scopo valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando la sussistenza di un'incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma da quelle già prospettate o ragionevolmente possibili, che sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. Conseguentemente, l'inesattezza tecnico-giuridica non è da sola sufficiente a configurare l'illecito disciplinare del magistrato, se non

sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario.

**30/03/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** - Esposto disciplinare concernente asserite violazioni in processo civile non definito - Rapporto di pregiudizialità necessaria – Esclusione.

Non sussiste una relazione di pregiudizialità necessaria tra procedimento ordinario e procedimento disciplinare, essendo diversi i piani sui quali opera l'eventuale errore frutto di negligenza inescusabile e diversi anche gli accertamenti richiesti nelle due differenti sedi. Nondimeno, le valutazioni da svolgere nella fase predisciplinare neppure possono costituire una sorta di anticipazione del giudizio inderogabilmente riservato al competente giudice dell'impugnazione, essendo l'oggetto del giudizio da compiere in questa sede diverso e non avendo la responsabilità disciplinare la funzione di prevenire e/o punire gli eventuali errori dei magistrati, i quali trovano nel processo la loro fisiologica soluzione, bensì quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato.

**30/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Esortazione alla parte ad essere educata – Violazione disciplinare – Esclusione.

Non costituisce condotta gravemente scorretta, idonea ad integrare l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.l.gs. n. 109 del 2006, il comportamento del giudice civile che, nel corso dell'udienza, rivolgendosi alla parte, l'invita ad «imparare ad essere educata», sollecitando il difensore della medesima a spiegarle «che in udienza si deve mantenere un comportamento educato», apparendo queste mere esortazioni ad una condotta consona all'udienza che, per le forme ed i modi, può essere al più giudicata inopportuna e, tuttavia, difetta dei caratteri previsti da detta norma, indispensabili per l'integrazione della fattispecie dalla stessa prevista.

**30/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Modalità della contestazione dell'autenticità di una scrittura – Fattispecie.

Il disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga da quest'ultima, ovvero da un soggetto che la rappresenti, onde è estraneo al paradigma degli artt. 214 e 215 c.p.c. la contestazione dell'autenticità di un atto attribuito non alla parte contro la quale è prodotto ma alla parte stessa che intende avvalersene. In quest'ultima ipotesi la contestazione deve essere formulata articolando una eccezione di falso, nei modi e nelle forme di cui agli art. 221 ss. c.p.c. Pertanto, qualora quest'ultima non sia stata proposta, non sussiste nessuna violazione di legge nella condotta del G.I. civile che ritenga autentico il documento, nonostante l'eccezione di disconoscimento irrualmente sollevata dalla parte che non ha formato il documento.

**30/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Nomina di c.t.u. non iscritto nell'albo locale dei consulenti – Illecito disciplinare – Presupposti.

Non costituisce illecito disciplinare la nomina di un c.t.u. non iscritto nel locale albo dei consulenti tecnici, senza avere preventivamente sentito il Presidente del Tribunale, poiché le norme sulla scelta

del consulente tecnico hanno carattere esclusivamente orientativo, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria di appartenenza, esclusivamente all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando il limite generale della non contrarietà della scelta a motivi istituzionali.

**26/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - Obbligo di astensione del P.M. - Mera e generica contiguità politica con l'indagato – Obbligo di astensione – Esclusione.

La mera deduzione di un'asserita contiguità da parte del P.M. al contesto politico riconducibile all'indagato (nella specie, un senatore della Repubblica), non confortata da elementi precisi e concreti comprovanti l'esistenza di rapporti di amicizia o conoscenza con lo stesso, è circostanza inidonea a far ipotizzare la violazione dell'obbligo di astensione e l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 (nella specie, il P.M. aveva chiesto l'archiviazione del p.p. e pochi mesi dopo tale richiesta era stato designato assessore regionale, in una giunta politicamente riconducibile allo stesso partito cui aderiva detto senatore).

**26/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Violazioni dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff) – Presupposti.

Gli errori commessi dal magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possono assumere rilievo disciplinare, qualora siano riconducibili alle fattispecie dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff), d. l.vo n. 106 del 2009. A questo scopo è necessario che l'errore sia grave, e cioè determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, occorrendo mantenere distinta la patologia processuale da quella disciplinare, essendo quest'ultima riscontrabile quando l'errore è frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto della soglia da considerare irrinunciabile e, conseguentemente, l'elemento rilevante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica va rinvenuto nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore.

**23/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - Partecipazione al Collegio della Corte di cassazione (ma non come relatore) di un magistrato che aveva concorso all'adozione del provvedimento di merito - Fattispecie.

Non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.l.gs. n. 109 del 2006, per violazione dell'obbligo di astensione, qualora il magistrato abbia concorso, come componente del Collegio, alla decisione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia disposto la parziale confisca dei beni, se, in primo grado, egli aveva concorso all'adozione del diverso provvedimento di sequestro provvisorio degli stessi. E ciò sia in considerazione della controvertibilità dell'esistenza di una ragione di incompatibilità, tale da incidere comunque sull'esistenza dell'elemento soggettivo della violazione, ulteriormente escluso dalla considerazione che l'elevato numero dei procedimenti di prevenzione trattati in primo grado e l'altrettanto elevato numero dei ricorsi definiti all'udienza in cui è stato deciso quello indicato rendono ragionevole presumere che egli neppure si fosse avveduto di avere compiuto atti nel procedimento, nella fase di merito.

**23/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera a) - Elemento soggettivo.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione costituisce illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lettera c), d. l.gs. n. 109 del 2006, esclusivamente qualora sia «consapevole», previsione che, sotto il profilo soggettivo, benché non richieda uno specifico intento trasgressivo e la c.d. "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, esige tuttavia la consapevolezza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia quell'atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quanto meno il sospetto, sul versante esterno, di parzialità in chi lo compie.

**21/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M.- Autorizzazione al rilascio di copie di atti propri delle indagini preliminari - Secretazione di parte degli atti – Ammissibilità.

Al P.M. legittimato ad autorizzare il rilascio di copia di atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari spetta il potere di secretare parte degli stessi, mediante l'apposizione di omissis, allo scopo di conformare la copia all'oggetto ed alle finalità della richiesta e di evitare l'indebita conoscenza di elementi ultronei rispetto allo scopo difensivo indicato nell'istanza.

**21/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M. - Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie.

Non sussiste una violazione disciplinarmente rilevante nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia dei documenti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e sui quali, alla data del relativo provvedimento, non risultava apposto il segreto di Stato. In contrario, non rileva che in data anteriore la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente accolto, poiché gli effetti della relativa sentenza non retroagiscono al momento della pronuncia dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto (in applicazione di tale principio, è stata esclusa la necessità di approfondire se la sentenza n. 24 del 2014 della Corte costituzionale che ha deciso il conflitto avesse davvero prodotto l'effetto di secretazione degli atti in esame).

**21/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI** - Grave violazione di legge - P.M. – Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie.

Non sussiste una violazione di legge nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia degli atti propri delle indagini preliminari, qualora il relativo procedimento penale sia pervenuto alla fase del giudizio (e, come nella specie, sia pendente in sede di legittimità). Il "transito" degli atti al fascicolo del dibattimento è, infatti, limitato e, in relazione al giudizio di legittimità, l'invio dell'intera documentazione processuale avviene solo a seguito di espressa richiesta della Corte di cassazione. Ne consegue che, qualora tale invio non sia stato richiesto e disposto, il P.M. di primo grado, benché non sia più lo "Ufficio procedente", è l'unico organo in grado di soddisfare l'istanza di rilascio di copia degli atti e conseguentemente l'accoglimento della stessa - peraltro, motivata con esigenze difensive relative ad un processo civile - non integra una violazione di legge.